Anno LV – N. 169 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Riccardo Perini – Web Hosting: Aria S.p.a. - Redazione: tel. 02/6765 int. 4428 – 5748; e-mail: burl@regione.lombardia.it



Serie Ordinaria - Venerdì 04 luglio 2025

Regione Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

**Avviso di rettifica**
Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda - D.d.u.o. 25 giugno 2025 - n. 9048: "2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 - OP1 - OS 1.1- Asse 1 – Azione 1.3.3. «Sostegno agli investimenti delle PMI» e Azione 1.1.3. «Sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione» – Approvazione del bando «Next Fashion» (ai sensi della d.g.r. XII/4404 del 20 maggio 2025), in attuazione dell'Aiuto SA.119248 comunicato in esenzione da notifica alla commissione europea", pubblicato sul BURL n. 27 SEO del 30 giugno 2025 . . . . . 3

### A) CONSIGLIO REGIONALE

**Deliberazione Consiglio regionale 24 giugno 2025 - n. XII/871**
Ordine del giorno concernente le disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento dell'endometriosi, vulvodinia e neuropatia del pudendo . . . . . 56

**Deliberazione Consiglio regionale 24 giugno 2025 - n. XII/874**
Risoluzione concernente le determinazioni in ordine al Parkinson . . . . . 56

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**Seduta di Giunta regionale n. 124 dell'1 luglio 2025**
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 4623 al n. 4664) . . . . . 60
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 4461 al n. 4462) . . . . . 62
Ulteriore provvedimento approvato - Deliberazione approvata (n. 4664) . . . . . 62

**Delibera Giunta regionale 1 luglio 2025 - n. XII/4631**
Misura «Nidi gratis plus 2025/2026»: approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per il supporto ai Comuni aderenti . . . . . 63

**Delibera Giunta regionale 1 luglio 2025 - n. XII/4636**
Determinazioni in merito all'adeguamento delle tariffe per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale per l'anno 2025 e 2026 ai sensi del regolamento regionale n. 4 del 10 giugno 2014 ed in merito alle tariffe ferroviarie su relazioni individuate . . . 70

**Delibera Giunta regionale 1 luglio 2025 - n. XII/4643**
Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Invitalia s.p.a. per lo sviluppo imprenditoriale, l'attrattività e l'innovazione nel territorio lombardo . . . . . 105

**Delibera Giunta regionale 1 luglio 2025 - n. XII/4648**
2021IT16RFPR010 - PR FESR Regione Lombardia 2021-2027 - Asse 2: Azione 2.6.2 – approvazione dell'iniziativa «Ri.Circo.Lo. C&D - risorse circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati.» SA.119313 . . . . . 113

### D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

### D.G. Cultura

**Decreto dirigente struttura 2 luglio 2025 - n. 9391**
Approvazione del bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo – art. 42 c. 1, lett. c), l.r. 25/2016 . . . . . 132

### D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

**Decreto dirigente struttura 23 giugno 2025 - n. 8873**
D.g.r. 20 dicembre 2024, n. XII/3702 «Approvazione dell'accordo di collaborazione, tra Automobile Club d'Italia, Parco Regionale della Valle del Lambro, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, e Regione Lombardia, per il ripristino e la valorizzazione delle aree boscate interne al sedime dell'Autodromo di Monza»: bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari dal 2025 al 2032 con istituzione del Fondo pluriennale vincolato ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - assunzione impegno pluriennale di spesa a favore di Automobile Club d'Italia ed erogazione prima quota risorse a carico di Regione Lombardia prevista dall'art. 4 dell'accordo di collaborazione - CUP B56F25000100007 . . . 180

**Decreto dirigente struttura 30 giugno 2025 - n. 9263**
Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia - Intervento SRD10 «Impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli» – Azione SRD10.2) impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non agricole» - d.d.s. 9684 del 26 giugno 2024 – ammissione a finanziamento di 32 domande ammesse con riserva con d.d.s. n. 7909 del 3 giugno 2025 «Ammissione a finanziamento con riserva di 32 domande con esito istruttorio positivo di cui al d.d.s. n. 7605 del 29 maggio 2025 «Approvazione dei nuovi esiti istruttori a seguito di revisione delle istruttorie di cui agli allegati 3 e 4 del decreto n. 2706/2025» . . . . . .183

**Comunicato regionale 1 luglio 2025 - n. 72**
Pubblicazione della proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana, in applicazione della procedura di cui all'allegato A del d.d.u.o. n. 18383 del 13 dicembre 2019 (BURL serie ordinaria n. 51 del 20 dicembre 2019) . . . . . .186

**Avviso di rettifica**
**Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda - D.d.u.o. 25 giugno 2025 - n. 9048: "2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 - OP1 - OS 1.1- Asse 1 – Azione 1.3.3. «Sostegno agli investimenti delle PMI» e Azione 1.1.3. «Sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione» – Approvazione del bando «Next Fashion» (ai sensi della d.g.r. XII/4404 del 20 maggio 2025), in attuazione dell'Aiuto SA.119248 comunicato in esenzione da notifica alla commissione europea", pubblicato sul BURL n. 27 SEO del 30 giugno 2025**

Al provvedimento sopra citato, erroneamente per un malfunzionamento informatico, non è stato pubblicato l'allegato A.

Si provvede, pertanto, a pubblicare l'allegato A parte integrante e sostanziale dell'atto.

——— • ———

***Allegato A***

**REGIONE LOMBARDIA**

**PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027**

**ASSE 1 - "UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE"**

**OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 "RAFFORZARE LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI E LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO NELLE PMI, ANCHE GRAZIE AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI"**

**AZIONE 1.3.3. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI E**

**AZIONE 1.1.3. SOSTEGNO ALL'ATTUAZIONE DI PROGETTI COMPLESSI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE**

# BANDO

# NEXT FASHION

***IN ATTUAZIONE DELL'AIUTO SA.119248 COMUNICATO IN ESENZIONE DA NOTIFICA ALLA COMMISSIONE EUROPEA***

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE ..... 4
A.1 Finalità e obiettivi ..... 4
A.2 Riferimenti normativi ..... 4
A.3.a Soggetti beneficiari ..... 7
A.3.b Disposizioni per il Partenariato ..... 8
A.4 Dotazione finanziaria ..... 10
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE ..... 10
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione ..... 10
B.1.a. Fonte di Finanziamento ..... 10
B.1.b. Entità e forma dell'agevolazione (Regime di Aiuto) ..... 10
B.1.c. Regime di aiuto ..... 11
B.2 Progetti finanziabili ..... 12
B.2.a Caratteristiche dei progetti ..... 13
B.2.b Durata dei Progetti ..... 14
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità ..... 15
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO ..... 19
C.1 Presentazione delle domande ..... 19
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse ..... 22
C.3 Istruttoria ..... 23
C.3.a Modalità e tempi del procedimento ..... 23
C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande ..... 23
C.3.c Valutazione delle domande ..... 23
C.3.d Integrazione documentale ..... 26
C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria ..... 27
C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione ..... 27
C.4.a Adempimenti post concessione ..... 27
C.4.b Erogazione dell'agevolazione ..... 28
C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione ..... 30
C.4.d Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi ..... 31
D. DISPOSIZIONI FINALI ..... 32
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari ..... 32
D.1.a Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa ..... 33
D.2 Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari ..... 34
D.3 Proroghe dei termini ..... 35

D.4 Ispezioni e controlli ..... 36
D.5 Monitoraggio dei risultati ..... 36
D.6 Responsabile del Procedimento ..... 37
D.7 Trattamento dati personali ..... 37
D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti ..... 37
D.9 Diritto di accesso agli atti ..... 38
D.10 Clausola Antitruffa ..... 39
D.11 Definizioni e glossario ..... 39
D.12 Allegati ..... 42
*ALLEGATO 1* ..... 43
*ALLEGATO 2 Firma Digitale o Elettronica* ..... 45
*ALLEGATO 3 Istruzioni antimafia* ..... 46
*ALLEGATO 4 Applicazione dell'imposta di bollo* ..... 50
*ALLEGATO 5 Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ai fini della regolarità contributiva* ..... 52

COESIONE ITALIA 21-27 LOMBARDIA | Cofinanziato dall'Unione europea | Regione Lombardia

## A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

### A.1 Finalità e obiettivi

Il bando "NEXT FASHION" (di seguito, per brevità, Bando) intende sostenere progetti di ricerca e sviluppo, finalizzati a sostenere l'innovazione del settore Moda e Accessorio quale elemento essenziale per la competitività del sistema produttivo regionale. Il Bando si inserisce nell'ambito dell'Obiettivo specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi" a valere sull'azione 1.3.3. "Sostegno agli investimenti delle PMI".

Contemporaneamente, il Bando promuove interventi integrati e sinergici tra imprese per la messa a sistema delle competenze strategiche e delle eccellenze presenti sul territorio, al fine di favorire il trasferimento tecnologico e l'adozione di nuove tecnologie da parte del sistema produttivo lombardo, nell'ambito dell'Azione 1.1.3. "Sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione", Obiettivo specifico 1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate".

La Giunta regionale, con Deliberazione n. XII/4404 del 20 maggio 2025, ha approvato i criteri attuativi della misura finalizzata in particolare a:

- promuovere la crescita competitiva del settore Tessile, moda e accessorio attraverso il potenziamento delle attività di ricerca e innovazione tecnologica.
- sostenere investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni, con particolare attenzione a quelle radicali di prodotto o di processo.

### A.2 Riferimenti normativi

Normativa europea:

- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria o GBER) e riporta nell'Allegato A la definizione di PMI;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 852/2020 "Tassonomia per la finanza sostenibile", che introduce il principio DNSH – Do No Significant Harm;
- il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e s.m.i. che stabilisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e in particolare l'art.9 "Addizionalità e finanziamento complementare";

- il Regolamento (UE) n. 1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n.1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di Coesione;

Normativa nazionale:

- Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 "Disciplina dell'imposta di bollo" e s.m.i.;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59" (GU n.99 del 30 aprile 1998) e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- il Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- il Decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.;
- il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di stato";
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- il il D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)";
- il Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.155" e s.m.i.;
- l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi

Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

Normativa regionale:

- La Legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1770 del 24 maggio 2011 avente ad oggetto "Linee Guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazioni e controllo delle garanzie fideiussorie", ai sensi della Legge regionale 23 dicembre 2010, n.19, articolo 5, comma 1 B);
- la Legge regionale n.1 del 1° febbraio 2012, "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 4664 del 23 dicembre 2015 avente ad oggetto "Semplificazione in materia di costi POR FESR 2014-2020: approvazione delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione", così come aggiornata dalla D.G.R. n. 1162 del 23 ottobre 2023;
- la D.G.R. n. 1430 del 27 novembre 2023 "Approvazione dei programmi di lavoro ricerca e innovazione 2024-2025 e del secondo aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia";
- la Legge regionale n.20 del 30 settembre 2020 "Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo" con particolare riferimento all'art. 10 "Modifiche alla L.r. 1/2012";la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: "Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- la D.G.R. n. 6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Fondo Regionale Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia approvato con Decisione di esecuzione C(2022) 5671 il 1agosto 2022 (di seguito per brevità, "il Programma Regionale", "il Programma Regionale 2021-2027" o "PR 2021-2027") e di contestuale approvazione dei documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale martedì 20 giugno 2023 (DCR XII/42), nel quale rientra il pilastro n. 4 "Lombardia Terra di Impresa e di Lavoro", ambito strategico 4.1"Ecosistema imprese", obiettivo strategico 4.1.1 "Sostenere gli investimenti per la transizione green e digitale delle imprese lombarde" e azione 4.1.1.5 "Sostenere la competitività del settore della moda e del settore design"
- il Decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 "PR FESR 2021-2027 - Adozione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)" e s.m.i., aggiornato con decreto 9743 del 27 giugno 2024 e in ultimo con decreto 7621 del 29 maggio 2025;
- la deliberazione n. 4404 del 20 maggio 2025 che approva i criteri attuativi della presente misura agevolativa;

– la Comunicazione alla UE registrata il 3 maggio 2025 con n. SA.119248 del regime di esenzione di cui alla D.G.R. n. 4404/2025 ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

***A.3.a Soggetti beneficiari***

1. Possono presentare domanda di partecipazione partenariati composti da imprese di qualsiasi dimensione, di cui almeno una PMI (ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. di seguito, il Regolamento GBER).

2. I Partenariati che presentano domanda di partecipazione devono essere formalizzati mediante uno specifico Accordo di Partenariato come da fac-simile reso disponibile su Bandi e Servizi e devono avere le seguenti caratteristiche:

   a) essere composti da un minimo di 3 Partner e fino a un massimo di 6 Partner,

   b) avere come Partner almeno una PMI (definita come da Allegato I del Regolamento GBER);

   c) i Partner devono essere autonomi tra loro ai sensi delle previsioni di cui all'Allegato I, articolo 3 del Regolamento GBER;

   d) ciascuna impresa Partner non può, singolarmente, sostenere più del 70% delle spese ammesse per il Progetto;

   e) ciascun un Partner (identificato da univoco codice fiscale) può far parte di un unico Partenariato, partecipando cioè alla presentazione di un unico Progetto o come Capofila o come Partner.

3. I Partner devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando:

   a) essere regolarmente costituiti, iscritti e dichiarati attivi nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale); le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell'analogo Registro delle Imprese ove esistente;

   b) avere una Sede operativa in Lombardia (rilevabile da visura camerale) presso cui svolgere le attività del Progetto, o costituirne una in Lombardia (rilevabile da visura camerale) entro la data di richiesta della prima erogazione (anticipo o saldo); le spese non sostenute nella/e Sede/i operativa/e dichiarata/e non saranno ammesse all'Agevolazione e non saranno riconosciute valide in sede di rendicontazione;

   c) dichiarare di assicurare la copertura dei costi di gestione e di manutenzione degli investimenti, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria, per un periodo di almeno 3 (tre) anni se PMI o di almeno 5 (cinque) anni se Grandi imprese, a decorrere dal pagamento finale del saldo".

4. Il requisito della dimensione di impresa deve essere mantenuto sino alla data di concessione dell'Agevolazione, ai fini della determinazione dell'intensità di aiuto di cui all'articolo B.1.b comma 2;

5. Sono esclusi dall'Agevolazione i Partner che:

a) siano attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'articolo 7 c. 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i., ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2025 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2024 in vigore dal 01/04/2025);

b) siano attivi nei settori esclusi di cui all'articolo 1 del Regolamento GBER;

c) rientrino, a livello di codice primario nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2025 e successivo aggiornamento;

d) siano imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento GBER;

e) non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità della domanda di partecipazione (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità), ove applicabile;

f) non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile.

### *A.3.b Disposizioni per il Partenariato*

1. All'interno dei Partenariati deve vigere l'effettiva collaborazione tra i Partner per la realizzazione delle attività relative al Progetto. La prestazione di servizi di ricerca e la messa a disposizione di personale qualificato da parte di soggetti esterni al Partenariato non sono considerate forme di collaborazione effettiva.

   Il Partenariato deve essere formalizzato mediante specifico Accordo di Partenariato, che dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i Partner e caricato nella piattaforma Bandi e Servizi in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando di cui al successivo articolo C.1.

   Non sono ammissibili altre forme di aggregazione tra Partner, differenti dal predetto Accordo di Partenariato che deve necessariamente prevedere:
   - l'indicazione del Partner capofila, responsabile dell'attività di coordinamento progettuale e monitoraggio amministrativo nei confronti di Regione Lombardia, con il compito di ottemperare agli oneri procedurali stabiliti dal bando per la presentazione del progetto, nonché agli oneri di trasmissione a Regione Lombardia attraverso la piattaforma Bandi e Servizi della domanda di partecipazione al bando e di tutta la documentazione inerente;
   - l'indicazione del ruolo e delle responsabilità di ciascun Partner nella realizzazione del Progetto;
   - la chiara definizione degli aspetti relativi alla proprietà, utilizzo e diffusione dei risultati del Progetto;
   - l'obbligo a non venir meno all'accordo stesso e agli impegni in esso contenuti, in caso di ammissione all'agevolazione.

2. Il ruolo di Capofila può essere assunto da qualsiasi Partner che nello specifico deve provvedere a:
   a) compilare la domanda di partecipazione al bando sulla piattaforma Bandi e Servizi ed inviarla come specificato al successivo articolo C.1 per conto di tutto il Partenariato;
   b) realizzare le attività del Progetto di propria competenza dettagliate nell'Accordo di Partenariato e nella scheda tecnica di Progetto;
   c) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal presente bando e dagli atti ad esso conseguenti e curare la trasmissione della stessa a Regione Lombardia;
   d) coordinare le attività di realizzazione del Progetto, di rendicontazione e di richiesta delle tranche di erogazione in capo a ciascun Partner e curarne la trasmissione a Regione Lombardia;
   e) coordinare i flussi informativi verso Regione Lombardia laddove richiesto nel presente bando (in fase di accettazione, richiesta eventuale di anticipo, richieste di variazione, rendicontazione intermedia, rendicontazione finale e trasmissione dei dati di monitoraggio S3 e di monitoraggio in caso di modifica delle tempistiche del cronoprogramma della spesa);
   f) monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del Partenariato e/o sulla realizzazione del Progetto;
   g) fornire tutte le informazioni e le integrazioni, anche di natura documentale, previste dal presente bando, di cui dovesse sorgere la necessità in qualsiasi fase operativa del Progetto.

3. Ciascun Partner deve provvedere a:
   a) predisporre tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e metterla a disposizione del Partner Capofila nei tempi previsti dal presente bando;
   b) realizzare le attività del Progetto di propria competenza dettagliate nell'Accordo di Partenariato e nella scheda tecnica di Progetto;
   c) favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al Partner Capofila, agevolando le attività di coordinamento dell'avanzamento delle attività, di monitoraggio, di accettazione, di rendicontazione e trasmissione delle richieste delle tranche;
   d) laddove previsto, presentare idonea garanzia fidejussoria per la quota di propria competenza ai fini dell'erogazione dell'anticipo secondo le modalità indicate al successivo articolo C.4.b;
   e) impiegare in modo coerente ed efficiente le risorse finanziarie ottenute ai fini dello svolgimento delle attività di propria competenza nell'ambito della realizzazione del Progetto;
   f) garantire la massima integrazione e collaborazione effettiva e sinergica con gli altri Partner in modo da ottenere la completa realizzazione del Progetto;
   g) ottemperare agli obblighi previsti in capo ai Partner beneficiari dell'Agevolazione stabiliti nell'articolo D.1 del bando.

4. I Partner non possono subire variazioni societarie con modifica di codice fiscale o rinunciare al contributo prima della concessione dell'agevolazione, pena l'inammissibilità dell'intero Partenariato.

5. Le variazioni societarie in continuità dei Partner (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione, ecc.) e le modifiche della dimensione di impresa che intervengono successivamente alla data del decreto di concessione dell'Agevolazione non hanno impatto sull'Agevolazione già concessa e sul requisito della composizione del Partenariato di cui all'articolo A.3.a comma 2 lettera a).

### *A.4 Dotazione finanziaria*

1. La dotazione finanziaria del bando è pari a euro 13.000.000,00 (tredicimilioni/00) e trova copertura nelle annualità di bilancio indicate nella D.G.R. n. 4404/2025 e s.m.i. di stanziamento delle risorse.

   La dotazione può essere aumentata, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

## *B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE*

### *B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione*

L'agevolazione regionale viene concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto.

#### *B.1.a. Fonte di Finanziamento*

1. Il presente bando è finanziato con risorse dell'Asse I del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia e, in particolare:

   - Azione1.3.3: € 10.000.000
   - Azione 1.1.3: € 3.000.000

   alle quali il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale concorre con percentuali diverse, così come indicate nella D.G.R. n. 4404/2025 e s.m.i.

   La dotazione a valere sull'azione 1.3.3 finanzia esclusivamente le PMI.

   La dotazione a valere sull'azione 1.1.3 sarà prioritariamente utilizzata per il finanziamento delle Grandi Imprese e dell'attività di ricerca esclusivamente svolta dalle stesse.

#### *B.1.b. Entità e forma dell'agevolazione (Regime di Aiuto)*

1. L'Agevolazione è concessa ed erogata sotto forma di Contributo a fondo perduto nel rispetto delle seguenti percentuali massime di intensità di aiuto (determinate in base alla dimensione d'impresa e alla tipologia di attività di Progetto):

   a) Piccole imprese: fino al 60% delle spese ammesse per attività di Sviluppo Sperimentale,

   b) Medie imprese: fino al 50% delle spese ammesse per attività di Sviluppo Sperimentale,

c) Grandi imprese: fino al 40% delle spese ammesse sia per le attività di Ricerca Industriale sia per le attività di Sviluppo Sperimentale.

| **Intensità di aiuto per tipologia di attività e di soggetto in percentuale delle spese ammesse** | **Piccole imprese** | **Medie imprese** | **Grandi Imprese** |
|---|---|---|---|
| **Ricerca industriale**: percentuale base 50% | N.A. | N.A. | fino a 40% |
| **Sviluppo sperimentale**: percentuale base 25% a cui aggiungere le seguenti maggiorazioni:<br>- 20% per le Piccole imprese<br>- 10% per le Medie imprese<br>- 15% per tutte le tipologie di imprese a condizione che il Progetto di R&S preveda la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili | fino a 60% | fino a 50% | fino a 40% |

2. L'Agevolazione concessa a ciascun Partenariato beneficiario non potrà essere superiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e, all'interno di questo massimale, l'Agevolazione massima complessivamente concedibile alle Grandi imprese non può superare i 300.000,00 (trecentomila) euro.

3. L'intensità di aiuto è pari a quanto indicato nella tabella riportata al precedente comma 1 a condizione che il Progetto preveda una collaborazione effettiva tra imprese, di cui almeno una PMI, e nessuna impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili. Qualora, a seguito della verifica della rendicontazione di cui al successivo articolo C.4.b oppure a seguito dei controlli di cui al successivo articolo D.4, vengano meno i requisiti di cui sopra è prevista la decadenza parziale per tutti i Partner beneficiari pari alla quota di maggiorazione del 15% dell'Agevolazione concessa a titolo di Contributo per le attività di Sviluppo Sperimentale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 25 punto 6 lett. b), i), primo trattino del Regolamento GBER.

### *B.1.c. Regime di aiuto*

1. Le Agevolazioni sono concesse:
   a) Per tutte le imprese richiedenti, nel rispetto del Regolamento GBER e, in particolare, nell'alveo dell'articolo 25 e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettere a) e b) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
   b) In particolare, per le PMI nei limiti stabiliti dall'articolo 25, comma 2, lett. c); comma 3, lett. a), b), d) ed e), comma 5 lett. c), comma 6 lett. a) lett. b) primo alinea del Regolamento GBER sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili fino al 50% per le medie imprese e fino al 60% per le piccole imprese;
   c) In particolare, per le Grandi imprese nei limiti stabiliti dall'articolo 25, comma 2, lett. b) e c); comma 3, lett. a), b), d) ed e), comma 5 lett. b) e lett. c), comma 6 lett. b) primo alinea del Regolamento GBER sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili fino al 40%.

2. Le Agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle

concesse a titolo "de minimis", nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento.

In ogni caso, per le agevolazioni di cui al presente provvedimento vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241.

Per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento, nel rispetto della normativa vigente e della regolamentazione di riferimento.

In ogni caso non è ammessa a finanziamento la spesa che concorre, anche in quota parte, alla realizzazione di un progetto a valere su risorse PNRR.

3. Ciascun soggetto richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
   - attesti di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
   - attesti di non essere operante nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
4. Nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 del Regolamento GBER, il presente bando non limita la possibilità per i Partner beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti dal Progetto.
5. Le Agevolazioni sono concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti (RNA) in attuazione della L. n. 234/2012 e del Decreto n. 115/2017.

### *B.2 Progetti finanziabili*

Per la realizzazione delle finalità del presente bando, ciascun Progetto deve:

a) avere ad oggetto attività di Sviluppo Sperimentale, ed eventualmente di Ricerca Industriale, nel settore "Tessile, Moda e Accessorio" finalizzate allo sviluppo di modelli e soluzioni innovative nell'ambito della produzione, del commercio e di servizi efficienti e sostenibili;

b) afferire a una delle 27 macrotematiche degli 8 ecosistemi (legati alla centralità della persona e dei relativi bisogni in attuazione della L.R. 29/2016) della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027 di cui alla DGR 27 novembre 2023, n. 1430, che ha approvato i programmi di lavoro ricerca e innovazione 2024-2025 e il secondo aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia";

c) rispettare gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH (Do No Significant Harm) per le azioni 1.1.3 e 1.3.3, secondo le modalità indicate al successivo articolo B.3 comma 5.

***B.2.a Caratteristiche dei progetti***

1. Sono ammissibili i Progetti che comportino attività di Sviluppo Sperimentale, eventualmente integrate da una componente di Ricerca Industriale. L'eventuale attività di Ricerca Industriale è riservata ai partner Grandi imprese.

2. I progetti, finalizzati allo sviluppo di modelli e soluzioni innovative nell'ambito della produzione, del commercio e di servizi efficienti e sostenibili, possono riguardare i seguenti ambiti tematici o ambiti direttamente correlati a:

- upcycling, inteso come concetto esteso e connesso al recycling;
- sviluppo di archivi digitali aperti a ricercatori e studenti del settore moda;
- rigenerazione degli stock;
- realizzazione di materiali innovativi e/o utilizzo innovativo di materiali, anche con riferimento a dispositivi di protezione personale e/o automazione e connettività sulla pelle.

3. Ciascun Progetto deve altresì:
   a) essere realizzato nell'ambito della/e Sede/i operativa/e ubicata/e in Lombardia dichiarata/e da ogni impresa Partner in sede di domanda di partecipazione o al più tardi entro la data di richiesta della prima erogazione; a tale/i Sede/i operativa/i deve/devono afferire le spese sostenute e rendicontate per la verifica dell'ammissibilità;
   b) prevedere un importo di spese ammissibili non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
   c) essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando.

4. Non sono ammissibili Progetti riconducibili alle seguenti esclusioni previste dall'articolo 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i.:
   a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
   b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
   c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
   d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
   e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
   f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
   g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:

- la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
  - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
  - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
  - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
- gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
- gli investimenti in:
  - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici;
  - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

5. Non sono altresì ammissibili Progetti riconducibili ad apparecchi da gioco d'azzardo (di cui all'articolo 4 comma 4 della L.r. n. 8 del 21 ottobre 2013).

6. Con riferimento al requisito della verifica climatica di cui all'art. 73 paragrafo 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e di cui agli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021-2027 del DPCoe, Mase, JASPERS del 6 ottobre 2023, i Progetti non sono soggetti a tale verifica, in quanto non finanziano interventi relativi a costruzione di "nuovi edifici" o di "ristrutturazione importante" di edifici esistenti.

### *B.2.b Durata dei Progetti*

1. Le date previste di inizio e termine del Progetto devono essere indicate al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando e devono corrispondere al cronoprogramma contenuto nella Scheda tecnica.

   La data prevista di inizio progetto deve essere successiva alla data di invio al protocollo della domanda di partecipazione e deve precedere o coincidere con la data di avvio dei lavori[1].

   Il Progetto deve concludersi entro il **termine ultimo** per la realizzazione dell'operazione, ossia 24 (ventiquattro) mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione. Entro tale termine, una differenza di oltre 6 (sei) mesi rispetto al cronoprogramma originale dovrà essere motivata nella Relazione finale di Progetto e accompagnata da un cronoprogramma aggiornato delle attività.

[1] per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014 e ss.mm.ii., si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

2. È fatta salva la possibilità di richiedere una sola proroga fino a 6 (sei) mesi aggiuntivi, decorrenti dal termine ultimo per la realizzazione dell'operazione. Tale istanza rientra tra le variazioni di Progetto e può essere autorizzata dal Responsabile di Procedimento, a fronte di motivata richiesta presentata dal Partner Capofila, nei termini e con le modalità al successivo articolo D.3.

### *B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità*

1. Sono ammissibili le spese sostenute dai Partner, ritenute pertinenti con il Progetto presentato e direttamente imputabili alle attività di Sviluppo Sperimentale e Ricerca Industriale previste nel Progetto medesimo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato e sui fondi SIE.

2. Le spese, ai sensi dell'articolo 25 paragrafo 3 del Regolamento GBER e degli artt. 53 e 55 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

   a) spese di personale, rendicontabili mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla D.G.R. n. 4664 del 23 dicembre 2015, così come aggiornata dalla D.G.R. n. 1162 del 23 ottobre 2023, in funzione delle rispettive ore effettivamente lavorate sul progetto, valorizzate in base al costo unitario standard orario pari a euro 36,42; le spese di personale rendicontabili devono essere relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché impiegati per la realizzazione del Progetto; per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo continuativo rendicontato a partire dal primo mese di lavoro più i successivi 11 mesi) comprensive di eventuali ore lavorate dal medesimo addetto su altri progetti rendicontati su altri bandi con gli stessi costi standard;

   b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l'intera quota delle strumentazioni ed attrezzature utilizzate per il Progetto quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del Progetto stesso – in base ai costi di ammortamento calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia; nel caso di beni acquisiti in leasing finanziario, sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per il Progetto con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese;

   c) i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto;

   d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al Progetto; tali costi sono calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria pari al 20%, applicata al totale dei costi ammissibili del Progetto di cui alle precedenti lettere da a) a c).

3. Valgono, inoltre, i seguenti criteri:

   a) le spese di cui al precedente comma 2 sono ammesse al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo (ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dai Partner beneficiari e non siano

in alcun modo recuperabili dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Partner beneficiari sono assoggettati);

b) le spese devono essere riferite ad attività avviate tra la data di "avvio dei lavori", coincidente o successiva alla data di inizio del progetto e la data di termine del Progetto, anche considerando l'eventuale proroga; come "avvio dei lavori", ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 23 del Regolamento GBER, si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (es: prima ora di lavoro effettiva svolta dal personale assegnato al progetto come risultante dai timesheet compilati e caricati a sistema in fase di rendicontazione, ordine d'acquisto, contratto, documento di consegna etc.), a seconda di quale condizione si verifichi prima;

c) le spese, per essere ammissibili, devono essere riconducibili alla/e Sede/i operativa/e presente/i in Lombardia dichiarata/e quale/i sede/i di realizzazione del Progetto; le spese di personale, anche con riferimento al lavoro agile nel rispetto della normativa vigente, sono ammissibili qualora dal cedolino o altra documentazione equipollente, atta ad attestare la sussistenza di un rapporto di lavoro fra il Partner beneficiario ed il personale imputato, sia riscontrabile che il personale afferisca alla/le Sede/i operativa/e del Partner beneficiario, dichiarata quale/i Sede/i operativa/e di realizzazione del Progetto stesso nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di attuazione e rendicontazione di cui al successivo comma 6;

d) le spese, per essere ammissibili, devono

1. essere riferite a titoli di spesa e fatture con data di emissione compresa tra la data di avvio dei lavori e la data di chiusura del progetto, intesa come data di richiesta dell'erogazione, se precedente alla data di termine ultimo per la realizzazione del progetto. Le spese devono anche essere quietanzate (con giustificativo di pagamento) entro gli stessi termini

oppure

2. essere riferite a titoli di spesa e fatture con data compresa tra l'avvio dei lavori e la data di termine ultimo per la realizzazione del Progetto oppure entro la data indicata nel provvedimento di concessione di eventuale proroga. In questo caso tutte le spese dovranno essere rendicontate e, nel caso di spese rendicontate a costi reali, quietanzate (con giustificativo di pagamento) entro 90 giorni dalla data di termine ultimo per la realizzazione del Progetto, compresa l'eventuale proroga.

In entrambi i casi come data di quietanza farà fede la data di valuta dell'operazione; per le spese di personale la spesa sostenuta corrisponde alle ore effettivamente lavorate sul Progetto ammesso ad Agevolazione.

4. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) nell'ambito delle spese di personale di cui al precedente comma 2 lettera a) sono esclusi i contratti di tirocinio e stage;

b) le ore lavorate (nell'ambito della voce a) "spese di personale" di cui al precedente comma 2) per attività diverse da quelle di Sviluppo Sperimentale e Ricerca Industriale come, ad esempio, la promozione, diffusione dei risultati del Progetto o attività amministrative;

c) correlate all'acquisto di mezzi targati;

d) relative alla formazione del personale;

e) connesse a commesse interne;

f) le spese effettuate e/o fatturate al Partner beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento, così definito ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza o ancora altri elementi di collegamento o vincolo o collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela) o le spese che siano effettuate e/o fatturate al Partner beneficiario da soci (persone fisiche o giuridiche) e/o amministratori e/o personale dipendente del Soggetto beneficiario stesso; in sede di rendicontazione, di cui al successivo articolo C.4.c, il Partner beneficiario deve presentare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, la cui veridicità è oggetto di verifica in sede di ispezioni e controlli di cui all'articolo D.4 del presente bando;

g) la fatturazione delle prestazioni tra Partner dello stesso Partenariato oppure da parte di persone fisiche aventi rapporti di cointeressenza con imprese appartenenti a uno stesso raggruppamento d'imprese a cui i Partner di progetto sono riconducibili.

h) le spese relative ad adeguamenti e ad obblighi di legge;

i) le spese per costruzione di nuovi edifici;

j) le spese relative a manutenzioni straordinarie, adeguamenti infrastrutturali e "ristrutturazioni importanti"[2];

k) le spese per manutenzione ordinaria di strumenti ed attrezzature e servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento;

l) in attuazione dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i. e con riferimento alla voce di spesa di cui alla lettera b) del precedente comma 2, le spese relative a produzione, trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili eccetto:
   - la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
     - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
     - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;

[2] Per "ristrutturazione importante" si rimanda alla definizione riportata negli "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027" del DPCoe - MASE – JASPERS (6 ottobre 2023): "Per gli interventi di efficienza energetica, in coerenza con quanto definito nel Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD16), è da considerarsi "ristrutturazione importante" quella che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Per tutte le altre ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre finalità), si considera come "ristrutturazione importante" un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell'edificio. I progetti integrati che prevedano sia interventi di efficientamento energetico sia altri interventi strutturali/funzionali, rientrano nella fattispecie "ristrutturazione importante" qualora il progetto interessi almeno il 25% della volumetria complessiva dell'edificio."

- investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;

– gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;

– gli investimenti in:
  - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
  - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

  Oltre alle eccezioni sopra richiamate, la spesa di cui al predetto articolo 7 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i. è ammissibile solo qualora il Partner possa dimostrare (con adeguato supporto tecnico, da tenere agli atti) che per raggiungere la finalità del Progetto non esistono sul mercato tecnologie che siano conformi con le condizioni previste dall'esclusione (non viene considerata ammissibile una motivazione tecnica basata sul mero costo delle tecnologie); nel caso in cui solo quota parte di una spesa rientri nel caso di esclusione, è possibile ammettere la restante quota parte della spesa;

m) le spese per incarichi relativi a servizi di carattere continuativo o periodico connessi ad attività ordinarie, quali ad esempio la consulenza fiscale, la consulenza legale, la pubblicità;

n) i costi relativi ad attività orientate alla commercializzazione (ad es: allestimento punti vendita, sviluppo piattaforme di vendita on line, etc.);

o) gli oneri finanziari quali deprezzamenti e passività, interessi di mora, interessi passivi, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;

p) le spese di trasporto e spedizione se non ricomprese nella fattura di acquisto;

q) i dazi doganali;

r) le spese di viaggio (trasferte e alloggio);

s) le spese fatturate con un importo imponibile complessivo per ciascuna fattura inferiore a € 1.000,00 (mille/00).

5. Le spese rilevanti ai fini del rispetto del DNSH sono quelle relative a strumentazioni e apparecchiature di cui al comma 2 lettera b) del presente articolo. Tali spese sono da ritenersi conformi al DNSH, e pertanto ammissibili se, nel caso di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche come classificate nell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del D.lgs. n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto, il produttore (ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.49/2014) sia iscritto al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (https://www.regi-stroaee.it).

   Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di adesione al bando e di rendicontazione. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di rendicontazione e di controlli.

6. Il dettaglio relativo alle singole voci di spesa ammissibili nonché ai criteri e alle regole per la rendicontazione viene trattato nelle "Linee guida di attuazione e rendicontazione" disponibili nella sezione dedicata al Bando "Next Fashion" nell'apposita sezione di Bandi e Servizi, sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea (https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/bandi#).

## C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

### C.1 Presentazione delle domande

1. Il Partner Capofila, individuato nell'Accordo di Partenariato, presenta domanda di partecipazione al bando, in nome e per conto del Partenariato stesso, esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10.30 del 16 settembre 2025 sino alle ore 15.00 del 17 novembre 2025.

2. Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto, che è reso disponibile all'interno della piattaforma Bandi e Servizi alla data di apertura del bando.

   Prima di presentare la domanda di partecipazione al bando, tutti i Partner del Partenariato devono procedere con la profilazione e registrazione alla piattaforma Bandi e Servizi.

3. L'accesso a Bandi e Servizi per la presentazione della domanda di partecipazione può essere effettuato esclusivamente dal Partner Capofila:
   a) avente codice fiscale italiano tramite:
      i. identità digitale SPID;
      ii. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo;
   b) non avente codice fiscale italiano, tramite credenziali di accesso appositamente rilasciate.

4. Solo per i soggetti di cui al precedente comma 3 lettera b), la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del Partner Capofila deve:
   a) in fase di registrazione: registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi e Servizi;
   b) in fase di profilazione:
      i. compilare le informazioni anagrafiche del Partner Capofila;
      ii. allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo del Partner Capofila, che rechi le cariche associative.

   Segue una fase di validazione delle informazioni di registrazione e profilazione, che può richiedere fino a 16 ore lavorative, durante la quale non è possibile operare sulla piattaforma.

5. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno della piattaforma Bandi e Servizi è a esclusiva cura e responsabilità di ciascun Partner del Partenariato.

6. Al fine dell'inoltro online della domanda, il Partner Capofila deve provvedere a indicare nella domanda un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti il bando e ad allegare la seguente documentazione anch'essa caricata elettronicamente sulla piattaforma Bandi e Servizi:

   con riferimento al Progetto:

   a) **Accordo di Partenariato**, secondo il facsimile reso disponibile su Bandi e Servizi, sottoscritto con firma digitale o elettronica qualificata del legale rappresentante (o procuratore) di ciascun Partner datata precedente alla presentazione della domanda;

   b) **scheda tecnica di Progetto**, contenente elementi tecnici e di dettaglio e del **cronoprogramma delle attività di Progetto**, nonché dell'elenco per ciascun Partner delle professionalità coinvolte, delle loro competenze e ruolo; la scheda tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale o elettronica qualificata o firma elettronica avanzata del legale rappresentante (o procuratore) del Partner Capofila ma non necessita di apposizione di firma in caso di domanda di partecipazione al bando presentata tramite SPID o CNS o CIE del legale rappresentante del Partner Capofila risultante iscritto nel Registro Imprese ed identificato mediante Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o CNS o CIE;

   c) curricula vitae di non più di 2 pagine (in formato A4 carattere di dimensione 10) dei componenti del team elencati nella scheda tecnica del Progetto; saranno oggetto della valutazione di merito di cui al successivo articolo C.3.c solo le prime due pagine di ciascun curriculum vitae (eventuali pagine successive non saranno prese in considerazione ai fini della predetta valutazione);

   con riferimento a ciascun Partner:

   a) ove applicabile[3], moduli antimafia scaricati dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilati, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in materia antimafia, e completi dei documenti di identità, in corso di validità, dei dichiaranti;

   b) modulo per il calcolo della dimensione d'impresa, secondo il facsimile reso disponibile su Bandi e Servizi;

   c) modulo dichiarazioni Partner impresa sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte del legale rappresentante (o procuratore) del Partner;

   d) solo in caso di sottoscrizione della documentazione da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante del Partner richiedente, copia della procura ai sensi di legge, di un documento d'identità e del codice fiscale del procuratore;

   e) eventuale documentazione comprovante il possesso di un sistema di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto (ad esempio registrazione EMAS, certificazione ISO 14001 e ISO 50001, marchio Ecolabel, Made Green in Italy),

[3] I moduli antimafia dovranno essere allegati solo nei casi in cui l'Agevolazione richiesta per singolo Partner sia superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00). Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

per l'attribuzione del relativo criterio di premialità previsto nella griglia di valutazione dei Progetti di cui al successivo articolo C.3.c.;

f) documentazione relativa al bilancio:

per i soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio (ad esempio, S.r.l., S.p.A., SAPA, SCARL, ecc…), eventuale copia del bilancio approvato (comprensivo del verbale di approvazione dell'Assemblea dei soci e relativi allegati) qualora l'ultimo bilancio di esercizio sia stato approvato ma non depositato alla data di presentazione della domanda;

per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio in regime di contabilità ordinaria: ultime due situazioni economico-patrimoniali complete di scritture di rettifica e assestamento, firmate digitalmente o elettronicamente e ultime due dichiarazioni fiscali dei redditi complete di ricevuta di presentazione;

per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio in regime di contabilità semplificata: ultime due dichiarazioni fiscali dei redditi complete di ricevuta di presentazione.

Nell'apposita sezione di Bandi e Servizi verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente bando.

7. Costituisce causa di irricevibilità della domanda la presenza nel Partenariato di un Partner (identificato da univoco codice fiscale) che parteci ad altro Partenariato con una domanda di contributo inviata al protocollo in data antecedente.

8. Qualora la compilazione della domanda sia effettuata direttamente dal legale rappresentante del Partner Capofila così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 6, il Partner Capofila deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema che viene archiviato nel fascicolo della domanda. Qualora la compilazione della domanda sia effettuata dal legale rappresentante del Partner Capofila che al momento della compilazione non è ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese oppure da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del Partner Capofila o da Partner Capofila residente negli Stati esteri senza Sede operativa italiana, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 6, il Partner Capofila deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema e riallegarlo su Bandi e Servizi previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte del rappresentante legale (o procuratore) del Partner Capofila stesso. In caso di firma da parte di un procuratore, occorre altresì allegare copia della procura ai sensi di legge, di un documento d'identità e del codice fiscale del procuratore.

9. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando deve essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme

elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.

10. La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. – o valore stabilito dalle successive normative.

    A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il Partner Capofila deve procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo (articolo 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. articolo 15 D.Lgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA). Il modulo di presentazione della domanda deve altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione che tutto il Partenariato si trova nella condizione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto tutti i Partner del Partenariato sono soggetti esenti ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. (es. Allegato B ed in particolare per le Società agricole – Allegato B articolo 21 bis, Società cooperative - Allegato B art. 16 e L. n. 427/93 art. 66.6 bis; Cooperative sociali - L. 266/1991 art. 8, ONLUS e federazioni sportive).

11. Le domande sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

    A conclusione della suddetta procedura, la piattaforma Bandi e Servizi rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

    L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al Partner Capofila via posta elettronica, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi, completa del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

12. La domanda trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente bando si considera non ricevibile. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

13. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L.n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

### *C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse*

1. Il presente bando, attivato secondo una procedura a evidenza pubblica di tipo valutativo a graduatoria (D. Lgs. 123/1998 art. 5 comma 2), prevede un'istruttoria delle domande di partecipazione composto da una verifica di ammissibilità formale e una

valutazione di merito. Tale istruttoria si conclude con il decreto di approvazione della graduatoria dei progetti con l'indicazione, per ciascun partner, del contributo massimo concesso.

### *C.3 Istruttoria*

#### *C.3.a Modalità e tempi del procedimento*

1. L'istruttoria delle domande di partecipazione al bando prevede una fase di verifica di ammissibilità delle domande di cui al successivo articolo C.3.b svolta da Finlombarda e, per le domande che la superano, una fase di valutazione tecnica di cui all'articolo C.3.c. a cura di un Nucleo Tecnico di Valutazione, istituito con specifico provvedimento del Direttore Generale della Direzione Turismo, marketing territoriale e moda, che può essere supportato da un'assistenza tecnica selezionata mediante procedura pubblica.

2. L'istruttoria delle domande di partecipazione al bando si conclude con l'adozione del decreto di approvazione della graduatoria finale delle domande ammesse all'Agevolazione e finanziate, ammissibili e non finanziate per esaurimento delle risorse, non ammesse all'Agevolazione, assunto entro un termine massimo di 120 (centoventi) giorni solari e consecutivi decorrenti dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione di cui al precedente articolo C.1 comma 1.

#### *C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande*

1. L'istruttoria formale è finalizzata alla verifica di:
   a) correttezza della modalità di presentazione della domanda;
   b) completezza, regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal presente bando nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo;
   c) corretta composizione del Partenariato e sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Partner richiedenti previsti dal bando;

3. Sono ammessi alla successiva valutazione tecnica solo i Progetti per i quali almeno n. 3 Partner (tra cui devono essere obbligatoriamente presenti il Partner capofila e una PMI) abbiano superato l'istruttoria formale e che garantiscano il rispetto del requisito della soglia minima di spese ammissibili di 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro.

4. In caso di esito negativo, il Responsabile del Procedimento dichiara con proprio provvedimento la non ammissibilità della domanda alla valutazione di cui al successivo articolo C.3.c e provvede a darne comunicazione ai Partner richiedenti per il tramite del Partner Capofila. In caso di esito positivo, la domanda è sottoposta a valutazione tecnica.

#### *C.3.c Valutazione delle domande*

1. Nella valutazione tecnica di merito, il Progetto sarà valutato esclusivamente sulla base delle attività e spese presentate dai Partner che hanno superato l'istruttoria formale, tenuto conto che non sono ammissibili sostituzioni dei Partner della Filiera nel periodo

intercorrente tra la data della presentazione della Domanda e la concessione dell'Agevolazione.

2. La valutazione tecnica di merio si articola in due momenti sequenziali. In primo luogo, viene verificata la coerenza del Progetto presentato rispetto a una delle priorità della Strategia di Specializzazione intelligente (S3) nonché il rispetto dei criteri di ammissibilità dei progetti di cui al precedente articolo B.2.a commi 2 e 5.

3. In caso di esito negativo della verifica della coerenza e del rispetto dei requisiti progettuali di cui al precedente comma 2, il Progetto non viene ammesso alla successiva fase di valutazione e pertanto non viene ammesso all'Agevolazione.

4. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2, si procede alla valutazione tecnica del Progetto sulla base dei seguenti criteri (con un punteggio complessivo massimo attribuibile pari a 100 punti, al netto delle premialità):

| Ambito | Criteri | Elementi di valutazione | Parametri |
|---|---|---|---|
| 1. Qualità dell'operazione (da 0 a 25 punti) | Qualità progettuale in termini di coerenza con gli obiettivi del Programma FESR e del bando attuativo (0-15 punti **con soglia minima pari a 8**) | Coerenza del progetto con gli obiettivi e risultati attesi del Programma FESR e del bando attuativo in termini di potenzialità di migliorare la sostenibilità della filiera moda | Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti) |
| | | | Insufficiente (4 punti) |
| | | | Sufficiente (8 punti) |
| | | | Buono (12 punti) |
| | | | Eccellente (15 punti) |
| | capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo e crescita (0-5 punti) | Qualità tecnologica e capacità di generare effetti in termini di rilancio della competitività | Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti) |
| | | | Insufficiente (1,5 punti) |
| | | | Sufficiente (2,5 punti) |
| | | | Buono (3,5 punti) |
| | | | Eccellente (5 punti) |
| | sostenibilità e coerenza di tempi e costi di realizzazione (0-5 punti) | Pertinenza e congruità delle spese previste e dei tempi di realizzazione in relazione alla capacità di generare effetti in termini di sostenibilità | Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti) |
| | | | Insufficiente (1,5 punti) |
| | | | Sufficiente (2,5 punti) |
| | | | Buono (3,5 punti) |
| | | | Eccellente (5 punti) |
| 2. Grado di innovazione dell'operazione (0 – 40 punti) | Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti (0-20 punti) | Grado di innovazione conseguibile grazie ai risultati di progetto in relazione alla sostenibilità della filiera moda (ambientale, etico/sociale) e all'accessibilità dei prodotti eco-friendly ed etici da parte di ampie fasce di consumatori, i.e. | Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti) |
| | | | Insufficiente (5 punti) |
| | | | Sufficiente (10 punti) |
| | | | Buono (15 punti) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | sostenibilità del rapporto qualità sostenibile/prezzo) | Eccellente (20 punti) |
| | Impatto potenziale sui mercati, sulla competitività delle filiere, delle PMI e sul sistema della ricerca (0-20 punti) | Grado di innovazione conseguibile grazie ai risultati di progetto in relazione al livello eco-friendly e di economia simbiotica (a titolo esemplificativo in termini di riduzione degli scarti, utilizzo di materiali non dannosi per l'ambiente, reintegrazione, utilizzo di materiali riciclati o incremento percentuale dell'utilizzo degli stessi, riutilizzo dei materiali e materia prima seconda). | Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti) |
| | | | Insufficiente (5 punti) |
| | | | Sufficiente (10 punti) |
| | | | Buono (15 punti) |
| | | | Eccellente (20 punti) |
| 3. Qualità dell'organizzazione e capacità dei proponenti (0 – 25 punti) | qualità del team di progetto (0-5 punti) | Esperienze e competenze professionali dei singoli Componenti del Gruppo di Lavoro, adeguate e coerenti con le specifiche funzioni e responsabilità assegnate all'interno del progetto. | Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti) |
| | | | Insufficiente (1,5 punti) |
| | | | Sufficiente (2,5 punti) |
| | | | Buono (3,5 punti) |
| | | | Eccellente (5 punti) |
| | capacità organizzativa tecnica e gestionale in relazione agli obiettivi ed al contenuto dell'intervento (0-20 punti) | Esperienze e competenze dei soggetti proponenti nella gestione di progetti complessi, anche in relazione ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e al grado di complementarietà tra le competenze coinvolte | Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti) |
| | | | Insufficiente (5 punti) |
| | | | Sufficiente (10 punti) |
| | | | Buono (15 punti) |
| | | | Eccellente (20 punti) |
| 4. Qualità e capacità economico-finanziaria (da 0 a 10 punti con soglia minima pari a 6) | Qualità e capacità economico-finanziaria per concorrere sinergicamente agli obiettivi e ai risultati attesi del progetto (0-10 punti **con soglia minima pari a 6**) | adeguatezza dei partner e del Capofila, in relazione all'apporto di mezzi propri al progetto, anche in termini di macchinari e strumentazione in uso. | Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti) |
| | | | Insufficiente (3 punti) |
| | | | Sufficiente (6 punti) |
| | | | Buono (8 punti) |
| | | | Eccellente (10 punti) |
| **Totale punteggio massimo assegnabile al netto delle premialità** | | | **100,00 Punti** |

5. Il punteggio di premialità (assegnabile cumulativamente fino ad un massimo di 2 punti complessivi) si aggiunge al punteggio di valutazione, ma non partecipa al raggiungimento della valutazione minima per la ammissibilità di cui al successivo comma 6 lettera b).

| | |
|---|---|
| **Premialità/criteri aggiuntivi** | |
| **Sostenibilità ambientale:** Adesione di almeno un partner a sistemi di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto (ad esempio registrazione EMAS, certificazione ISO 14001 e ISO 50001, marchio Ecolabel). Tale adesione deve essere valida al momento della presentazione della domanda e attestata mediante la presentazione della documentazione comprovante il possesso del requisito, ossia la certificazione dell'ente accreditato. | 2 |
| **Rilevanza della componente femminile e giovanile**: presenza in almeno uno dei partner al momento di presentazione della domanda di una percentuale maggiore o uguale del 50% della compagine sociale come componente femminile e/o giovanile (inferiore o pari a 35 anni) | 2 |
| ***Totale*** | ***4*** |

6. Per essere ammissibili all'Agevolazione, i Progetti devono comunque conseguire:
   a) un punteggio sufficiente nel criterio "Qualità progettuale" (Ambito Qualità dell'operazione) e nell'ambito del criterio "Qualità e capacità economico-finanziaria";
   b) un punteggio minimo complessivo nella valutazione pari a 50 punti al netto delle premialità.

7. In caso di parità di punteggio finale tra i Progetti, le domande vengono ordinate in graduatoria per punteggio complessivo (comprensivo delle premialità) secondo i seguenti ambiti dei criteri di valutazione, elencati in ordine di priorità:
   a) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Grado di innovazione dell'operazione";
   b) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Qualità dell'operazione";
   c) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Qualità dell'organizzazione e capacità dei proponenti";
   d) ordine cronologico di presentazione delle domande.

8. Nell'ambito della valutazione di merito delle domande, viene altresì valutata la coerenza delle spese di Progetto indicate in domanda, con eventuale revisione e decurtazione delle stesse in termini di rideterminazione degli importi e riduzione delle spese ammissibili e dell'Agevolazione concedibile finale. Qualora venisse riscontrato in fase di valutazione di merito che l'importo delle spese ammissibili finali di Progetto sia inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) oppure che l'importo delle spese ammissibili finali per singolo Partner sia superiore al 70% dell'importo complessivo finale del Progetto, il Progetto non viene ammesso all'Agevolazione.

9. La proposta di graduatoria su base comparata approvata dal Nucleo di valutazione è rimessa al responsabile del procedimento per la fase di concessione.

### *C.3.d Integrazione documentale*

1.Regione Lombardia e Finlombarda SpA si riservano la facoltà di richiedere al partner Capofila chiarimenti e integrazioni che si rendessero necessari.

2.Laddove il bando prevede un termine per adempiere, in caso di documentazione incompleta o mancante nei termini indicati, viene assegnato un ulteriore termine non superiore a 15 giorni solari e consecutivi per l'integrazione, pena inammissibilità con riferimento alla presentazione della domanda di contributo e decadenza, relativamente alle altre fasi del

procedimento.

3.Nella fase di valutazione di merito, basata sulla Scheda tecnica di Progetto, potranno essere richiesti chiarimenti a supporto della documentazione già presentata, ma non elementi integrativi.

### *C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria*

1. A conclusione dell'istruttoria di merito, acquisito l'esito della valutazione del Nucleo Tecnico di Valutazione, salvo diverse valutazioni motivate e/o approfondimenti istruttori, si procede alla verifica della regolarità contributiva e antimafia, se applicabili, nonché del requisito della dimensione di impresa di cui al precedente articolo A.3.a comma 4; subordinatamente all'esito positivo di tali verifiche il Responsabile del Procedimento adotta il decreto di approvazione della graduatoria finale delle domande ammesse all'Agevolazione, nonché delle domande ammissibili ma non finanziate per esaurimento delle risorse e delle domande non ammesse all'Agevolazione. Il provvedimento è pubblicato nella sezione di Bandi e Servizi e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea nella sezione bandi https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027.

2. Al fine di ammettere a contributo un progetto parzialmente finanziabile rispetto alle risorse disponibili, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre proporzionalmente il contributo assegnato ai partner.

   Inoltre, al fine di un più efficace utilizzo delle risorse, qualora le richieste di contributo da parte delle grandi imprese eccedessero le risorse disponibili per il finanziamento delle stesse (euro 3 ML) e, al contrario, residuassero risorse per il finanziamento delle PMI partner, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre l'intensità di aiuto delle grandi imprese, riproporzionandolo equamente su tutte le grandi imprese, rispetto al contributo da ciascuna richiesto, i cui progetti, per effetto della finanziabilità delle proprie PMI partner, risulterebbero utilmente collocati in graduatoria.

3. A seguito dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, Regione Lombardia trasmette l'esito dell'istruttoria a ciascun Partner Capofila all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in domanda nonché, in caso di ammissione, la comunicazione dell'entità dell'Agevolazione concessa.

4. In caso di presenza in graduatoria di domande ammissibili ma non finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria, Regione Lombardia si riserva la possibilità di incrementare, con apposito provvedimento, le risorse come previsto nell'articolo A.4 del bando.

### *C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione*

### C.4.a Adempimenti post concessione

1. Il Partner Capofila procede, pena la decadenza dell'intero Partenariato dall'Agevolazione, entro 20 (venti) giorni solari e consecutivi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione, all'accettazione dell'Agevolazione medesima per conto di tutti i Partner beneficiari, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi. Contestualmente deve essere indicata la data di avvio del progetto.

2. Qualora il Capofila non proceda tramite la piattaforma Bandi e Servizi all'accettazione dell'Agevolazione entro il termine di cui al precedente comma 1, il Responsabile del Procedimento procede ai sensi dell'art. C.3.d. comma 2.

**C.4.b Erogazione dell'agevolazione**

1. L'erogazione del contributo avverrà, a scelta del singolo Partner beneficiario, secondo le seguenti modalità:
   - solo per le PMI: in anticipazione facoltativa, richiesta durante lo svolgimento del progetto, seguita da saldo;
   - esclusivamente a saldo.

2. **Anticipo facoltativo, riservato alle PMI:** ciascuna PMI componente del Partenariato può richiedere un anticipo pari al 40% dell'importo concesso nel periodo intercorrente tra la data del **4 giugno 2026 e il 15 luglio 2026**. La richiesta di anticipo deve essere presentata dal Partner Capofila, tramite l'apposito modulo accessibile da Bandi e Servizi, indicando i partner PMI per i quali è richiesta l'anticipazione e il relativo importo. È obbligatoria la presentazione di una Garanzia Fidejussoria, rilasciata da soggetti abilitati (enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), di valore pari all'importo dell'anticipo richiesto.

   La Garanzia Fideiussoria deve essere caricata sulla piattaforma Bandi e Servizi:

   a) in copia digitale, qualora sottoscritta digitalmente o elettronicamente dal contraente (il Partner beneficiario) e dal garante;

   b) in versione scannerizzata, qualora sottoscritto con firma olografa su originale cartaceo da parte di contraente e garante; l'originale dovrà essere consegnato direttamente o trasmesso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a Regione Lombardia all'indirizzo: Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda, Dirigente pro tempore della U.O. marketing territoriale e grandi eventi, Piazza città di Lombardia 1, Milano CAP 20124.

   Inoltre, la Garanzia Fideiussoria deve avere le seguenti caratteristiche:

   a) La fideiussione assicurativa deve essere rilasciata da istituti iscritti all'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Non sono accettate fideiussioni a scalare.

   b) La durata minima della fideiussione deve essere pari ad almeno 36 mesi dalla data di richiesta dell'anticipo.

   c) La fideiussione potrà essere svincolata solo alla liquidazione del saldo.

   d) La garanzia fideiussoria, redatta secondo lo schema di cui alla d.g.r. n. 1770 del 24 maggio 2011, deve prevedere:
      - la chiara indicazione dell'oggetto vale a dire le tipologie di rischio coperte con riferimento al bando;
      - l'obbligo il cui adempimento è garantito dal pagamento di una somma di denaro;
      - l'importo garantito;
      - l'impegno solidale del garante, alla richiesta di Regione Lombardia ed entro i limiti della garanzia, a versare la somma dovuta a seguito dell'incameramento della cauzione;
      - la clausola di "escussione a prima richiesta";
      - le condizioni per l'eventuale rinnovo;

– il foro competente (sempre Milano) con sottoscrizione specifica della clausola.

L'erogazione avverrà entro 80 giorni dalla Richiesta di anticipo, salvo richiesta di integrazioni rispetto alla documentazione trasmessa.

**Saldo finale**: a seguito della presentazione della Richiesta di saldo da parte del Partner Capofila attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, da effettuarsi entro 90 (novanta) giorni solari e consecutivi dalla data di conclusione del Progetto, Regione Lombardia effettua l'erogazione dell'Agevolazione spettante previa verifica:

b) del raggiungimento dei risultati progettuali dichiarati sulla base della relazione finale redatta in base al modello messo a disposizione in Bandi e Servizi;

c) della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, quietanzate e validate, da parte di almeno 2 Partner beneficiari di cui almeno una PMI, relative alle categorie di spese ammissibili di cui al precedente articolo B.3 a supporto della relazione finale del Progetto;

d) di idonea documentazione fotografica atta ad evidenziare che il Progetto sia realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, secondo le modalità individuate al successivo articolo D.1.a;

3. L'erogazione del saldo viene effettuata per ciascun Partner in base alle spese validate e nel rispetto delle intensità di aiuto previste all'articolo B.1.b; in caso di anticipo già erogato, viene corrisposta la differenza tra l'Agevolazione spettante (sulla base delle spese rendicontate e validate) e quanto già anticipato, fino alla concorrenza massima dell'importo concesso o eventualmente rideterminato.

   L'erogazione avverrà a fronte della validazione delle spese e della valutazione finale positiva dei risultati di progetto, entro 80 giorni dalla presentazione della Richiesta di saldo, salvo richiesta di integrazioni.

4. In ogni caso, Regione Lombardia procede alle erogazioni, sia in anticipo sia a saldo, previa verifica:

   a) della completezza, regolarità e conformità della documentazione prevista;

   b) dell'effettiva costituzione di una Sede operativa in Lombardia (risultante da visura camerale), qualora non già comunicata in fase di domanda;

   c) della regolarità dei versamenti contributivi a mezzo DURC, ove applicabile, valido al momento dell'erogazione. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L.n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

   d) dell'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia, ove applicabile;

   e) che il Partner beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che tale aiuto non sia stato ancora rimborsato (cosiddetto "Impegno Deggendorf");

5. L'esito non favorevole della verifica in tema di certificazione antimafia comporta altresì la decadenza totale dall'Agevolazione concessa al Partner beneficiario.

**C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione**

1. Ai fini della richiesta di erogazione del contributo in anticipo e/o a saldo, il Partner beneficiario è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi la documentazione debitamente sottoscritta indicata nelle Linee Guida di rendicontazione delle spese ammissibili relative al presente Bando.

2. A chiusura della fase di rendicontazione finale, al soggetto beneficiario viene richiesto di compilare il questionario di valutazione sulle procedure di accesso all'agevolazione e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato (questionario di customer satisfiction) disponibile sul sistema informativo.

3. Ai fini dell'ammissibilità, tutte le spese devono:

a) essere giustificate da fatture/documenti giustificativi originali conservati dai Partner beneficiari, e rendicontati in copia conforme all'originale, che devono recare la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul bando Next Fashion- PR FESR 2021-2027" e riportare il Codice Unico di Progetto generato e comunicato in fase di concessione dell'Agevolazione; in caso di fatturazione elettronica tale dicitura deve essere inserita nello spazio riservato all'oggetto della fattura stessa;

b) derivare, a seconda della natura della spesa sostenuta, da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini confermati, ordini di servizio, lettere d'incarico, ecc…) da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o della fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto ammesso, i termini di consegna, le modalità di pagamento;

c) essere effettivamente sostenute dal singolo Partner beneficiario e relative ad attività svolte a partire dalla data di avvio del progetto ed entro e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del Progetto stabilito ai sensi dell'articolo B.2.b, tenendo conto di eventuali proroghe concesse;

d) essere riconducibili alla/e Sede/i localizzata in Lombardia dichiarata/e quale sede di realizzazione del Progetto;

e) essere pertinenti e connesse alle attività del Progetto approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui al precedente articolo B.3 e presentate secondo le "Linee Guida di attuazione e rendicontazione".

I Partner beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto, ai sensi dell'articolo 74 comma 1 lett. a.i) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i..

Il pagamento delle spese deve avvenire tramite modalità idonee, quali, a titolo esemplificativo bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente.

Inoltre, ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la

normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione e l'erogazione di contributi pubblici.

**C.4.d Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi**

Nel caso in cui si riscontrino necessità di variazioni di progetto e/o di Partenariato, queste vanno comunicate dal Capofila al Responsabile del Procedimento per approvazione, secondo le modalità che seguono. Nello specifico, sono possibili:

- **Modifiche delle attività rispetto al progetto approvato in sede di concessione**, sono ammesse solo successivamente alla concessione del contributo e soggette all'autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione, previa valutazione da parte del Nucleo di Valutazione, del quale recepisce gli esiti istruttori; in ogni caso non sono ammesse modifiche al piano economico/finanziario di progetto;
- **Modifiche della composizione del Partenariato:** sono ammesse solo successivamente alla concessione del contributo e soggette all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione la variazione della composizione del partenariato, la variazione del capofila e la variazione di requisiti di ammissibilità soggettivi di uno o più partner. **La sostituzione di uno o più partne**r deve essere comunicata dal Capofila, anche se uscente, e rispettare le seguenti condizioni:
  - può essere presentata entro e non oltre 60 giorni precedenti la data prevista di termine di progetto, eventualmente prorogato;
  - la richiesta di sostituzione non può riguardare più di un terzo dei Partner, arrotondati per difetto;
  - la sostituzione del Partner avviene con un soggetto avente la medesima natura in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo A.3.

  Il nuovo Partner sarà oggetto di un'istruttoria formale e di merito tecnico, in relazione alla sua partecipazione al progetto e al team di progetto.

  **La rinuncia** del Partner potrà avvenire alle seguenti condizioni:
  - venga garantito che il Partenariato, dopo la fuoriuscita del partner rinunciatario, sia composto da almeno due imprese di cui almeno una di dimensione PMI;
  - venga garantito in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi del Progetto;
  - i rimanenti Partner si assumano la responsabilità di proseguire le attività del Progetto e di sostenere le relative spese ammissibili in capo al Partner fuoriuscito dal Partenariato, procedendo ad una ridistribuzione delle stesse, senza attribuzione di ulteriori contributi.
- **Variazioni riguardanti i singoli componenti il partenariato.** Ogni variazione di elementi costitutivi e/o caratteristiche di uno o più partner, o di persone fisiche ad essi connesse, deve essere comunicata all'Amministrazione dal Capofila, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'evento. A solo titolo esemplificativo: variazione della ragione sociale, della compagine sociale, della sede legale e/o operativa, della pec, dell'attività svolta, del rappresentante legale, dell'amministratore unico e/o di consiglieri e sindaci.

  A seguito di istruttoria preliminare, l'Amministrazione comunicherà al Capofila se tale variazione necessita di provvedimento espresso di autorizzazione, in quanto comporta la rivalutazione degli elementi di ammissibilità di progetto.
- **Richiesta di Proroga:** la possibilità di proroga pari al massimo a 6 mesi aggiuntivi rispetto al termine ultimo previsto per la conclusione del progetto è disciplinata dal paragrafo

D.3. La richiesta di proroga, adeguatamente motivata, deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni precedenti la data di termine ultimo per la conclusione del progetto ed è soggetta all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Tutte le richieste di variazione dovranno pervenire tramite l'apposita sezione del sistema informativo Bandi e Servizi esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi/documentazione a supporto della verifica. Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo concesso.

Non è considerata una variazione di progetto la rendicontazione parziale delle spese previste dal Piano economico di progetto presentato e ammesso all'agevolazione; il Progetto si intenderà realizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicontate e, quindi, validate spese pari almeno al 60% del piano economico stesso, fatti salvi gli obblighi, di conformità alle finalità originali e di rispetto dei termini di realizzazione. In tali casi il Responsabile del Procedimento procederà a rideterminare il contributo concesso.

Nel caso in cui le spese rendicontate e validate risultino inferiori al 60% del costo totale di progetto approvato e/o si riscontrassero variazioni delle singole voci di spesa di progetto in misura +/- 30% rispetto al valore ammesso nel piano economico inizialmente approvato, il contributo potrà essere proporzionalmente rideterminato dal Responsabile del Procedimento, solo se effettuata una valutazione da parte del Nucleo di Valutazione che attesti l'effettiva realizzazione del progetto, in coerenza con contenuto e risultati previsti.

L'Agevolazione viene, altresì, rideterminata qualora la spesa validata a seguito di verifica della rendicontazione determini che un Partner sostenga più del 70% delle spese complessive ammesse e approvate (così come indicato all'art. B.1.b, comma 4).

Qualora l'Agevolazione erogata in anticipazione risulti di importo superiore all'Agevolazione rideterminata con provvedimento regionale, si procede al recupero delle somme, secondo le modalità e le tempistiche definite nel provvedimento del responsabile del procedimento competente. Le Agevolazioni di cui al presente bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 5 del D. Lgs. n. 123/98.

## *D. DISPOSIZIONI FINALI*

### *D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari*

Ai fini della concessione ed erogazione dell'Agevolazione, Ciascun Partner beneficiario, anche per il tramite del Partner Capofila, è tenuto al rispetto degli specifici obblighi di seguito riportati nonché da ulteriori obblighi previsti dalla normativa che regola i fondi SIE e, in particolare:

- al rispetto di tutte le condizioni previste nel Bando;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando, salvo proroga concessa ai sensi del paragrafo D.3;

- non alienare, cedere o distrarre i beni e le opere oggetto di agevolazione nei 5 (cinque) anni successivi alla concessione del contributo;
- a rispettare quanto previsto in termini di stabilità delle operazioni dall'art. 65 Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- a conservare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data del provvedimento di erogazione del saldo finale, la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate, ivi compresa - ove pertinente - la documentazione attestante il rispetto del principio DNSH;
- a comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali variazioni previste al paragrafo C.4.d;
- ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- a fornire rendiconti sullo stato di realizzazione delle attività, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite da Regione Lombardia;
- a collaborare in eventuali attività volte all'analisi dell'impatto della misura nel suo insieme e dei risultati conseguiti dai singoli Progetti finanziati, oltre che in attività orientate alla valorizzazione dei risultati;
- a fornire una scheda di sintesi iniziale e finale del Progetto da pubblicare sul sito di Regione Lombardia al fine di dare diffusione dei risultati delle attività;
- a collaborare e accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto;
- a fornire i dati relativi alle informazioni necessarie per il monitoraggio della Strategia di Specializzazione intelligente (S3) con riferimento ai singoli Partner ed alle attività del Progetto (es. possesso di certificazioni, team dedicato alla ricerca, ecc.) e alle attività del Progetto (S3, collaborazioni esterne, progetti sinergici stimati, innovazione di processo e/o prodotti programmate, pubblicazioni tecnico-scientifiche stimate, ecc.).

Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra comporta la decadenza dal diritto all'agevolazione secondo le previsioni di cui all'articolo D.2 "Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari".

**D.1.a Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa**

1. Ciascun Partner beneficiario è tenuto ad evidenziare che il Progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. articoli 46, 47, 50 e Allegato IX.

2. Nello specifico, il Partner Capofila e ciascun Partner beneficiario devono garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili al sito:
https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027/comunicare-il-programma-3
Nell'ambito di tali attività, ciascun Partner beneficiario deve informare il pubblico in merito al sostegno ottenuto dai Fondi SIE, fornendo, sul proprio sito web (ove questo esista), una breve descrizione del Progetto comprensiva delle finalità e dei risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea.

3. Ciascun Partner beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione di cui al precedente articolo C.4.c.

4. Maggiori informazioni e approfondimenti, possono essere richieste alla seguente casella mail comunicazione-fesr21-27@regione.lombardia.it.

5. Inoltre, laddove applicabile, ciascun partner è tenuto a indicare gli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato in attuazione della Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129).

### *D.2 Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari*

Con provvedimento del Responsabile del procedimento, il progetto, e quindi il Partenariato, è dichiarato decaduto dal beneficio del contributo nei seguenti casi:

1. mancata accettazione del contributo concesso o rinuncia del partenariato al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, che dovrà essere comunicata dal capofila;
2. qualora il Partenariato risulti composto da meno di due imprese di cui almeno una PMI, anche a seguito della decadenza dal beneficio del contributo di singoli partner beneficiari;
3. realizzazione non coerente, nel contenuto e negli obiettivi, rispetto al progetto approvato ed alle dichiarazioni rese;
4. quando non vengano rendicontate e validate spese pari almeno al 60% delle spese ammissibili e/o si riscontrassero, al termine della verifica delle spese effettivamente sostenute, variazioni delle singole voci di spesa validate di progetto in misura +/- 30% rispetto al valore ammesso nel piano economico inizialmente approvato e il Progetto non sia ritenuto rideterminabile secondo le previsioni di cui al paragrafo C.4.d.

Con provvedimento del Responsabile del procedimento il singolo beneficiario componente del partenariato è dichiarato decaduto dal contributo concesso nei seguenti casi:

1. rinuncia al proseguimento delle attività con contestuale rinuncia totale al contributo;
2. mancato rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, ove applicabile;
3. perdita, nel periodo di realizzazione del Progetto, dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui al paragrafo A.3, con esclusione del requisito dimensionale d'impresa e di impresa in difficoltà;
4. mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente punto D.1 in assenza di cause di forza maggiore, impreviste e imprevedibili;
5. mancanza di sede operativa attiva in Lombardia al momento della prima richiesta di erogazione del contributo;
6. impossibilità a realizzare le attività di progetto a seguito di cessazione dell'attività in caso di assoggettamento, nel periodo di realizzazione del Progetto e prima della richiesta dell'erogazione del saldo del contributo a procedure concorsuali, ivi inclusa, ove del caso, l'amministrazione straordinaria, messa in liquidazione anche volontaria, cessione dei beni ai creditori e la modifica dell'attività da parte del singolo beneficiario, nonché

qualora lo stesso versi in una situazione di difficoltà come definita dall'art. 2 comma 18 del Regolamento GBER.

Qualora si verifichi la decadenza dal contributo di un singolo partner il partenariato dovrà concludere le procedure previste al punto C.4.d, entro 60 gg dal provvedimento di decadenza.

Regione Lombardia darà tempestiva notizia al capofila relativamente alla decadenza sopravvenuta di uno o più partner del partenariato rappresentato.

Al singolo soggetto beneficiario è revocato totalmente o parzialmente il beneficio del contributo qualora, successivamente alla realizzazione del Progetto, si verifichi uno dei seguenti casi:

- i beni oggetto dell'investimento vengono alienati, ceduti o distratti e/o l'attività produttiva cessata o rilocalizzata fuori dal territorio lombardo, entro un periodo di 3 (tre) anni successivi al pagamento del saldo nel caso di PMI o di 5 (cinque) anni nel caso di grandi imprese, secondo quanto stabilito dall'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- mancata conformità al principio do no significant harm - DNSH: nel caso di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche come classificate nell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del D.lgs. n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto, qualora il produttore (ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n.49/2014) non sia iscritto al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (https://www.registroaee.it/;
- i Soggetti Beneficiari non conservino, per un periodo di almeno 5 anni dalla data del provvedimento di erogazione del saldo del contributo, la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate, ivi compresa - ove pertinente - la documentazione attestante il rispetto del principio DNSH;
- non vengano consentiti i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto.

A fronte dell'intervenuta revoca o decadenza dal beneficio del contributo, i singoli beneficiari sono tenuti a restituire il contributo o comunque la quota di contributo già erogato, aumentato degli interessi legali maturati a partire rispettivamente dalla data della revoca o dalla data di erogazione del contributo.

Le modalità e le tempistiche di restituzione saranno definite nel provvedimento di revoca o di decadenza del responsabile del procedimento competente. Le Agevolazioni di cui al presente bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 5 del D. Lgs. n. 123/98.

### *D.3 Proroghe dei termini*

Il Progetto deve concludersi entro il **termine ultimo** per la realizzazione dell'operazione, ossia 24 (ventiquattro) mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione. È fatta salva la possibilità di concessione di una sola proroga fino a 6 mesi aggiuntivi, rispetto a tale termine, a cura del Responsabile del procedimento.

La richiesta deve pervenire dal capofila del Partenariato ed essere accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità e le cause imprevedibili, impreviste o di forza

maggiore con allegato un cronoprogramma aggiornato. La richiesta dovrà essere presentata attraverso la piattaforma Bandi e servizi entro e non oltre il sessantesimo giorno precedente il termine ultimo di realizzazione di progetto.

### *D.4 Ispezioni e controlli*

I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal bando nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

### *D.5 Monitoraggio dei risultati*

I soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere a tutte le richieste di informazioni, a fornire dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, Commissione Europea in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., per effettuare il monitoraggio dei Progetti agevolati.

I Soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite la piattaforma Bandi e Servizi, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, anche di rendicontazione, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto di e gli impatti trasversali generati.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 mar-zo 2005 n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g, della L.R. 1/02/2012, n.1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

**Indicatori di output**:

RCO01 Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie)

RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni

**Indicatore di risultato**:

- RCR02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)

**Indicatori di realizzazione**

- Numero di imprese che partecipano a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori della green economy o in altri settori con benefici sull'ambiente
- Numero di imprese dotate di sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001) e/o sistemi di gestione dell'energia (ISO 50001); percentuale sul totale delle imprese finanziate (%)
- Numero di progetti che riguardano prodotti, servizi e tecnologie verdi.

### *D.6 Responsabile del Procedimento*

Il Responsabile del Procedimento per le attività di "Selezione e concessione" è il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Marketing territoriale e Grandi eventi e, a partire dal 1 luglio 2025 il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Sviluppo delle filiere del turismo, del design e della moda, appartenente alla Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

Il Responsabile del Procedimento per le attività di "Verifica documentale e di liquidazione della spesa" è il Dirigente pro-tempore della Struttura Giuridico, controlli e liquidazione delle agevolazioni, appartenente alla Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

### *D.7 Trattamento dati personali*

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente bando.

### *D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti*

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL, sul Portale Bandi e Servizi (http://www.bandi.regione.lombardia.it), sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027, nonché sulla piattaforma Open Innovation (http://www.openinnovation.regione.lombardia.it).

   Le richieste di informazione e/o i chiarimenti relativi al presente Bando possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica: marketingterritoriale@regione.lombardia.it.

   Le specifiche richieste di informazioni inerenti le modalità di attuazione e di rendicontazione dei progetti possono essere inviate a : rendicontazioni_nextfashion@finlombarda.it.

   3. Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato, dalle 08.00 alle 20.00, esclusi i festivi.

   Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della LR n.1/2012, si rimanda alla Scheda informativa* di seguito riportata (la scheda riassuntiva non ha valore legale. Per i contenuti completi e vincolanti della misura si rinvia al bando nella sua interezza):

| | |
|---|---|
| **TITOLO** | NEXT FASHION |
| **DI COSA SI TRATTA** | Finanziamento di progetti di Sviluppo Sperimentale, e Ricerca Industriale, nel settore "Tessile, Moda e Accessorio" finalizzati allo sviluppo di modelli e soluzioni innovative nell'ambito della produzione, del commercio e di servizi efficienti e sostenibili. |
| **CHI PUÒ PARTECIPARE** | Partenariati composti da minimo 3 e massimo 6 imprese, di cui almeno 1 PMI. |
| **DOTAZIONE FINANZIARIA** | Euro 13.000.000 |
| **CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE** | Contributo a fondo perduto di diversa intensità a seconda della dimensione d'impresa. |
| **REGIME DI AIUTO DI STATO** | Regolamento GBER art. 25. |

| | |
|---|---|
| **PROCEDURA DI SELEZIONE** | L'assegnazione del contributo avviene sulla base di una procedura valutativa a graduatoria (D.Lgs 123/98, art.5). |
| **DATA DI APERTURA** | 16/09/2025 |
| **DATA DI CHIUSURA** | 17/11/2025 |
| **COME PARTECIPARE** | La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata, previa profilazione e registrazione dei soggetti Partner, pena la non ricevibilità, dal Partner Capofila obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo di Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.<br>Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda viene considerata esclusivamente la data e l'ora di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione al bando tramite Bandi e Servizi. |
| **CONTATTI** | Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere ad Aria S.p.A. alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00.<br>Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta a Regione Lombardia al seguente indirizzo di posta elettronica marketingterritoriale@regione.lombardia.it.ù |
| (*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti. | |

### *D.9 Diritto di accesso agli atti*

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dalla Legge regionale 1°febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:
Regione Lombardia
Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda
U.O. Sviluppo delle filiere del turismo, del design e della moda
PEC: turismo_moda@pec.regione.lombardia.it.

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;

– le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

Per l'inoltro via mail, i costi omnicomprensivi a carico del richiedente sono i seguenti:

– da 1 a 10 pagine euro 0,50;
– da 11 a 20 pagine euro 0,75;
– da 21 a 40 pagine euro 1,00;
– da 41 a 100 pagine euro 1,50;
– da 101 a 200 pagine euro 2,00;
– da 201 a 400 pagine euro 3,00;
– maggiore di 400 pagine euro 4,00.

Per i costi di riproduzione documenti a seguito istanza accesso agli atti dal 7 luglio 2022 è stata attivata sul portale PagoPa la modalità di pagamento degli importi dovuti.

L'accesso agli atti avviene con le modalità e i tempi previsti nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 16 della Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

### *D.10 Clausola Antitruffa*

Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

### *D.11 Definizioni e glossario*

Ai fini del presente atto si intende per:

– "**Agevolazione**": contributo concesso ed erogato ai sensi del presente bando;
– "**Avvio del Progetto**": la data di inizio progetto che coincide o precede la data del primo impegno giuridicamente vincolante del singolo soggetto beneficiario (es. contratto) inerente la realizzazione del progetto. Tale data, comunque successiva alla data di presentazione della domanda, è evidenziata dal Capofila nella Richiesta di agevolazione e confermata dal cronoprogramma presente nella Scheda tecnica di Progetto;
– "**Bando**": il presente avviso, con i relativi allegati;
– "**Bandi e Servizi o Sistema informativo**": la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente bando, accessibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it;
– "**Capofila**": è uno dei partner impresa che compongono il partenariato e presenta la domanda a nome del partenariato stesso. E' responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo nei confronti di Regione Lombardia e si occupa di monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e di segnalare tempestivamente

eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del Partenariato e/o sulla realizzazione del Progetto di R&S.

- "**DNSH": acronimo di "Do No Significant Harm**" (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060, il quale sottolinea che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo": nella fattispecie le indicazioni relative agli impatti in termini di DNSH sono contenuti per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo;
- "**Firma elettronica**": ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".
- "**Garanzia fidejussoria**": il presente Bando prevede che il soggetto che faccia richiesta di anticipazione (pari al massimo al 40%) del contributo complessivo concesso, produca una idonea fidejussione prestata a favore di Regione Lombardia da enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). La garanzia fidejussoria deve essere di importo pari alla quota di contributo richiesta quale anticipazione maggiorata degli interessi legali vigenti calcolati fino alla liquidazione del progetto.
- "**Grande Impresa**": impresa che non soddisfa i criteri di cui all'allegato I ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- "**Impresa in difficoltà**": l'impresa che, ai sensi dell'articolo 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
  - nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
  - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
  - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

- "**Intensità di aiuto**": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- "**Partenariato**": insieme dei soggetti proponenti (Partner) il Progetto di R&S vincolati tra di loro dall'Accordo di Partenariato;
- "**PMI**": le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014, che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36);
- "**Progetto**": il progetto per il quale si richiede il contributo;
- "**Ricerca industriale**": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- "**Sede operativa**": qualsiasi unità locale, con sede in Regione Lombardia, in cui la PMI svolga un'attività produttiva o un'offerta di servizi e nella quale viene realizzato il progetto di cui all'articolo B.2 del presente bando; a tale sede devono afferire le spese sostenute per la realizzazione del progetto nel rispetto dei requisiti di ammissibilità della spesa di cui al presente bando;
- "**Soggetto beneficiario**": il soggetto destinatario dell'agevolazione concessa a valere del presente bando, ossia la PMI che, a seguito della presentazione di un progetto vengono ammesse ad agevolazione;

- "**Soggetto richiedente**": ogni PMI, Grande Impresa che abbia presentato domanda di partecipazione al presente Bando in Partenariato con altri soggetti;
- "**Spesa effettivamente sostenuta**": la spesa sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Soggetto beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del Soggetto beneficiario;
- "**Sviluppo sperimentale**": l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
- "**Termine del progetto**" (data prevista): la data stimata di termine del progetto evidenziata dal soggetto richiedente nella Richiesta di agevolazione e confermata dal cronoprogramma presente nella Scheda tecnica di Progetto.
- "**Termine ultimo per la conclusione del progetto**": corrisponde alla data del provvedimento di concessione dell'Agevolazione incrementata di 24 mesi.

### *D.12 Allegati*

***ALLEGATO 1***

**(*) INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 per il servizio

**BANDO "NEXT FASHION"**

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

**1. Il Titolare del trattamento.**

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

**2. Finalità e base giuridica del trattamento.**

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

| Finalità | Base giuridica | Categorie di dati personali |
|---|---|---|
| I Suoi dati personali sono trattati al fine di erogazione di contributi per Sostegno a progetti di ricerca e sviluppo finalizzati all'introduzione di innovazione nei processi di sviluppo delle imprese del settore Tessile, moda e accessorio | Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare ai sensi:<br>– dell'art. 6 (1) lett. e) del GDPR;<br>– dell'art. 2-ter del Codice Privacy;<br>– Regolamento (UE) n. 1060/2021;<br>– dell'art. 2 della Legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014, "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività"<br>– Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo", art. 71 | Dati comuni:<br>- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo (residenza, e-mail, PEC), IBAN, data e luogo di nascita, n. telefono, ID online, Dati contabili e reddituali relativi alla ditta individuale<br>- nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, residenza, recapito telefonico, email del legale rappresentante di soggetto giuridico<br>- nome, cognome, n. di telefono ed email delle persone fisiche delegate dalle persone giuridiche |

**3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.**

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

**4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.**

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

**5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.**

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali il Ministero delle imprese e del made in Italy per il caricamento delle informazioni sulla piattaforma RNA.

I Suoi dati personali saranno oggetto di pubblicazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27, e del Regolamento (UE) 2021/1060, art. 46.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato Finlombarda S.p.A. per l'istruttoria delle pratiche e ARIA S.p.A. come Responsabile del trattamento per la gestione e manutenzione della piattaforma informatica Bandi e Servizi e del sistema di gestione documentale EDMA.

**6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.**

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

**7. Tempi di conservazione.**

I Suoi dati personali saranno conservati dalla data di presentazione della domanda fino al quinto anno a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento.

**8. I diritti degli interessati.**

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta certificata: turismo_moda@pec.regione.lombardia.it;

**9. Reclamo all'Autorità di controllo.**

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

**10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.**

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

**11. Modifiche.**

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: giugno 2025

***ALLEGATO 2 Firma Digitale o Elettronica***

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25, 3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare, l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
   a) è connessa unicamente al firmatario;
   b) è idonea a identificare il firmatario;
   c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
   d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Nei bandi in emanazione dal 1° gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

***ALLEGATO 3 Istruzioni antimafia***

- Il Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.) impone alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia (comunicazione e in-formazione antimafia) prima di adottare provvedimenti di erogazione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro (artt. 83, c. 3, lett. e) e 91, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 159/2011, come mod. dalla l. n. 27/2020).

- Ai fini del rilascio della certificazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica, il soggetto interessato è tenuto a presentare:
  - la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;
  - la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 159/2011 per tutti i soggetti elencati all'art. 85, commi da 1 a 2-quater, del d.lgs. n. 159/2011 e i loro familiari conviventi.

- Acquisite tali dichiarazioni, Regione Lombardia procede alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

- Fino al 31 dicembre 2021, si procede alla concessione e/o erogazione del contributo in attesa degli esiti delle verifiche antimafia. Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, il contributo è corrisposto sotto condizione risolutiva, con vincolo di restituzione laddove le verifiche antimafia diano esito positivo (art. 3, d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020).

- Il rilascio del contributo è condizionato all'acquisizione di idonee forme di garanzia per il recupero delle somme che dovessero risultare successivamente come illegittimamente percepite.

La documentazione antimafia è richiesta per tutte le attività organizzate in forma di impresa. Ai fini antimafia, il requisito dell'imprenditorialità (sia essa commerciale o anche socia-le) ricorre quando una determinata attività sia condotta:

a) anche con metodo esclusivamente economico, cioè finalizzato a coprire solo i costi di gestione;

b) in maniera non occasionale, con la precisazione che vanno considerati come non occasionali anche le attività a carattere stagionale;

c) con un minimo di organizzazione dei fattori produttivi diversi dal lavoro personale o di quello dei propri familiari.

**Tempi di presentazione della documentazione antimafia**

La verifica antimafia è presupposto della concessione del contributo (art. 83, d.lgs. n. 159/2011). La verifica è effettuata nella fase di concessione del finanziamento nonché in fase di erogazione, laddove quest'ultima intervenga oltre il periodo di validità della documentazione acquisita in sede di concessione.

Nel caso di contributi erogati in tranches pluriennali, la documentazione antimafia è acquisita per i pagamenti di rate successiva alla prima, qualora questi ultimi siano

subordinati alla preventiva verifica di determinate condizioni o presupposti e non possano essere considerati meramente esecutivi del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento.

Schema controlli antimafia

| **I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni** | |
|---|---|
| Art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 *(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli) | |
| Impresa individuale | Titolare dell'impresa<br>direttore tecnico (se previsto)<br>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 |
| | membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)<br>3.m familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2 |
| Società di capitali o cooperative | Legale rappresentante<br>Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)<br>direttore tecnico (se previsto)<br>membri del collegio sindacale<br>socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)<br>socio (in caso di società unipersonale)<br>membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001;<br>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7 |
| Società semplice e in nome collettivo | tutti i soci<br>direttore tecnico (se previsto)<br>membri del collegio sindacale (se previsti)<br>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| Società in accomandita semplice | soci accomandatari<br>direttore tecnico (se previsto)<br>membri del collegio sindacale (se previsti) |

| | |
|---|---|
| | familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| Società estere con sede secondaria in Italia | coloro che le rappresentano stabilmente in Italia<br>direttore tecnico (se previsto)<br>membri del collegio sindacale (se previsti)<br>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
| Società estere prive di sede seconda-ria con rappresentanza stabile in Italia | Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell'impresa<br>familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 |
| Società di persone (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) | Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata<br>Direttore tecnico (se previsto)<br>membri del collegio sindacale (se previsti)<br>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna | legale rappresentante<br>componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**<br>direttore tecnico (se previsto)<br>membri del collegio sindacale (se previsti)***<br>ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento.<br>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 |
| Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi euro-pei di interesse economico | legale rappresentante<br>eventuali componenti dell'organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) **<br>direttore tecnico (se previsto)<br>imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)**<br>membri del collegio sindacale (se previsti) ***<br>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 |

| | |
|---|---|
| Raggruppamenti temporanei di imprese | tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società<br>direttore tecnico (se previsto)<br>membri del collegio sindacale (se previsti)**<br>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
| Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici | Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un nu-mero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione anti-mafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che de-tengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle sta-bili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indiretta- |

**Legenda:**

***Ulteriori controlli**: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i pro-curatori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli in-dirizzi) nonché, nei casi contemplati dall'art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 8 giugno 2011, n. 231.

****Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

***** Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

**Concetto di "familiari conviventi"**

Per quanto concerne la nozione di "familiari conviventi", si precisa che per essi si intende "chiunque conviva" con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.

**Concetto di "socio di maggioranza"**

Per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza, anche in-diretta, relativa delle quote o azioni della società interessata.

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni.

***ALLEGATO 4 Applicazione dell'imposta di bollo***

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare, l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
In caso di aggregazione di soggetti pubblici e privati l'imposta di bollo deve essere versata.

In caso di beneficiari "plurimi" nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: "di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della L… art…. /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di … euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative".

Esenzioni dagli obblighi di bollo
L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972
– Cittadini che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di
beneficienza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);

- Enti pubblici per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16);
- Società agricole (Allegato B art. 21 bis);
- Società cooperative (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis);
- Cooperative sociali (L. 266/1991 art. 8);
- ONLUS e federazioni sportive (Allegato B art. 27 bis).

***ALLEGATO 5 Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ai fini della regolarità contributiva***

**Datori di lavoro**: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.

**Lavoratori autonomi**: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.

**Gestione Separata - Committenti/Associanti**: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC.

**Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti)**: soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC

# A) CONSIGLIO REGIONALE

## D.c.r. 24 giugno 2025 - n. XII/871
## Ordine del giorno concernente le disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento dell'endometriosi, vulvodinia e neuropatia del pudendo

Presidenza del Vice Presidente Delbono

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 43, concernente «Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento del dolore pelvico cronico e patologie correlate»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|---|---|---|
| Presenti | n. | 58 |
| Votanti | n. | 57 |
| Non partecipanti al voto | n. | 1 |
| Voti favorevoli | n. | 57 |
| Voti contrari | n. | 0 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1271 concernente le disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento dell'endometriosi, vulvodinia e neuropatia del pudendo, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- la proposta di legge n. 43 rappresenta un importante passo avanti nella tutela della salute femminile, affrontando con strumenti concreti il riconoscimento, la diagnosi e la presa in carico di patologie troppo a lungo invisibili come l'endometriosi, la vulvodinia e la neuropatia del pudendo;
- tali condizioni, pur diverse tra loro, sono accomunate da un impatto profondo sulla qualità della vita, sul benessere psicofisico e sulla dignità delle donne che ne sono colpite;
- esistono condizioni ginecologiche croniche altrettanto diffuse e debilitanti che meritano attenzione e inclusione in un sistema sanitario giusto ed equo;
- tra queste l'atrofia vulvo vaginale (AVV) costituisce una condizione cronica a elevata prevalenza nella popolazione femminile in post-menopausa ma che si può presentare anche in donne sottoposte a terapie oncologiche, specialmente quelle che inducono la menopausa, come nel caso di alcuni tumori al seno;
- nell'ambito del territorio lombardo, le pazienti sintomatiche possono accedere a strutture specialistiche dedicate, in particolare a consultori e ambulatori per la menopausa. Tra i centri di riferimento si segnalano:
  - Policlinico di Milano (Mangiagalli Center): con percorsi integrati e trattamenti non ormonali (es. radiofrequenza) per pazienti oncologiche;
  - Humanitas San Pio X: con opzioni terapeutiche personalizzate, incluse tecnologie fisiche avanzate;
  - Istituto Clinico Città di Brescia (Gruppo San Donato): specializzato in trattamenti laser mini-invasivi per la rigenerazione tissutale;
  - Centro Menopausa dell'Ospedale San Raffaele: con approccio multidisciplinare e consulenze specialistiche;

considerato che

- le donne affette da tumore si trovano spesso ad affrontare sintomi dolorosi e invalidanti che incidono profondamente sulla sfera relazionale, sessuale e sulla qualità della vita nel suo complesso;
- alcune terapie efficaci, in particolare quelle basate sulle tecnologie fisiche come il laser vaginale CO2 o la radiofrequenza non rientrano nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e sono pertanto accessibili solo in regime di libera professione, con costi spesso elevati;

ricordato che

la proposta di legge n. 43 all'articolo 3 prevede l'istituzione di un osservatorio regionale e di una rete dedicata riconoscendone la natura cronica e invalidante e l'impatto sulla qualità della vita;

invita la Giunta regionale

a valutare, nell'ambito della rete/osservatorio/tavolo regionale previsti nella proposta di legge in esame, l'opportunità di:

- includere tra le aree di approfondimento e intervento l'atrofia vulvo vaginale (AVV);
- estendere, per le donne in possesso del codice di esenzione 048, forme di accesso agevolato o esenzione per le terapie non farmacologiche attualmente escluse dai LEA, qualora ritenute efficaci e approvate nel trattamento dell'AVV;
- rafforzare il principio di equità e non discriminazione nell'accesso alle cure, garantendo alle donne colpite da tumore pari dignità terapeutica anche per le conseguenze a lungo termine delle malattie oncologiche e dei relativi trattamenti.».

Il vice presidente: Emilio Delbono
I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella
Il segretario dell'assemblea Consiliare: Emanuela Pani

## D.c.r. 24 giugno 2025 - n. XII/874
## Risoluzione concernente le determinazioni in ordine al Parkinson

Presidenza del Vice Presidente Delbono

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di risoluzione n. 15, approvata dalla Commissione consiliare III in data 22 maggio 2025;

con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|---|---|---|
| Presenti | n. | 56 |
| Votanti | n. | 55 |
| Non partecipanti al voto | n. | 1 |
| Voti favorevoli | n. | 55 |
| Voti contrari | n. | 0 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare il testo della Risoluzione n. 15 concernente le determinazioni in ordine al Parkinson, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

visti

- il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);
- il decreto 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale);
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e sue modificazioni e integrazioni con riferimento, in particolare, alla tutela del diritto alla salute del cittadino, alla centralità della salute, intesa come bene comune universale e. quindi, come diritto inalienabile di ogni individuo e interesse della collettività, da garantire non solo attraverso un razionale e appropriato sistema di assistenza e cura, ma anche e soprattutto praticando e potenziando la prevenzione;
- la deliberazione della Giunta regionale n. VII/ 5927 del 2 agosto 2001 riguardante l'approvazione schema di convenzione tra Regione Lombardia e l'IRCCS Fondazione Istituto neurologico C. Mondino di Pavia quale soggetto attuatore del «Progetto network regionale di assistenza specialistica per la malattia di Parkinson», che prevede come obiettivo finale la creazione di un network regionale di assistenza specialistica per la malattia di Parkinson nell'ambito del quale realizzare le seguenti attività: definizione dei percorsi diagnostico terapeutici; l'allestimento di un piano interregionale per la neurochirurgia; la programmazione di piani di riabilitazione; la programmazione di ricoveri di sollievo e di assistenza domiciliare. Tale progetto è stato finanziato sia con fondi ministeriali sia regionali;
- la deliberazione della Giunta regionale n. XI/1964 del 3 giugno 2019 «Reti sociosanitarie: ulteriore evoluzione del modello per l'attivazione delle nuove reti clinico-assistenziali e

organizzative» che approva il documento linee guida per l'attivazione e l'evoluzione delle reti clinico-assistenziali e organizzative regionali e stabilisce che lo strumento idoneo per l'indirizzo e il governo delle reti sia rappresentato da un organismo di coordinamento per ogni singola rete;

- il decreto del Direttore generale Welfare n. 18447 del 17 dicembre 2019 con il quale si approvano i Piani di rete, tra cui quello delle Neuroscienze, individuando i relativi componenti degli organismi di coordinamento;

richiamati

- il «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura» approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. XII/42 del 20 giugno 2023, quale documento che definisce gli obiettivi, le strategie e le politiche che la Regione si propone di realizzare nell'arco della legislatura, tra cui si rileva il potenziamento degli interventi rivolti a soggetti fragili e cronici, potenziando e riorganizzando la rete territoriale dei servizi sanitari e l'investimento in innovazione e ricerca per migliorare le cure sanitarie;
- il «Piano sociosanitario integrato lombardo 2023-2027» - approvato dal Consiglio con deliberazione n. XII/395 nella seduta del 25 giugno 2024 - che assicura nell'ambito del sistema sociosanitario lombardo, in particolare, l'accesso universale alle prestazioni incluse nei cosiddetti livelli essenziali di assistenza (LEA), la continuità delle cure erogate nel territorio, peraltro, tra le più elevate a livello nazionale, la valorizzazione del modello organizzativo a «rete» in quanto ritenuto più funzionale alla realizzazione dell'obiettivo di garantire la programmazione integrata delle attività da erogare, riferita a interventi in ambito di prevenzione primaria, promozione della salute, diagnosi precoce, prevenzione secondaria, cura e riabilitazione, continuità delle cure, omogeneità di trattamento sul territorio e governo dei percorsi sanitari in una linea di appropriatezza degli interventi e di sostenibilità economica;
- la deliberazione della Giunta regionale n. XII/1827 del 31 gennaio 2024 «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024» che sancisce che la riabilitazione costituisce il terzo pilastro del sistema sanitario, accanto alla prevenzione e alla cura, per il completamento delle attività volte a tutelare la salute dei cittadini; al riguardo si prevede in capo alle 8 ATS la predisposizione di un «Piano locale per l'Assistenza Riabilitativa», d'intesa con i dipartimenti interaziendali di riabilitazione ove presenti, nel quale sono definiti, tra cui, i fabbisogni riabilitativi della popolazione di riferimento. Si prevede che la struttura della rete di offerta riabilitativa, sia riconducibile a tutti i livelli organizzativi e assistenziali disponibili nelle strutture ospedaliere ed extraospedaliere, pubbliche e private accreditate, del territorio di competenza, nonché ad eventuali strutture esterne alla rete locale a cui si ricorra attraverso accordi formalizzati per far fronte a bisogni non soddisfatti;
- la deliberazione della Giunta regionale n. XII/3720 del 30 dicembre 2024 «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025» che al paragrafo 4.19. denominato «Nuove Tariffe» interviene in ordine alla domanda di riabilitazione specialistica neuromotoria (cod. 56 MDC 1), prevedendo che laddove sia necessaria a completare il percorso di cura del paziente acuto presso le ASST, in cui non sono presenti posti letto di riabilitazione cod. 56, la possibilità, previa verifica da parte dell'ATS territorialmente competente, rispetto quanto previsto dal piano territoriale di riabilitazione, di assegnare nuovi posti letto di riabilitazione specialistica neuromotoria. Inoltre, in presenza di specifiche progettualità inerenti a patologie neurodegenerative, in particolare il Parkinson, le ASST, in collaborazione con le università con finalità di ricerca, possono richiedere, previa verifica di compatibilità con l'ATS territorialmente competente, una dotazione di posti letto dedicati per lo sviluppo di modelli innovativi di assistenza;

premesso che

il Parkinson è una sindrome extrapiramidale caratterizzata da rigidità muscolare che si manifesta con resistenza ai movimenti passivi, tremore che insorge durante lo stato di riposo e può aumentare in caso di stato di ansia e bradicinesia che provoca difficoltà a iniziare e terminare i movimenti. Questi sintomi si risolvono poi in disturbi dell'equilibrio, andatura impacciata e postura curva. Altri sintomi possono essere depressione e lentezza nel parlare;

rilevato che

si stima che in Italia il numero di individui affetti da Parkinson si aggiri intorno a 260 mila, e che, anche se la malattia è più comune tra gli anziani, con un'incidenza che aumenta significativamente dopo i 60 anni, circa il 10-15 per cento delle persone affette presentano i sintomi prima dei 50 anni a causa del cosiddetto Parkinson giovanile, identico nei processi degenerativi e nei sintomi a tutti gli altri tipi di Parkinson, se non per la differenza nella precocità di comparsa e per l'impatto sulla vita lavorativa, sociale e familiare dei pazienti giovani che richiede quindi un approccio terapeutico e assistenziale mirato;

evidenziato che

i primi sintomi solitamente si manifestano in modo subdolo e comprendono tremori a riposo, rigidità muscolare e lentezza nei movimenti. Tuttavia, possono precedere questi segnali dei sintomi non motori come disturbi del sonno, depressione e perdita dell'olfatto, che possono comparire anche diversi anni prima dei segni più evidenti compromettendo decisamente la qualità di vita dei pazienti;

rilevato che

il Sistema sociosanitario lombardo ha costruito nel tempo una rete di offerta articolata e differenziata con capacità di innovazione, di coinvolgimento di risorse pubbliche e private e di ricerca. Nel tentativo di superare la frammentazione dei processi erogativi dei servizi per i pazienti con bisogni di salute sempre più complessi - già dal 2005 - la Regione Lombardia ha attivato le reti di patologia, quale modello di integrazione dell'offerta in grado di sviluppare sinergia tra gli operatori e best practice;

ravvisato, altresì, che

la Rete Neuroscienze - costituita con il decreto sopra richiamato - garantisce la presa in carico dei pazienti affetti da malattie neurologiche che possono essere altamente invalidanti, tra cui, patologie a lenta insorgenza e croniche e patologie tempo-dipendenti;

tenuto conto che

la struttura dell'offerta in Lombardia per i pazienti affetti da patologie neurologiche - tra cui il Parkinson - è molto articolata, infatti, sono previste Unità Operative di Neurologia, Unità Operative di Neurochirurgia, Unità di Neuroriabilitazione e un'offerta di punti di erogazione di sole prestazioni specialistiche ambulatoriali, nonché ambulatori di medicina generale per il follow up a distanza e per il monitoraggio dell'aderenza al piano di cura. Inoltre, nella cura e riabilitazione, sono coinvolte sia strutture sanitarie sia strutture sociosanitarie. È molto attiva anche la ricerca in ambito neurologico con la presenza sul territorio regionale di diversi ospedali universitari, centri di eccellenza e IRCCS, che partecipano alla rete nazionale che ha, tra i suoi obiettivi, la promozione della ricerca scientifica e tecnologica traslazionale, la realizzazione di piattaforme di ricerca sperimentale e clinico-diagnostiche comuni e l'ottimizzazione delle cure;

evidenziato, altresì, che

costituiscono obiettivi prioritari della Rete Neuroscienze la definizione di un modello organizzativo per le diverse patologie neurologiche, tra cui il Parkinson e parkinsonismi atipici; il miglioramento dei percorsi di riabilitazione neurologica sia intraospedaliera sia territoriale; la promozione dell'utilizzo della telemedicina nell'ambito delle neuroscienze con l'obiettivo di incrementare l'erogazione appropriata di tali prestazioni in un'ottica di presa in carico complessiva del paziente;

ravvisato che

con la nota dirigenziale G1.2023.0029211del 24 luglio 2023 è stato attivato il progetto «Presa in carico dei pazienti parkinsoniani con Sistemi Infusionali (PASS)» progetto, coordinato dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta teso a sperimentare a livello regionale nuove modalità di presa in carico dei pazienti con malattia di Parkinson;

rilevato che

il gruppo tecnico regionale in merito al tema Parkinson è stato riattivato il 15 maggio 2024 ed è in fase avanzata la predisposizione del documento previsto dal Piano di rete. Tale gruppo tecnico si pone come obiettivo la riorganizzazione della rete Parkinson articolata in tre livelli assistenziali. Un primo livello costituito dal neurologo non esperto in Parkinson che opera in strutture sanitarie ospedaliere, il medico di medicina generale per identificare precocemente quelli che sono i pazienti affetti da malattia di Parkinson e indirizzare verso il percorso più appropriato per una presa in carico. Il secondo livello che è quello costituito da veri e propri centri Parkinson, cioè da strutture in cui ci sono neurologi e operatori esperti, un'equipe multiprofessionale in grado di prendere in carico il paziente con problemi di iniziale complicazione di malattia e, quindi, si prevede anche che in questi centri di secondo livello possano essere erogate terapie avanzate. I centri di

terzo livello, in cui si eseguono diagnostiche avanzate di genetica o di particolari esami, ma soprattutto delle terapie avanzate, quali neurostimolazione cerebrale profonda, la DBS o altri interventi, ultrasuoni o comunque sistemi infusionali più avanzati anche attraverso PEG-J. Si prevede inoltre un ruolo rilevante al case manager quale snodo di comunicazione con il paziente e il caregiver ma anche punto di riferimento del modello organizzativo;

rilevato che

la realizzazione di una rete a più livelli - come sopra indicato - peraltro è funzionale alla messa a terra del d.m. 77/2022 che prevede una prossimità per livelli di complessità generale e complessità diagnostica;

tenuto conto che

il Parkinson è una malattia ad alta comorbilità, pertanto, risulta necessario prevedere una rete di professionisti che collaborino in modo sinergico, prevendo anche un supporto psicologico sia rivolto ai pazienti sia ai loro familiari durante il percorso evolutivo della malattia e sulla compliance alle cure;

rilevato, altresì, che

il malato di Parkinson e la sua famiglia hanno il bisogno di cure di prossimità, di una rete ambulatoriale diffusa e di cure domiciliari, pertanto, vi è la necessità di identificare le strutture di secondo livello, intese come ambulatori dedicati al Parkinson in grado di gestire anche terapie avanzate e che operano in sinergia con i centri di eccellenza di riferimento, anche al fine di una omogeneizzazione e standardizzazione dei percorsi;

ravvisato che

la riabilitazione mira al recupero funzionale per gli esiti della patologia mentre la terapia - in ambito Parkinson - mira a risolvere o imitare la sintomatologia con trattamenti farmacologici o anche con impianti e che la maggioranza dei malati parkinsoniani risulta essere, dopo circa dieci anni dall'inizio della sintomatologia, non più controllabile con la terapia farmacologica, anche a fronte dell'introduzione di numerose terapie farmacologiche;

evidenziato che

le cure riabilitative nel paziente parkinsoniano possono essere erogare anche in ambito ambulatoriale al fine di favorire la prossimità di cura e che al riguardo si riscontra una difficoltà a garantire le cure di riabilitazione in modo continuativo;

ravvisato, peraltro, che

è stato evidenziato, anche nel corso delle audizioni svolte che i pazienti con Parkinson - che è una patologia cronica - hanno necessità di una somministrazione in via continuativa della fisioterapia per ottenere reali benefici, infatti, nel mantenimento delle capacità, l'esercizio fisico - in tutte le sue declinazioni - è considerata parte integrante della terapia, come evidenziato da un'ampia letteratura che riconosce che un'attività motoria specifica e regolare consenta di ottimizzare i risultati farmacologici, di ridurre le terapie e migliorare la qualità di vita e il decorso della patologia;

evidenziato, inoltre, che

l'attività fisica adattata potrebbe essere svolta presso le case di comunità che hanno la peculiarità di essere dislocate in tutto il territorio della Lombardia, garantendo nelle medesime la presenza di equipe di valutazione multidimensionale;

ravvisato anche

la necessità di prevedere all'interno delle RSA una specializzazione per i malati di Parkinson che non possono essere assistiti al domicilio poiché privi di una rete familiare o per altre cause – come già previsto per i malati di Alzheimer;

rilevato che

all'interno della III Commissione è stato costituito un gruppo di lavoro sul Parkinson che ha visto la partecipazione in audizione (nelle giornate del 31 ottobre 2024, del 14 novembre 2024, del 9 dicembre 2024, del 27 gennaio 2025 e del 25 marzo 2025) di numerosi soggetti che - a vario titolo - hanno riportato le loro esperienze professionali e di contesto personale che hanno consentito di acquisire contenuti e informazioni rilevanti per la conoscenza della patologia in argomento e dei bisogni di salute da promuovere e potenziare;

rilevato che

nel corso delle audizioni programmate sono emerse altresì alcune specifiche quali, la disponibilità di un dispositivo che permette di agire in maniera efficace su varie sintomatologie, soprattutto per quanto riguarda l'ambito motorio poiché migliora il passo e dà stabilità al paziente, ma soprattutto riduce il rischio di cadute nei pazienti affetti da Parkinson, con un tasso pari all'80%, come la somministrazione di ossigeno nell'ozonoterapia per via sistemica che è stato rilevato abbia delle potenzialità enormi sulla stimolazione non soltanto della funzionalità generale del paziente, ma anche dei fattori di riparazione neuronale, fattori molto importanti nelle malattie neurodegenerative, a complemento delle innovazioni terapeutiche sopra descritte, non si può trascurare la funzionalità delle vibrazioni meccanosonore nei pazienti parkinsoniani;

evidenziato che

alcune associazioni di pazienti con Parkinson hanno ribadito la necessità di garantire la continuità nelle cure, la standardizzazione e la validazione dei trattamenti riabilitativi, il sostegno psicologico ai pazienti e alle persone che assistono i malati e, soprattutto, hanno constatato la scarsa informazione e formazione dei medici di medicina generale e l'insufficiente possibilità di accesso al fisioterapista in accordo con il medico di medicina generale per una efficace e solerte presa in carico del paziente oltre alla necessità di predisporre protocolli di cura e di assicurare una corsia preferenziale nel percorso di accesso alle cure;

ravvisato, inoltre, che

è emersa per alcuni pazienti parkinsoniani - privi di una rete familiare - la difficoltà a recarsi presso le strutture che erogano le cure, tra cui, la riabilitazione a causa della non disponibilità di un mezzo di trasporto, pertanto, sarebbe auspicabile prevedere forme di convenzioni con i comuni e/o con i soggetti del Terzo settore per poter assicurare a questi pazienti il trasporto e conseguentemente un'equità nelle cure;

rilevato che

per quanto sopra premesso, appare necessario nell'ambito del processo di riorganizzazione del percorso di assistenza e cura dedicato ai pazienti con Parkinson porre una specifica attenzione alle aree di miglioramento da porre in essere sulla base anche di quanto emerso nel Gruppo di lavoro sul Parkinson che ha approfondito i bisogni di salute dei pazienti affetti da Parkinson e in sintesi riprodotti nella presente risoluzione;

sentita

la relazione della III Commissione «Sanità»;

impegna la Giunta regionale e,
in particolare, l'Assessore al Welfare

– ad attivarsi presso le sedi competenti per reperire le risorse finanziarie da destinare a progetti di ricerca sul Parkinson tesi a migliorare le cure e l'assistenza sanitaria, con particolare attenzione alle terapie avanzate e ai dispositivi riabilitativi innovativi;

– a sviluppare percorsi diagnostico-terapeutici specifici per i pazienti con Parkinson ad esordio giovanile, che tengano conto delle peculiarità cliniche della malattia in questa fascia d'età e delle esigenze legate alla vita lavorativa e sociale, promuovendo programmi di supporto psicologico e sociale dedicati ai pazienti giovani e alle loro famiglie e a incentivare la ricerca e la raccolta di dati epidemiologici a livello regionale sulla prevalenza e l'incidenza del Parkinson ad esordio giovanile;

– a migliorare i percorsi di riabilitazione neurologica per i malati di Parkinson sia in ambito territoriale sia intraospedaliero;

– a promuovere l'utilizzo della telemedicina nell'ambito delle neuroscienze con l'obiettivo di incrementare l'erogazione appropriata di tali prestazioni in un'ottica di una presa in carico complessiva del paziente con Parkinson, anche in abbinamento alla prestazione cod. 6867 – «trattamento fisioterapico neuromotorio individuale in assistenza domiciliare», al fine di garantire continuità assistenziale ai pazienti che presentano difficoltà negli spostamenti e migliorare l'accessibilità alle cure riabilitative anche a domicilio.

– a uniformare in tutto il territorio regionale il percorso di cura per i pazienti con Parkinson, attraverso anche la realizzazione di un protocollo di cura e assistenza e a rafforzare la rete di supporto territoriale al fine di definire un PDTA e consentire la condivisione di best practice, conoscenze e informazioni tra tutti gli attori coinvolti nel PDTA, anche attraverso la costituzione di un Gruppo di lavoro che prenda in carico l'effettiva attuazione dei PDTA, a partire dalla loro rendicontazione, monitoraggio e relative azioni correttive;

– a valorizzare e potenziare le cure assistenziali da erogare nei luoghi di prossimità del paziente e, in particolare, nelle case di comunità o ospedali di comunità, attivando al loro interno ambulatori multidisciplinari, in rete con i centri di eccellenza, anche per l'erogazione di attività motoria specifica e sostegno psicologico, presa in carico anche per il caregiver e programmi di formazione e informazione;

– a prevedere forme di trasporto per i pazienti con Parkinson privi di una rete familiare;

– a definire i criteri di appropriatezza in termini di cura della patologia, in particolare, con riferimento agli interventi di riabilitazione, includendo l'erogabilità dei trattamenti in modo continuativo nel lungo periodo e la possibilità di accesso diretto alla fisioterapia anche su indicazione del neurologo, superando le rigidità prescrittive attuali;

– a promuovere presso i medici di base l'indicazione ai pazienti di svolgere attività fisica adattata, anche in ambiente naturale, in abbinamento alle terapie farmacologiche, riconoscendo che tale attività rappresenta una vera e propria cura, capace di intervenire efficacemente sui sintomi motori e migliorare la qualità della vita;

– a migliorare la comunicazione a livello regionale per sensibilizzare pazienti e caregiver sulle opzioni terapeutiche disponibili e prevedere corsi di formazione per i medici di medicina generale e per gli specialisti del settore anche all'interno dei relativi corsi di specializzazione;

– a garantire l'accesso dei pazienti ai trattamenti avanzati, tra cui quello alla stimolazione cerebrale profonda, con valorizzazione dei centri di eccellenza, nell'ambito della rete Hub e Spoke regionale;

– a prevedere specifici investimenti, compatibilmente con le risorse di bilancio, a favore delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che già ospitano o che potranno ospitare posti letto dedicati alla riabilitazione dei pazienti con Parkinson, al fine di potenziare i servizi esistenti, migliorare la qualità dell'assistenza, garantire continuità terapeutica e sostenere percorsi di presa in carico integrata nei casi di riacutizzazione della malattia;

– a promuovere, in collaborazione con le associazioni di pazienti e del Terzo settore, campagne istituzionali di sensibilizzazione e informazione rivolte alla cittadinanza, al fine di favorire la conoscenza della malattia del Parkinson, combattere pregiudizi e stereotipi, incentivare la diagnosi precoce e favorire l'inclusione sociale dei pazienti;

– ad attivarsi, in collaborazione con gli Ordini professionali, le ATS e gli enti formativi accreditati, per promuovere percorsi di aggiornamento e formazione continua rivolti ai medici di medicina generale sulla gestione clinica e terapeutica del Parkinson, anche mediante l'utilizzo di strumenti di formazione a distanza e moduli ECM gratuiti;

– a sostenere iniziative di volontariato domiciliare, in collaborazione con le organizzazioni del volontariato e del Terzo settore, per offrire accompagnamento, supporto relazionale e aiuti pratici ai malati di Parkinson con limitata rete familiare o fragilità socioeconomica, valorizzando il capitale sociale presente nei territori;

– a collaborare con i comuni, con gli enti locali e le associazioni, in particolare sugli aspetti legati alle iniziative di carattere socializzante e finalizzate alla promozione di reti di relazioni, per l'istituzione e il riconoscimento di spazi di socialità informale, quali «Parkinson Cafè» o analoghi, presso centri civici, case di comunità o strutture pubbliche, con finalità di orientamento verso i servizi sociosanitari, di sostegno psicosociale, condivisione e promozione del benessere relazionale dei pazienti e dei loro familiari;

– a promuovere visite in consulenza da parte di un medico palliativista anche in fase non avanzata o terminale della malattia ma che accompagni la persona lungo il decorso della malattia per migliorare la qualità di vita attraverso il controllo dei sintomi disturbanti che spesso insorgono molto prima della fase finale della malattia;

– a promuovere sinergie con le farmacie e investimenti relativamente il «deblistering» per la preparazione personalizzata dei farmaci per ogni paziente aiutando così i caregiver;

– a migliorare l'interfaccia informativa tra fascicolo sanitario (FSE) del malato di Parkinson e l'ente/struttura/casa di comunità che ha in carico la cura del malato stesso semplificando l'accesso da parte anche del caregiver;

– ad effettuare analisi e controllo del fenomeno «deprescribing» in quanto spesse volte gli effetti dei farmaci prescritti da alcuni medici specialisti non formati sul Parkinson sono annullati o inficiati dalla malattia stessa.».

Il vice presidente: Emilio Delbono
Il consigliere segretario: Jacopo Scandella
Il segretario dell'assemblea Consiliare:
Emanuela Pani

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**Seduta di Giunta regionale n. 124 dell'1 luglio 2025**
**Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 4623 al n. 4664)**

*A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE*

**DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI, GENERALI E SOCIETÀ PARTECIPATE**
**(Relatore il Presidente Fontana)**

**4623 -** NOMINA DI TRE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

**DIREZIONE CENTRALE AI PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE**
**(Relatore il Presidente Fontana)**

**4624 -** PROPOSTA DI DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE 2026-2028 - DA INVIARE AL CONSIGLIO REGIONALE -

**4625 -** APPROVAZIONE «LOMBARDIA, INFATTI - RELAZIONE SULL'AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 2025», AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1978 N.34 «NORME SULLE PROCEDURE DELLA PROGRAMMAZIONE, SUL BILANCIO E SULLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE» E S.M.I.

**DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA**
**(Relatore il Vicepresidente Alparone)**

**4626 -** VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 (D.LGS.. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 30° PROVVEDIMENTO

**4627 -** VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - PRELIEVO DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE (ART. 1, C. 4 L.R. 23/2013) – 14° PROVVEDIMENTO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO (ART. 73. C. 4 D.LGS. 118/2011)

*B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE*

**DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI, GENERALI E SOCIETÀ PARTECIPATE**

AG61 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO
**(Relatore il Presidente Fontana)**

**4628 -** PROPOSIZIONE DI CONTRORICORSO NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA N. 3191/2024 EMESSA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA – SEZ. 8 – AVENTE AD OGGETTO INTIMAZIONE DI PAGAMENTO RELATIVA A PLURIME CARTELLE DI PAGAMENTO. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. ALESSANDRO GIANELLI DELL'AVVOCATURA REGIONALE (RIF. N. 202503320)

**DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA**

AM - DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA
**(Relatore il Presidente Fontana)**

**4629 -** DETERMINAZIONI IN ORDINE A LAVORI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE E RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI DANNEGGIATI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ REGIONALE SITO NEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO, CONCESSO IN COMODATO A FONDAZIONE MINOPRIO E SOSPENSIONE PROGETTO ATTUATIVO C09423 – CUP G63B23000000002

**DIREZIONE CENTRALE AT PNRR, OLIMPIADI E DIGITALIZZAZIONE**

AT60 - TRASFORMAZIONE DIGITALE PER LA MODERNIZZAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
**(Relatore il Presidente Fontana)**

**4630 -** APPROVAZIONE DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE - AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 - TRA REGIONE LOMBARDIA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA - «PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI ECCELLENZA: OPEN GOVERNMENT DATA. STUDIARE LA SOCIETÀ ATTRAVERSO I DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE»

**DIREZIONE GENERALE D FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ**
**(Relatore l'assessore Lucchini)**

D162 - FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ, VOLONTARIATO E TERZO SETTORE

**4631 -** MISURA «NIDI GRATIS PLUS 2025/2026»: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E ANCI LOMBARDIA PER IL SUPPORTO AI COMUNI ADERENTI

**DIREZIONE GENERALE G WELFARE**
**(Relatore l'assessore Bertolaso)**

G151 - ORGANIZZAZIONE OFFERTA E PROGETTI TRASVERSALI

**4632 -** INDIRIZZI ORGANIZZATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DI CURA REGIONALE DELLA FIBROSI CISTICA

**DIREZIONE GENERALE H CASA E HOUSING SOCIALE**
**(Relatore l'assessore Franco)**

H160 - SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI

**4633 -** PROGRAMMA SPERIMENTALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI ALLOGGI ALER IN FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA AI SENSI DELLA D.G.R. 639/2023 RIFINANZIATA AI SENSI DELLA D.G.R. 2345/2024 – RICOGNIZIONE DEGLI ALLOGGI MESSI A DISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE ALTERNATIVA ALL'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DELLE ALER, AI SENSI DELLA L.R. 16/2016, ARTT. 28 E 31

**4634 -** APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE ALTERNATIVA ALL'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DI ALER BRESCIA – CREMONA – MANTOVA - (L.R. 16/2016 E S.M.I. – TITOLO III – CAPO II – ARTT. 28 E 31)

**4635 -** CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2025 – RIPARTO DELLE RISORSE REGIONALI

**DIREZIONE GENERALE K TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE**
**(Relatore l'assessore Lucente)**

K161 - TRASPORTO PUBBLICO

**4636 -** DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE PER L'ANNO 2025 E 2026 AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 DEL 10 GIUGNO 2014 ED IN MERITO ALLE TARIFFE FERROVIARIE SU RELAZIONI INDIVIDUATE

**DIREZIONE GENERALE L CULTURA**
**(Relatore l'assessore Caruso)**

L1 - DIREZIONE GENERALE CULTURA

**4637 -** PROGETTO DI PROMOZIONE CULTURALE PER LA VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI ARTISTI LOMBARDI NEL SETTORE MUSICALE. APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE DI GIOVANI ARTISTI LOMBARDI

L160 - VALORIZZAZIONE CULTURALE

**4638 -** ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI GESTIONE PER L'ANNO 2025 ALLA FONDAZIONE LA TRIENNALE, ALLA FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA «LEONARDO DA VINCI» E ALLA FONDAZIONE BAGATTI VALSECCHI ONLUS DI MILANO

**DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE**
**(Relatore l'assessore Beduschi)**

M167 - FILIERE VEGETALI E ZOOTECNICHE, AGROAMBIENTE, NITRATI E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, BONIFICA E IRRIGAZIONE E FITOSANITARIO

**4639 -** APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO «EUFAWREADY»

**4640 -** DETERMINAZIONE IN MERITO AL CONCORSO FINANZIARIO PER LE OPERE DI PRONTO INTERVENTO REALIZZATE DAI CONSORZI DI BONIFICA (ART. 95, COMMA 2, LETTERA A, LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 31)

**4641 -** APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INTERESSATE, PRESSO CUI OPERANO I SERVIZI FITOSANITARI REGIONALI PER LA DIAGNOSTICA FITOSANITARIA AI FINI DEI CONTROLLI UFFICIALI E LE ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI (EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241)

M168 - POLITICHE ITTICHE, FAUNISTICO- VENATORIE, FORESTE E MONTAGNA

**4642 -** AUTORIZZAZIONE AL CONTROLLO DELLA SPECIE PICCIONE DI CITTÀ PER PREVENIRE DANNI ALL'AGRICOLTURA MEDIANTE PRELIEVO VENATORIO, NEL PERIODO 1° OTTOBRE 2025 - 31 GENNAIO 2026, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, LETT. A) DELLA DIR. 2009/147/CE E DELL'ART. 19 BIS DELLA L. 157/92

**DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO**
**(Relatore l'assessore Guidesi)**

O168 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE

**4643 -** APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E INVITALIA S.P.A. PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE, L'ATTRATTIVITÀ E L'INNOVAZIONE NEL TERRITORIO LOMBARDO

**DIREZIONE GENERALE P TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA**
**(Relatore l'assessore Mazzali)**

P1 - DIREZIONE GENERALE TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA

**4644 -** ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DEFINIZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA FONDAZIONE 1000 MIGLIA

**DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE**
**(Relatore l'assessore Terzi)**

S160 - INFRASTRUTTURE VIARIE E CICLABILI

**4645 -** CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE E QUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA CHE INTERESSA IL TERRITORIO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. 9/2001: ATTUALIZZAZIONE DEI CRITERI DI CUI ALLA D.G.R. N. VII/14739/2003

S161 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E OPERE PUBBLICHE

**4646 -** APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO MODIFICATIVO DELL'ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, FERROVIENORD S.P.A., AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. E COMUNE DI MEDA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO LUNGO LE VIE SEVESO E CADORNA, IN COMUNE DI MEDA, PER LA CHIUSURA DEL PASSAGGIO A LIVELLO LUNGO LA LINEA FERROVIARIA FNM MILANO-ASSO E DEL NUOVO PONTE LUNGO LA VIA CADORNA SUL TORRENTE CERTESA, APPROVATO CON D.G.R. N. XI/4100 DEL 21 DICEMBRE 2020

**DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA**
**(Relatore l'assessore Maione)**

T160 - ECONOMIA CIRCOLARE E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI

**4647 -** 2021IT16RFPR010 - PR FESR REGIONE LOMBARDIA 2021-2027 – ASSE 2: AZIONE 2.6.2. - MISURA «RI.CIRCO.LO RIVOLTA AGLI ENTI LOCALI PER LA PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE RIFIUTI E L'IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DI RECUPERO DI MATERIA». INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA STABILITA DALLA D.G.R. N. 2199/2024

**4648 -** 2021IT16RFPR010 - PR FESR REGIONE LOMBARDIA 2021-2027 - ASSE 2: AZIONE 2.6.2 – APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA «RI.CIRCO.LO. C&D - RISORSE CIRCOLARI IN LOMBARDIA PER IL SOSTEGNO ALLE PMI LOMBARDE PER LO SVILUPPO DI AZIONI DI ECONOMIA CIRCOLARE. EDIZIONE DEDICATA ALLE FILIERE DELLA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE E DELLE BONIFICHE DI SITI CONTAMINATI.» SA.119313

**4649 -** APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15, L. 241/90 TRA REGIONE LOMBARDIA E L'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA (IUSS) PER LA DEFINIZIONE DI PERCORSI DI RICERCA APPLICATA PER L'INDIVIDUAZIONE DI STRUMENTI A SUPPORTO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA IN TEMA DI MIGLIORAMENTO DELL'IMPRONTA AMBIENTALE DEI PRODOTTI DEI SETTORI TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO LOMBARDI

**DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO RISORSA IDRICA**
**(Relatore l'assessore Sertori)**

V162 - UTILIZZO RISORSA IDRICA

**4650 -** DETERMINAZIONI IN MATERIA DI OBBLIGO DI FORNITURA DELL'ENERGIA GRATUITA PER L'ANNO 2025 (ENERGIA GRATUITA 2024). APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLA MONETIZZAZIONE DELL'ENERGIA GRATUITA AI TERRITORI INTERESSATI DALLA PRESENZA DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE ED INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SERVIZI PUBBLICI BENEFICIARIE

**DIREZIONE GENERALE W ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO**
**(Relatore l'assessore Tironi)**

W1 - DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO

**4651 -** ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 16/21: INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO REGIONALE PREVISTO A FAVORE DEGLI SPAZI DI CONSULENZA E FORMAZIONE DENOMINATO «SCUOLA IN ASCOLTO» – ANNUALITÀ 2025/2026 E APPROVAZIONE DELL'ADDENDUM AL PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA APPROVATO CON LA D.G.R. N. XII/1050 DEL 2 OTTOBRE 2023

W165 - ISTRUZIONE, PARITÀ EDUCATIVA E FILIERA FORMATIVA

**4652 -** ESPERIENZE FORMATIVE DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE, A FAVORE DEGLI STUDENTI DEI PERCORSI IEFP ED IFTS DELLA LOMBARDIA: ANNI FORMATIVI 2025/2026 E 2026/2027 - (RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE)

**4653 -** APPROVAZIONE DELLE INDICAZIONI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI PERCORSI ITS PER LE ANNUALITÀ FORMATIVE 2025/2026 E 2026/2027

**4654 -** APPROVAZIONE DELLE «INDICAZIONI PER L'APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)» DI RILEVO INTERNAZIONALE» – STANZIAMENTO DI € 2.204.000,00

**DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE**
**(Relatore l'assessore La Russa)**

Y161 - SICUREZZA URBANA INTEGRATA E POLIZIA LOCALE

**4655 -** AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ DI ARIA S.P.A. E DEL RELATIVO PROSPETTO DI RACCORDO 2025-2027 (D.G.R. N.3718/2024) PER LO SVILUPPO DI SOLUZIONI INFORMATICHE FUNZIONALI ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (L.R. N. 4/2025)

**4656 -** AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ DI POLIS-LOMBARDIA E DEL RELATIVO PROSPETTO DI RACCORDO 2025-2027 (D.G.R. N.3718/2024) PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SUL TEMA DEL SOVRAINDEBITAMENTO (L.R. N. 4/2025)

**4657 -** SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE CAPOFILA DI LIMBIATE (MB) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA DA ATTUARE SUL TERRITORIO DEI COMUNI DEL PARCO DELLE GROANE E AREE LIMITROFE NEL PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2025

Y162 - PROTEZIONE CIVILE

**4658 -** PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 2025 - 2028 (LEGGE N. 353/2000)

**DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E SISTEMI VERDI**
**(Relatore l'assessore Comazzi)**

Z164 - URBANISTICA E VAS

**4659 -** COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO, AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI, DEL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO, FINALIZZATA ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA CON RIDESTINAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA SITA IN VIA BUSTIGATTI, VIA PAPA PIO X (SP 170) E VIA PEZZI (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/05)

Z166 - PARCHI, BIODIVERSITÀ E SISTEMA DELLE CONOSCENZE

**4660 -** APPROVAZIONE DELLO STATUTO E ISTITUZIONE DELL'ENTE GESTORE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

**Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 4461 al n. 4462)**

*A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE*

**DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI, GENERALI E SOCIETA' PARTECIPATE**
**(Relatore il Presidente Fontana)**

**4661 -** DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AREXPO S.P.A.

**4662 -** DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO

*B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE*

**DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI, GENERALI E SOCIETÀ PARTECIPATE**
AG64 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA
**(Relatore il Presidente Fontana)**

**4663 -** X PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2025

**Ulteriore provvedimento approvato - Deliberazione approvata (n. 4664)**

*A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE*

**DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI, GENERALI E SOCIETÀ PARTECIPATE**
**(Relatore il Presidente Fontana)**

**4664 -** NOMINA DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO

**D.g.r. 1 luglio 2025 - n. XII/4631**
**Misura «Nidi gratis plus 2025/2026»: approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per il supporto ai Comuni aderenti**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, in particolare, l'articolo 15;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 concernente codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, particolare l'articolo 7, che stabilisce la non applicazione del codice, in presenza delle condizioni di cui al comma 4;
- la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in particolare l'art. 4 che prevede tra i compiti delle unità d'offerta sociale la promozione di azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 e s.m.i. «Politiche regionali per la famiglia» che tra finalità prevede il sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli anche attraverso l'azione degli enti locali nell'organizzazione dei servizi finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia;
- la l.r. 14 dicembre 2004 n. 34 «Politiche regionali per i minori» che prevede tra i propri obiettivi il sostegno alle famiglie con minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia;

Richiamate le deliberazioni:

- n. X/5096/2016 «Determinazioni conseguenti all'adozione della d.g.r. X/5060/2016: approvazione della Misura «Nidi gratis» e dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia» che approva in via sperimentale la misura denominata «Nidi gratis»;
- n. X/6716/2017 «Approvazione della Misura Nidi gratis 2017-2018», istituita nell'ambito dell'Azione 9.3.3 dell'Asse 2 del POR FSE 2014-2020, che prevede per l'anno scolastico 2017-2018 l'azzeramento della retta di frequenza dei nidi e micronidi pubblici o dei posti in nidi e micro-nidi privati acquistati in convenzione con il pubblico, sostenuta dalla famiglia;
- n. XI/4/2018 «Ampliamento della Misura Nidi gratis 2018-2019», di cui all'Azione 9.3.3 dell'Asse 2 del POR FSE 2014-2020;
- n. XI/1668/2019 «Approvazione Misura Nidi gratis 2019-2020 POR FSE 2014-2020 (Asse II – Azione 9.3.3)»;
- n. XI/3481/2020 «Approvazione «Nidi Gratis - Bonus 2020/2021» POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3)»;
- n. XI/4929/2021 «Approvazione Misura «Nidi gratis - Bonus 2021/2022» POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3)»;
- n. XI/6617/2022 «Approvazione Misura «Nidi gratis - Bonus 2022/2023»;
- n. XII/405/2023 «Approvazione Misura «Nidi gratis - Bonus 2023/2024» (PR FSE+ 2021-2027, Priorità 3, Inclusione sociale, ESO4.11, Azione K.5)»;
- n. XII/2744/2024 «Approvazione Misura «Nidi gratis plus 2024/2025» (PR FSE+ 2021-2027, Priorità 3, Inclusione socuale, ESO4.11, Azione K.5)»;
- n. XII/4593/2025» Approvazione della Misura «Nidi gratis plus» – Programmazione per gli anni educativi 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 (PR FSE+ 2021-2027, Priorità 3, Inclusione sociale, ESO4.11, Azione K.5);

Dato atto che con d.c.r. del 20 giugno 2023, n. 42 è stato approvato il «Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura», ed in particolare, l'Ambito strategico 2.2 «Sostegno alla persona e alla famiglia»;

Premesso che Regione Lombardia e ANCI Lombardia hanno collaborato nelle precedenti edizioni della misura e in particolare:

- in data 26 aprile 2016 è stato sottoscritto un protocollo per avviare un percorso di collaborazione finalizzato allo sviluppo della misura e in data 12 maggio 2016 è stata sottoscritta una convenzione finalizzata a garantire il supporto agli enti locali nella realizzazione della stessa;
- rispettivamente in data 31 ottobre 2017, in data 5 settembre 2018, in data 9 luglio 2019, in data 3 marzo 2020, in data 5 novembre 2020, in data 27 dicembre 2021, in data 29 novembre 2022, in data 9 novembre 2023 e in data 18 ottobre 2024 sono state sottoscritte sei convenzioni con le medesime finalità di cui sopra, rivolte alla Misura «Nidi gratis» 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025;

Dato atto che per le edizioni della Misura Nidi gratis 2016, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 l'attività di ANCI Lombardia a supporto dei Comuni e di interfaccia tra i Comuni e la Regione si è rivelata proficua a garantire tempestivamente le informazioni operative per la gestione della misura e l'implementazione dei dati attraverso l'uso del sistema Bandi e Servizi;

Considerato, altresì, che il supporto fornito da ANCI Lombardia nel corso delle diverse edizioni si è consolidato in prassi operative strutturate;

Rilevato in particolare, che i Comuni necessitano di un costante e puntuale sostegno e accompagnamento nel loro compito di assicurare il rispetto dei requisiti di accesso e di ammissione al contributo sia da parte delle famiglie e che delle strutture ammesse alla Misura;

Valutato necessario quindi supportare i Comuni e garantire un'azione di coordinamento e di controllo che consenta loro di rispondere con tempestività ed efficienza alle famiglie interessate dal servizio e agevolare l'interfaccia con Regione Lombardia;

Considerato che anche per l'edizione Nidi gratis plus 2025/2026 si ritiene di garantire un supporto ai Comuni per l'attività di gestione e di controllo cui sono tenuti e per l'attività di supporto alle famiglie;

Preso atto della disponibilità di ANCI Lombardia a prestare attività di supporto nella realizzazione della misura Nidi gratis plus 2025/2026 a tutti i Comuni singoli o associati di Regione Lombardia, confermata durante l'incontro tenutosi il 25 giugno 2025;

Preso atto altresì che ANCI Lombardia:

- ai sensi del vigente statuto è un'associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza dei Comuni, Città metropolitane ed enti di derivazione comunale ed è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali di rilievo nazionale. ANCI designa rappresentanti delle Città metropolitane e dei Comuni italiani in seno alla convenzione Stato-Città Autonomie Locali e alla Conferenza Unificata, di cui al d.lgs. n. 281/97 e s.m.i.;
- aderisce all'Associazione Nazionale Comuni Italiani partecipando all'attività della stessa nei modi e nelle forme previste dallo statuto nazionale;
- ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 22/2009, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), è individuata quale componente di diritto dello stesso e fa parte di Tavoli istituzionali regionali che definiscono le politiche regionali assumendo atti impegnativi nei confronti degli Enti locali (es. patto di stabilità territoriale, ISV, Welfare etc.);
- assicura un'azione di servizio e di supporto diretto alle realtà locali che rappresenta, individua, promuove e realizza interventi a supporto delle politiche nazionali e regionali d'innovazione dei processi amministrativi tra Enti locali e Amministrazioni centrali e Regionali;
- direttamente o mediante proprie tecnostrutture svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati anche su incarico della pubblica amministrazione;

Considerato che l'ANAC con il parere del 17 gennaio 2024, n. 66 ha confermato che negli accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, è di particolare importanza il requisito dell'interesse comune delle pubbliche amministrazioni coinvolte e deve sussistere una effettiva condivisione di compiti e di responsabilità, con la posizione di equi ordinazione tra le pubbliche amministrazioni la collaborazione nei rispettivi ambiti di intervento su questioni di interesse comune;

Considerato pertanto, di procedere alla stipula di specifico accordo tra Regione Lombardia e ANCI di cui all'articolo 15 della legge 241/1990, in combinato disposto con l'articolo 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023, che prevede *la cooperazione tra amministrazioni tramite accordi (che possono essere conclusi*

*senza gara) alle condizioni indicate (lett. a), b), c) e d)*. in disapplicazione del codice appalti;

Ritenuto opportuno, attesa la conoscenza dei sistemi comunali da parte di ANCI e l'esperienza maturata nella gestione della Misura Nidi gratis nelle precedenti edizioni, sottoscrivere con ANCI Lombardia un'apposita convenzione di collaborazione così come dettagliato nello schema allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che le risorse complessive a copertura dei costi previsti per l'attuazione della convenzione sono stimate in euro 20.000,00, di cui euro 15.000,00 (comprensivo di IVA e oneri se previsti) a carico del bilancio regionale che trovano copertura sulle disponibilità del capitolo 12.05.103.12976 per euro 10.000,00 sull'esercizio 2025 e per euro 5.000,00 sull'esercizio 2026, in base alle modalità di liquidazione stabilite nello schema di convenzione, di cui all'allegato A), oltre a euro 5.000,00 a carico del bilancio di ANCI Lombardia a titolo di cofinanziamento;

Valutato che l'accordo è stipulato tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia, soggetto a disciplina di diritto pubblico, pertanto, non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato;

Ritenuto di dare mandato al direttore pro tempore della Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di provvedere alla sottoscrizione della convenzione e demandare al dirigente competente l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire l'attuazione del presente provvedimento;

Vista la l.r. 34/1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale n. 1 del 2 aprile 2001 e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispone la pubblicazione degli accordi stipulati dall' amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché gli articoli 26 e 27 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Stabilito di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia nonché sul sito internet di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, sezione Trasparenza, in attuazione degli articoli 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione con ANCI Lombardia, di cui all'allegato A) costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la realizzazione della Misura «Nidi gratis plus 2025/2026»;

2. di demandare al direttore generale pro tempore della DG Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità la sottoscrizione della convenzione con ANCI Lombardia;

3. di stabilire che le risorse complessive a copertura dei costi previsti per l'attuazione della convenzione sono stimate in euro 20.000,00, di cui euro 15.000,00 (comprensivo di IVA e oneri se previsti) a carico del bilancio regionale che trovano copertura sulle disponibilità del capitolo 12.05.103.12976 per euro 10.000,00 sull'esercizio 2025 e per euro 5.000,00 sull'esercizio 2026, in base alle modalità di liquidazione stabilite nello schema di convenzione, di cui all'allegato A), oltre a euro 5.000,00 a carico del bilancio di ANCI Lombardia a titolo di cofinanziamento;

4. di demandare al dirigente competente della DG Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire l'attuazione del presente provvedimento;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia nonché sul sito internet di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, sezione trasparenza, in attuazione degli articoli 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

**Convenzione - Misura "Nidi Gratis Plus 2025/2026"**

**Tra**

**REGIONE LOMBARDIA, C.F.: 80050050154, con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano, rappresentata dal Direttore Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità, autorizzato alla stipula del presente atto**

**e**

**ANCI LOMBARDIA con sede legale in ……., Via ……., CF ……., rappresentata dal ……., nato a ……., il …….**

**PREMESSO CHE**

La DGR n. XII/4593 del 23/06/2025 "APPROVAZIONE DELLA MISURA "NIDI GRATIS PLUS" - PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI EDUCATIVI 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028 (PR FSE+ 2021-2027, PRIORITÀ 3, INCLUSIONE SOCIALE, ESO4.11, AZIONE K.5)" concorre all'abbattimento, in favore dei nuclei familiari con ISEE fino a 25.000,00 euro, delle rette di frequenza degli asili nido pubblici e privati convenzionati, mediante un contributo da erogare direttamente ai Comuni, a copertura della quota di retta mensile che eccede l'importo rimborsabile da INPS, secondo le seguenti modalità:

- per le famiglie con ISEE minorenni 0 - 20.000,00 l'intervento regionale copre l'intera quota di retta mensile che eccede l'importo rimborsabile da INPS;
- per le famiglie con ISEE minorenni 20.000,01 - 25.000,00 l'intervento regionale copre la quota di retta mensile che eccede l'importo rimborsabile da INPS fino ad un contributo pubblico massimo di 100,00 euro mensili.

**CONSIDERATO** che, come definito nello Statuto dell'Associazione:

- ANCI, ai sensi del vigente Statuto è un'associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza dei Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale ed è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale. ANCI designa i rappresentanti delle Città metropolitane e dei Comuni italiani in seno alla Conferenza Stato-Città - Autonomie Locali e alla Conferenza Unificata, di cui al D.Lgs. n. 281/97 e s.m.i.;
- ANCI Lombardia partecipa all'attività dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI - nei modi e nelle forme previste dallo statuto nazionale ed in particolare all'art. 36 dello stesso che recita "L'Anci è articolata secondo un sistema di rappresentanza del territorio e sul territorio incentrata sull'Associazione Nazionale e sulle ANCI Regionali";
- ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 22/2009, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), ANCI Lombardia è individuata quale componente di diritto dello stesso e fa parte di Tavoli istituzionali regionali che definiscono le politiche regionali

assumendo atti impegnativi nei confronti degli Enti Locali (es. patto di stabilità territoriale, ISV, Welfare etc.);

- ANCI Lombardia associa la quasi totalità dei comuni presenti sul territorio regionale, è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni suoi associati, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con la Regione e promuove in modo diretto, anche in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, l'Unione Europea e loro Enti e Organi operativi, anche attraverso la propria società strumentale, attività, tra le altre di studio e ricerca, di servizio, di formazione, di assistenza, e di consulenza a favore degli Enti associati;
- per l'espletamento delle attività descritte nella presente convenzione sono necessarie competenze specifiche, con perfetta conoscenza dei sistemi comunali, che ANCI Lombardia è in grado di assicurare;
- le parti presentano comune e convergente interesse e convenienza alla stipula del presente atto.

**CONSIDERATO** che l'ANAC con il parere del 17/01/2024, n. 66 ha confermato che negli accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, è di particolare importanza il requisito dell'interesse comune delle pubbliche amministrazioni coinvolte e deve sussistere una effettiva condivisione di compiti e di responsabilità, con la posizione di **equi ordinazione** tra le pubbliche amministrazioni la collaborazione nei rispettivi ambiti di intervento su questioni di interesse comune;

**CONSIDERATO** pertanto, di procedere alla stipula di specifico accordo tra Regione Lombardia e ANCI di cui all'articolo 15 della legge 241/1990, in combinato disposto con l'articolo 7, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, che prevede ***la cooperazione tra amministrazioni tramite accordi (che possono essere conclusi senza gara) alle condizioni indicate (lett. a), b), c) e d).*** in disapplicazione del codice appalti;

**DATO ATTO** che il presente atto assicura la partecipazione di ANCI Lombardia e di Regione Lombardia allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza che si configuri alcun rapporto sinallagmatico tra le prestazioni e determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune;

**PRESO ATTO** che ANCI Lombardia:

- ha condiviso gli obiettivi della misura "Nidi Gratis Plus 2025/2026" quale strumento integrativo alla funzione socioeducativa del nido e di sostegno alla famiglia, anche per facilitare l'accesso o la permanenza della donna nel mercato del lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale;
- ritiene la misura "Nidi Gratis Plus 2025/2026" coerente con le funzioni istituzionali proprie dei Comuni ed ha manifestato la propria disponibilità a prestare attività di supporto a tutti i Comuni singoli o associati della Regione Lombardia;

**CONSIDERATO** che la realizzazione della Misura Nidi Gratis Plus 2025/2026 prevede una stretta collaborazione dei Comuni lombardi che devono provvedere alla formale adesione e a adempiere ad una serie di obblighi, necessari per consentire alle famiglie di usufruire del contributo funzionale all'abbattimento della retta;

**RILEVATO** in particolare, che i Comuni necessitano di un costante e puntuale sostegno e accompagnamento nel loro compito di assicurare il rispetto dei requisiti di accesso e di ammissione al contributo sia da parte delle famiglie e che delle strutture ammesse alla Misura;

**RITENUTO** pertanto necessario supportare i Comuni e garantire un'azione di coordinamento e di controllo che consenta loro di rispondere con tempestività ed efficienza alle famiglie interessate dal servizio e agevolare l'interfaccia con Regione Lombardia;

**PRESO ATTO** della disponibilità di ANCI Lombardia a prestare attività di supporto nella realizzazione della misura Nidi Gratis Plus 2025/2026 a tutti i Comuni singoli o associati di Regione Lombardia, confermata durante l'incontro tenutosi il 25/06/2025;

**CONSIDERATO** che le parti stipulano il presente atto esclusivamente nell'interesse pubblico, attuando una cooperazione tesa a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati per conseguire gli obiettivi che hanno in comune e che, per le attività indicate dalla presente convenzione, Anci Lombardia può avvalersi della propria società partecipata AnciLab s.r.l. soggetta a direzione e coordinamento;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. XII/4593 del 23/06/2025 con cui è stata approvato lo schema della presente convenzione;

**TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Premesse**

Le premesse e gli eventuali allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

**Articolo 2**
**Oggetto e durata**

La presente convenzione ha per oggetto le attività di supporto a tutti i Comuni singoli o associati di Regione Lombardia nella realizzazione della misura "Nidi Gratis Plus 2025/2026". La presente convenzione ha validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione. Eventuali proroghe potranno essere previste, previo accordo e adozione di apposito atto formale.
Nel presente testo, le norme riferite ai Comuni si ritengono valide anche per le Unioni di Comuni e le Comunità Montane, nei casi in cui il servizio di asilo nido o micronido sia stato trasferito da Comuni ad un'Unione di Comuni o ad una Comunità Montana.

**Articolo 3**
**Descrizione delle attività e degli indicatori di monitoraggio**

Le attività oggetto della presente convenzione sono relative a:
1. azioni di supporto alle procedure amministrative di gestione di competenza dei Comuni;
2. azioni di comunicazione e formazione;
3. indicatori di monitoraggio

1. Le **azioni di supporto** saranno garantite mediante servizi di Help Desk e presenze in loco per accompagnamento dei Comuni nella gestione delle criticità legate alle interpretazioni procedimentali e alle difficoltà tecnico/amministrative e nelle diverse fasi della procedura per l'erogazione del contributo.

Sono previste le seguenti attività:

- accompagnamento e supporto ai Comuni nelle diverse attività necessarie all'accesso alla misura, all'istruttoria delle pratiche delle famiglie e alla rendicontazione, con particolare attenzione al rispetto dei requisiti di accesso e di ammissione al contributo;
- supporto ai Comuni nella gestione dei rapporti con i nidi privati in relazione alle problematiche derivanti dall'adesione alla misura, con attenzione al rispetto dei requisiti di accesso, di ammissione al contributo e in particolare per evitare casi di anticipazione delle rette da parte delle famiglie;
- servizio di assistenza tecnica Help Desk per i Comuni: numero verde attivo dal lunedì a venerdì dalle h. 09.00 alle h. 18.00; casella e-mail funzionale dedicata con garanzia di risposta celere (entro 48 ore);

2. Le **azioni di comunicazione e formazione** consistono in:
   - organizzazione e realizzazione di incontri formativi per i Comuni;
   - gestione, aggiornamento e mantenimento sito internet dedicato;
   - attività di comunicazione sulla Misura "Nidi Gratis Plus 2025/2026" mediante la rivista Strategie Amministrative in formato digitale e cartaceo e attraverso i social network istituzionali;

3. Gli **indicatori di monitoraggio** misurano l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi delle attività e delle azioni previste e consistono in:
   - numero Comuni supportati, di cui per assistenza tecnica tramite numero verde;
   - numero Comuni supportati per tipologia di richiesta;
   - numero incontri formativi per i Comuni;
   - numero accessi al sito dedicato;
   - numero attività di comunicazione per tipologia (digitale, cartaceo e social).

Successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, ANCI Lombardia definisce un dettagliato piano per ciascuna delle azioni sopra indicate che dovrà essere trasmesso alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità.

**Articolo 4**
**Aspetti Economici**

Le risorse complessive a copertura dei costi previsti per l'attuazione della convenzione sono stimate in euro 20.000,00 di cui:

- euro 15.000,00 (comprensivo di IVA e oneri se previsti) a carico di Regione Lombardia che trovano copertura sulle disponibilità del capitolo 12.05.103.12976 del bilancio regionale per euro 10.000,00 sull'esercizio 2025 e per euro 5.000,00 sull'esercizio 2026;
- euro 5.000,00 a valere sul bilancio di ANCI Lombardia a titolo di cofinanziamento;

**Articolo 5**
**Modalità di liquidazione**

L'erogazione dell'importo di cui all'art. 4, pari a euro 15.000,00 avverrà secondo le seguenti modalità:

- una prima quota pari a euro 10.000,00 successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- saldo pari a euro 5.000,00 a conclusione delle attività svolte e comunque entro il 31 dicembre 2026.

Per ciascuna quota di erogazione richiesta, Anci Lombardia dovrà presentare a Regione Lombardia fattura elettronica, relazione sulle attività svolte e rendicontazione contabile delle spese sostenute e strettamente riferibili alla presente convenzione alla struttura regionale competente. Le liquidazioni saranno effettuate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

**Articolo 6**
**Trattamento dei dati personali**

In esecuzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza in conseguenza della esecuzione della presente convenzione, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

**Articolo 7**
**Recesso**

È consentito alle parti di recedere anticipatamente dal presente accordo, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni. In caso di recesso anticipato le parti si impegnano ad addivenire a consultazioni finalizzate a garantire il proseguimento delle attività già avviate.

**Articolo 8**
**Controversie**

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Milano, lì

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Regione Lombardia

Il Direttore Generale pro tempore Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità

Francesco Foti

_____

Anci Lombardia
Rinaldo Mario Redaelli

_____

**D.g.r. 1 luglio 2025 - n. XII/4636**
**Determinazioni in merito all'adeguamento delle tariffe per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale per l'anno 2025 e 2026 ai sensi del regolamento regionale n. 4 del 10 giugno 2014 ed in merito alle tariffe ferroviarie su relazioni individuate**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 avente per oggetto «Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti» con particolare riguardo all'art. 44 «Sistema tariffario regionale» ed a quanto previsto nei seguenti commi del citato articolo:
  - c. 5 bis. Le agenzie per il trasporto pubblico locale – di seguito agenzie per il TPL - e l'Autorità di bacino lacuale di Iseo, Endine e Moro:
    a) in caso di mancata definizione degli indicatori di qualità dei servizi di trasporto di cui all'articolo 26 del regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4 (Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)), applicano la percentuale di adeguamento delle tariffe definita dalla Giunta regionale riferita alle tariffe di collegamento tra bacini;
    b) per l'adeguamento delle tariffe dei titoli di viaggio integrati di bacino, ove applicabile, attribuiscono agli indicatori di qualità e quantità una pesatura in base al volume di servizio espletato nel bacino di competenza (treni*km e vetture*km) su base annua in riferimento all'anno precedente;
  - c. 5 ter. Gli enti partecipanti all'assemblea indetta dagli Enti di cui al comma 5 bis che, in virtù della somma delle quote di partecipazione hanno espresso voto negativo, determinando l'assunzione di una deliberazione di mancato o parziale adeguamento tariffario, devono contestualmente garantire l'integrale copertura economica e finanziaria di tutti i servizi interessati, secondo criteri definiti dagli Enti stessi di cui al comma 5 bis, per l'intero periodo di vigenza dell'affidamento in corso in cui si producono gli effetti del voto espresso, con riferimento al mancato o parziale adeguamento delle tariffe dei suddetti servizi.';
- il regolamento regionale del 10 giugno 2014 n. 4 «Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44 l.r. 6/2012)», di seguito chiamato «Regolamento» ed in particolare quanto previsto da:
  - art. 15 relativo alla «Formazione della polimetrica unificata di STIL» comma 1, lettera b), secondo periodo, che stabilisce che i titoli di viaggio aventi origine/destinazione 'Milano' consentono di raggiungere liberamente e senza sovrapprezzo tutte le stazioni di Milano, istituendo il cosiddetto «centroide» di Milano costituito dalle stazioni urbane di Milano;
  - art. 26, relativo alle modalità di adeguamento e arrotondamento delle tariffe di competenza di Regione Lombardia e degli altri enti regolatori;
  - art. 31, c. 5 e 6, in merito alla validità e rimborso dei titoli di viaggio a seguito di un adeguamento delle tariffe;
  - art. 36, c. 5 relativamente ai sistemi tariffari in uso fino all'introduzione degli STIBM e all'impossibilità di variarne le caratteristiche se non per favorire l'implementazione del regolamento;
  - art. 39, in merito all'applicazione anticipata degli STIBM;
  - art. 41, c. 3 in merito all'aumento straordinario dei titoli TIR;
  - allegato A) relativo all'algoritmo per il calcolo dell'adeguamento delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;
- d.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2088 «Determinazioni in merito al sistema tariffario integrato del bacino di mobilità di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, ai sensi del regolamento regionale n. 4/2014» che ha approvato il sistema tariffario integrato in Milano e Monza, di seguito STIBM;
- d.g.r. 31 luglio 2023 - n. XII/800 «Determinazioni in merito ai parametri per l'adeguamento delle tariffe per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale per l'anno 2024 ai sensi del regolamento regionale n. 4 del 10 giugno 2014»;
- d.g.r. 1° luglio 2024 - n. XII/2660 «Determinazioni in merito alle tariffe per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale per gli anni 2024 e 2025, ai sensi del regolamento regionale n. 4 del 10 giugno 2014»;
- il decreto dirigente di Struttura «Trasporto pubblico locale» n. 740 del 22 gennaio 2025 «Avvio della rilevazione dati riferiti all'annualità 2024 nell'ambito della sezione «Monitoraggio servizi TPL» del sistema informativo «TPLombardia»;

Rilevato che Regione Lombardia ha affidato con decreto della Struttura «Programmazione acquisti e gestione appalti» n. 2882 del 5 marzo 2025 alla società Predicta s.r.l., il servizio di assistenza tecnica per l'indagine di customer satisfaction sul trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia;

Considerato che:

- la società Predicta s.r.l. ha provveduto ad effettuare «Indagine di customer satisfaction sul trasporto pubblico in Lombardia» tra il 28 aprile ed il 22 maggio 2025 e a consegnarne il rapporto di analisi a Regione Lombardia con nota protocollo regionale K2.2025.0012369 del 12 giugno 2025;
- la d.g.r. n. XII/2660/2024 ha stabilito il termine del 14 aprile 2025 per all'aggiornamento del sistema di monitoraggio regionale «TPLombardia» da parte degli enti competenti e delle aziende con il caricamento dei dati riferiti all'anno 2024;
- l'estrazione del database «TPLombardia» da parte di Regione Lombardia è stata effettuata in data 30 aprile 2025;

Preso atto che in base a quanto stabilito dall'ISTAT, per il periodo intercorrente tra il mese di aprile 2024 e il mese di aprile 2025, la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi è pari a 1,676% mentre la variazione dello stesso indice per il settore trasporti è negativa ed è pari a -1,043% risultando quindi la media ISTAT dei due indici prevista dal regolamento pari a 0,317%;

Dato atto che:

- sono stati calcolati i risultati dell'algoritmo previsto dal regolamento regionale adottando i parametri indicati nella d.g.r. XII/2660/2024 in relazione sia ai risultati dell'indagine di customer satisfaction regionale sia in relazione ai dati di monitoraggio del «TPLombardia» e considerando la differenziazione degli obiettivi tra servizi STIL, applicate ad oggi al solo vettore ferroviario, e degli altri servizi effettuati da parte degli altri operatori di trasporto pubblico;
- le analisi dei dati di monitoraggio e della customer satisfaction hanno evidenziato risultati che hanno determinato un marginale incremento della media ISTAT in quanto qualche valore obiettivo è stato raggiunto, sia nel caso dei servizi ferroviari sia nel caso dei servizi di trasporto pubblico locale, come dettagliato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato conseguentemente che la quota dell'adeguamento tariffario per l'anno 2025 calcolata ai sensi del regolamento e della d.g.r. XII/2660/2024 risulta pari rispettivamente a 0,588%, per le tariffe STIL del vettore ferroviario e risulta pari a 0,508% per le altre tariffe del trasporto pubblico locale, come meglio dettagliato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che tiene conto di quanto previsto dalla d.g.r. XII n. 2660/2024 in relazione al recupero della percentuale di adeguamento non applicata nel corso del 2024 la cui contabilizzazione è stata rinviata al presente provvedimento annualità 2025 di adeguamento delle tariffe;

Valutato quindi di applicare l'adeguamento ordinario delle tariffe, previsto per l'anno 2025 contabilizzando il valore a 0,588% alle tariffe STIL del vettore ferroviario e contabilizzando il valore pari a 0,508% per le altre tariffe del trasporto pubblico, così come riportati nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, altresì, di demandare a:

- agenzie per il TPL;
- Comuni che finanziano esclusivamente con oneri a carico del proprio bilancio il proprio servizio di TPL di cui all'art. 6, comma 3, lettera f) della l.r. 6/2012;
- ente per la navigazione di cui all'art. 40, comma 5 della l.r. n. 6/2012;

di seguito c.d. Enti Regolatori ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, gli adeguamenti tariffari dei titoli di competenza, nel rispetto di quanto disposto dal Reg. CE n. 1370/2007;

Richiamato che gli adeguamenti tariffari 2025 sono da quantificare da parte degli enti regolatori in base ad una delle seguenti disposizioni:

a) calcolo composto della percentuale di adeguamento sulla base della verifica dei parametri degli indicatori di qualità selezionati da parte degli enti competenti con atto trasmesso a Regione *illo tempore* in relazione agli obiettivi 2024 ed in relazione agli obiettivi 2025;

b) applicazione della percentuale di adeguamento alla voce «Tabelle TPL ed enti regolatori» di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per effetto della mancata ottemperanza alle disposizioni di cui alla precedente lettera a);

in conseguenza del disposto del art. 44 c. 5 bis;

Rilevato che rientrano nella fattispecie di cui alla precedente lettera a) i seguenti enti: agenzia di Brescia, agenzia di Sondrio, autorità di bacino lacuale dei laghi, d'Iseo, Endine e Moro avendo effettuato la trasmissione a Regione del provvedimento contenente i parametri di cui all'adeguamento delle tariffe di competenza anno 2024 e anno 2025;

Preso atto che:

- è necessario proseguire nella commercializzazione dei titoli di viaggio «Io Viaggio Ovunque in Provincia – IVOP» non essendo stato introdotto nei sistemi tariffari integrati dei bacini di mobilita un abbonamento mensile con ambito di validità analogo a quello dei titoli IVOP, e non potendo procedere alla loro soppressione, ai sensi dell'art. 39 del regolamento;
- non è dovuto l'aumento straordinario sui titoli TIR ai sensi dell'art. 41, c. 3, del regolamento, in quanto lo STIBM di competenza dell'agenzia di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia non include i servizi in Pavia e Lodi, ma comprende quelli in Milano e Monza e Brianza e che in nessun altro bacino di mobilità previsto dalla l.r. 6/2012 è stato realizzato ed attivato lo STIBM;

Considerato che i livelli tariffari sopra citati sono al lordo delle imposte e delle tasse in vigore e che l'aliquota IVA applicata ai titoli di viaggio è quella ridotta al 10%;

Ritenuto opportuno, in caso di variazione dell'aliquota IVA da parte dello Stato, procedere, con successivo atto amministrativo, a rivedere i valori dei livelli tariffari sopra richiamati;

Preso atto che la recente «Indagine di customer satisfaction sul trasporto pubblico in Lombardia» del maggio 2025 ha individuato i fattori che un servizio ottimale dovrebbe soddisfare nei seguenti indicatori riportati in ordine di priorità:

- frequenza delle corse (indice di rilevanza percepita 0,97);
- puntualità del servizio (indice di rilevanza percepita 0,73);
- regolarità delle corse/rispetto del programma di servizio (indice di rilevanza percepita 0,56);
- coincidenza mezzi (indice di rilevanza percepita 0,31);

Considerato pertanto opportuno selezionare tali indicatori come fattori sui quali basare l'adeguamento ordinario delle tariffe per l'anno 2026 sulla base dei valori obiettivi e di riferimento definiti nell'allegato C) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamato il regolamento che prevede, tra l'altro, che:

- art. 26, c. 1, lett. b) – gli adeguamenti tariffari siano definiti con propri provvedimenti dagli enti regolatori, per quanto concerne gli adeguamenti delle tariffe dei titoli di rispettiva competenza;
- art. 26, c. 2 – gli adeguamenti di competenza degli enti regolatori siano determinati con provvedimento di questi ultimi di norma, con decorrenza dal 1 settembre del medesimo anno;
- gli obiettivi di cui all'art. 26, c. 3 lett. b) siano stabiliti, anche su base pluriennale, dalla Giunta regionale e dagli Enti Regolatori per quanto di competenza, nell'ambito dei provvedimenti di adeguamento relativi all'anno trascorso, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 39, c. 4;

Ritenuto, quindi, opportuno:

- individuare, fino all'applicazione della tariffa STIL da parte di altri operatori, obiettivi specifici per la tariffa STIL a valere per il vettore ferroviario;
- individuare gli indicatori e gli obiettivi per l'adeguamento tariffario 2026 da applicarsi unicamente ai valori deliberati dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 1, dell'art. 26 del regolamento, così come definiti nell'allegato C) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato, altresì, che gli enti regolatori devono:

- adottare i rispettivi atti di competenza per la definizione dell'adeguamento delle tariffe 2025 da applicare ai sistemi tariffari di competenza;
- limitatamente alle agenzie per il TPL, definire i nuovi livelli tariffari del titolo mensile «Io viaggio – Trenocittà», applicando i criteri stabiliti dalla d.g.r. n. 1204/2010;
- in relazione al titolo «Trenocittà Monza», l'agenzia per il bacino di mobilità di Milano-Monza-Pavia-Lodi, definisce la zona di Monza da acquistare unitamente alla zona MI4 dello STIBM Milano/Monza in coerenza con quanto previsto dall'art. 15, comma 4, del regolamento che disciplina i titoli integrati cumulativi STIL;
- definire i livelli tariffari degli abbonamenti mensili ed annuali, a cui è applicato lo sconto previsto dall'agevolazione «Io viaggio in famiglia – abbonamenti», applicando i criteri stabiliti nella d.g.r. n. 1204/2010 e negli atti amministrativi attuativi successivi;
- eventualmente individuare le risorse finanziarie a copertura della differenza, nel caso di definizione di livelli tariffari inferiori a quelli previsti o di mancata applicazione dell'adeguamento tariffario;
- individuare, nei termini previsti dagli artt. 26 e 39, c. 4, del regolamento, gli indicatori e gli obiettivi per il calcolo dell'adeguamento ordinario delle tariffe dei titoli di competenza per l'anno 2026;
- procedere alla comunicazione alla Regione dei provvedimenti adottati, ai sensi del regolamento, entro 30 giorni dalla loro adozione a mezzo di posta elettronica certificata, ivi compresi gli indicatori e gli obiettivi per l'adeguamento tariffario 2026;
- limitatamente all'agenzia del trasporto pubblico di Milano, Monza, Lodi e Pavia, compilare e trasmettere a Regione i dati delle tariffe aggiornate come da allegato D) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, almeno 15 giorni dell'entrata in vigore dei nuovi livelli tariffari al fine dell'utilizzo dei dati nel sistema di bigliettazione digitale di livello regionale la cui sperimentazione è stata formalizzata con la nomina dei componenti del gruppo di lavoro con decreto del direttore generale «Trasporti e mobilità sostenibile» n. 8057 del 9 giugno 2025 «Costituzione del gruppo di lavoro per la progettazione della fase sperimentale della digitalizzazione dei titoli di viaggio del trasporto pubblico locale»;

Preso atto della delibera n. 64/2024 dell'Autorità di regolazione dei trasporti di revisione delle misure per la redazione dei bandi relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri che ha stabilito che gli Enti competenti procedono all'aggiornamento delle tariffe dei servizi, sulla base del metodo del price-cap, con riferimenti differenziati tra comparto dei servizi automobilistici su strada e servizi ferroviari, lasciando la definizione della frequenza temporale degli adeguamenti alla contrattazione sinallagmatica tra le parti;

Considerato che gli enti competenti e le aziende di trasporto, in base alle disposizioni regionali che regolano il sistema di monitoraggio, devono fornire a Regione entro il 15 aprile 2026 i dati riferiti all'anno 2025;

Rilevato che la «Tavola unificata delle polimetriche delle distanze tra stazioni per il calcolo delle tariffe» di cui al decreto del dirigente del Servizio Ferroviario regionale n. 3683 del 18 marzo 2025 prevede che, per gli spostamenti aventi origine o destinazione esterna a Milano e non ricompresi in STIBM, il calcolo della tariffa per l'accesso al «centroide» sia effettuato in base alla distanza:

- da Milano Centrale per le origini o destinazioni della rete RFI;
- da Milano Cadorna per le origini o destinazioni della rete Ferrovienord;

Preso atto che in relazione agli spostamenti sulla linea Milano - Mortara, esistono le seguenti eccezioni:

- il calcolo delle distanze per l'accesso al «centroide» di Milano ha come riferimento la stazione di Milano Porta Genova;
- la possibilità di acquistare titoli di viaggio con destinazione esclusiva la stazione di Milano San Cristoforo con esclusione di tutte le altre stazioni del «centroide» di Milano;

riconducibili al fatto che gli utenti di tale linea, nel tempo non hanno avuto la possibilità di accedere ad altre stazioni ferroviarie di Milano, essendo i servizi attestati a Porta Genova e non esistendo ulteriori servizi di collegamento in «cintura sud» di Milano;

Richiamato che anche in seguito all'estensione del servizio della linea S9 a far data da dicembre 2008, sebbene gli utenti della linea Milano-Mortara hanno acquisito l'accesso alle altre stazioni del «centroide» di Milano, si è comunque ritenuto opportuno

mantenere in vigore le eccezioni tariffarie richiamate in ragione della ridotta quantità di servizio e dei limitati interscambi possibili;

Considerato invece, che a far data dal cambio orario di dicembre 2025, con la nuova organizzazione dei servizi suburbani e regionali sulla linea Milano-Mortara e in cintura sud, è previsto un importante potenziamento delle linee S con l'istituzione della nuova linea S19 da Albairate - Vermezzo a Milano Rogoredo, nonché lo spostamento dell'attestamento dei treni regionali della linea R31 Milano/Mortara dalla stazione di Porta Genova alla stazione di Milano Rogoredo;

Valutato pertanto opportuno che per la linea Milano-Mortara il calcolo delle distanze per l'accesso al «centroide» di Milano sia effettuato rispetto alla stazione di Milano Rogoredo;

Ritenuto pertanto di dare mandato al dirigente della Struttura Servizio Ferroviario regionale di modificare la «Tavola unificata delle polimetriche delle distanze tra stazioni» prendendo a riferimento la stazione di Milano Rogoredo per il calcolo delle tariffe di accesso al «centroide» di Milano per le fermate della linea Milano-Mortara esterne allo STIBM di Milano, Monza e Brianza, e mantenendo l'invarianza delle altre polimetriche;

Considerata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e ss.mm.ii, nonché i Provvedimenti organizzativi della XI e XII Legislatura;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di definire l'adeguamento delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale per l'anno 2025 pari a 0,588% per le tariffe STIL del vettore ferroviario e pari a 0,508% per le tariffe del trasporto pubblico locale come dettagliato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di applicare l'adeguamento ordinario delle tariffe previste per l'anno 2025, nelle percentuali di cui al precedente punto 1 e di stabilire i nuovi valori così come riportati nell'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. in caso di variazione dell'aliquota IVA da parte dello Stato, di procedere, con successivo atto amministrativo, ad adeguare i livelli tariffari richiamati ai punti precedenti;

4. di individuare gli indicatori e i valori obiettivi e di riferimento per l'adeguamento tariffario anno 2026 da applicarsi unicamente ai valori deliberati dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 1, dell'art. 26 del regolamento, così come definiti nell'allegato C) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. di stabilire che gli adeguamenti tariffari 2025 sono da quantificare da parte degli enti regolatori in base ad una delle seguenti disposizioni:

a) calcolo composto della percentuale di adeguamento sulla base della verifica dei parametri degli indicatori di qualità selezionati da parte degli enti competenti con atto trasmesso a Regione *illo tempore* in relazione agli obiettivi 2024 ed in relazione agli obiettivi 2025;

b) applicazione della percentuale di adeguamento alla voce «Tabelle TPL ed enti regolatori» di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per effetto della mancata ottemperanza alle disposizioni di cui alla precedente lettera a);

in conseguenza del disposto congiunto del art. 44 c. 5 bis;

6. di stabilire che gli Enti Regolatori:

- adottino gli atti di rispettiva competenza per la definizione dell'adeguamento delle tariffe 2025 da applicare ai sistemi tariffari di competenza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, c. 5 del Regolamento e di quanto disposto dal Reg. CE n. 1370/2007;
- limitatamente alle agenzie per il TPL, definiscano i nuovi livelli tariffari del titolo «Io viaggio – Trenocitta», applicando i criteri stabiliti dalla d.g.r. n. 1204/2010;
- limitatamente all'agenzia per il TPL del bacino di Milano-Monza-Pavia-Lodi:
  - disciplini la zona acquistata unitamente alla zona MI4 dello STIBM Milano-Monza in relazione al titolo Trenocittà Monza;
  - proceda alla compilazione e restituzione dell'allegato D «Raccolta dati per la sperimentazione della bigliettazione digitale» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, almeno 15 giorni prima dell'entrata in vigore dei nuovi livelli tariffari;
- definiscano i livelli tariffari degli abbonamenti mensili ed annuali, cui è applicato lo sconto previsto dall'agevolazione «Io viaggio in famiglia – abbonamenti», applicando i criteri stabiliti nella d.g.r. n.1204/2010 e negli atti amministrativi attuativi successivi;
- eventualmente individuino le risorse finanziarie a copertura della differenza, nel caso di definizione di livelli tariffari inferiori a quelli previsti o di mancata applicazione dell'adeguamento tariffario;
- individuino, nei termini previsti dagli artt. 26 e 39, c. 4, del Regolamento, gli indicatori e gli obiettivi per il calcolo dell'adeguamento ordinario delle tariffe dei titoli di competenza per l'anno 2026 e li trasmettano a Regione Lombardia contestualmente ai provvedimenti adottati in materia di adeguamento delle tariffe 2025, entro 30 giorni dalla loro adozione a mezzo di posta elettronica certificata;

7. di stabilire che gli enti competenti e le aziende di trasporto, in base alle disposizioni regionali che regolano il sistema di monitoraggio, forniscano alla Regione entro il 15 aprile 2026 i dati riferiti l'anno 2025 rispetto ai quali verificare il conseguimento degli obiettivi;

8. di determinare che per la linea Milano-Mortara il calcolo delle distanze per l'accesso al «centroide» di Milano sia effettuato rispetto alla stazione di Milano Rogoredo;

9. di dare mandato al dirigente della Struttura Servizio Ferroviario regionale di modificare la «Tavola unificata delle polimetriche delle distanze tra stazioni» prendendo a riferimento la stazione di Milano Rogoredo per il calcolo delle tariffe di accesso al «centroide» di Milano per le fermate della linea Milano-Mortara esterne allo STIBM di Milano, Monza e Brianza, mantenendo l'invarianza delle altre polimetriche;

10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Riccardo Perini

**ALLEGATO A)**

**ALLEGATI DGR**

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE della

D.G.R n.°

**Risultati algoritmo di calcolo per l'adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico regionale per l'anno 2025**

## 1. Algoritmo di calcolo

Gli indici e gli obiettivi sono definiti nella D.G.R. XII n. 2660/2024 e riguardano gli aspetti più significativi dei servizi di trasporto pubblico individuati tra quelli elencati nel c. 3, dell'art. 26 del Regolamento regionale n.4/2014: puntualità, frequenza del servizio, regolarità, coincidenza dei mezzi di trasporto. La delibera XII n. 2660/2024 ha differenziato i riferimenti numerici degli indicatori tra servizi di TPL e servizi ferroviari a tariffa STIL.

I dati derivano:

- dal sistema di monitoraggio regionale "TPLombardia" con estrazione al 30 aprile 2025 in relazione ai dati di puntualità, regolarità, vetture-km per il calcolo delle soglie di disponibilità dei dati;
- dall'indagine Customer Satisfaction condotta da Predicta nel periodo tra il 28 aprile ed il 22 maggio 2025 (protocollo K2.2025.0012369 del 12 giugno 2025) in relazione ai dati di puntualità, frequenza, regolarità e coincidenza dei mezzi.

$$\textbf{\% Adeguamento} = \alpha * (½ + \beta)$$

$\alpha$ = valore corrispondente alla media aritmetica tra la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati (generale senza tabacchi) e la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati per il settore trasporti come definiti dall'ISTAT;

$\beta = \Sigma_i$ indicatori di qualità$_i$

dove i = 1,2,3,4.

$\alpha_{2025}$= 0,317%

| indicatore di qualità | | Valore |
|---|---|---|
| Parametro inferiore al valore di riferimento | -0,5/numero obiettivi individuati per il 2025 | ***-0,125*** |
| Parametro obiettivo sostanzialmente invariato | 0 | |
| Parametro superiore al valore obiettivo | +1/numero obiettivi individuati per il 2025 | ***+0,250*** |

Pertanto, il valore % di ogni indicatore di qualità è pari a:

- ***0,040%*** se il parametro è inferiore al valore di riferimento (0,125 x $\alpha_{2025}$)

***+ 0,079%*** se il parametro è superiore al valore obiettivo (0,250 x $\alpha_{2025}$)

**Puntualità** - **Indicatore di qualità 1- tabelle 1, 4 e 5 dell'Allegato B**

| | |
|---|---|
| Sotto il valore di riferimento<br>• Servizio ferroviario: I < 81 %<br>• Servizi urbani e interurbani: I < 96,63% | *- 0,040%* |
| Tra il valore di riferimento e l'obiettivo | 0 |
| Sopra il valore obiettivo<br>• Servizio ferroviario: I >= 85,03%<br>• Servizi urbani e interurbani: I >= 97,5%<br>• Valutazione Customer Satisfaction >= 7,20 | *+ 0,079%* |

| | |
|---|---|
| Verifica soglia disponibilità dati (95,0% vetturekm prodotte) | 99,3% |

***Risultato***

| Parametro | Risultato | Effetto per adeguamento |
|---|---|---|
| I servizi urbani e interurbani | 96,19%* | ***- 0,040%*** |
| I servizi ferroviari | 83, 91% | |
| Customer Satisfaction | 7,11** | |

**: per quanto riguarda i servizi urbani e interurbani si sono pesati i vari indicatori sulla base delle vetturekm moltiplicate per il seguente coefficiente: 1/3 per i servizi urbani, 1 per i servizi interurbani*

*** il valore è la media pesata delle percorrenze in ambito urbano calcolate con peso vetturekm pari a 0,25, in ambito interurbano con peso vetturekm pari a 0,75 ed in ambito ferroviario con peso vetturekm pari a 1.*

**Puntualità - Indicatore di qualità 1- tabelle 2a, 2b, 3a e 3b dell'Allegato B**

| | |
|---|---|
| Sotto il valore di riferimento<br>• Servizio ferroviario: I < 81,00% | *- 0,040%* |
| Tra il valore di riferimento e l'obiettivo | 0 |
| Sopra il valore obiettivo<br>• Servizio ferroviario: I >= 85,03%<br>• Valutazione Customer Satisfaction sul solo ambito ferroviario >= 6,90 | *0,079%* |

| | |
|---|---|
| Verifica soglia disponibilità dati (95,0% vetturekm prodotte) | 100%* |

*Valore calcolato sulle vetturekm 2024 dei servizi ferroviari

***Risultato***

| Parametro | Risultato | Effetto per adeguamento |
|---|---|---|
| I servizi ferroviari | 77,77% | ***- 0,040%*** |
| Customer Satisfaction | 6,99 | |

**Frequenza - Indicatore di qualità 2- tabelle 1, 4 e 5 dell'Allegato B**

| | |
|---|---|
| Sotto il valore di riferimento<br>• Valutazione Customer Satisfaction = 7,26 | *- 0,040%* |
| Tra il valore di riferimento e l'obiettivo | 0 |
| Sopra il valore obiettivo<br>• Valutazione Customer Satisfaction >= 7,30 | *+ 0,079%* |

***Risultato***

| Parametro | Risultato | Effetto |
|---|---|---|
| Customer Satisfaction | 7,45 | ***+ 0,079%*** |

**Frequenza - Indicatore di qualità 2- tabelle 2a, 2b, 3a e 3b dell'Allegato B**

| | |
|---|---|
| Sotto il valore di riferimento<br>• Valutazione Customer Satisfaction = 7,18 | *- 0,040%* |
| Tra il valore di riferimento e l'obiettivo | 0 |
| Sopra il valore obiettivo<br>• Valutazione Customer Satisfaction sul solo ambito ferroviario >= 7,20 | *+ 0,079%* |

***Risultato***

| Parametro | Risultato | Effetto |
|---|---|---|
| Customer Satisfaction | 7,22 | ***+ 0,079%*** |

**Regolarità - Indicatore di qualità 3 - tabelle 1, 4 e 5 dell'Allegato B**

| | |
|---|---|
| Sotto il valore di riferimento<br>• Corse soppresse > 1,28% | *- 0,040%* |
| Tra il valore di riferimento e l'obiettivo | 0 |
| Sopra il valore obiettivo<br>• Corse soppresse <=0,90%<br>• Valutazione Customer Satisfaction >= 7,30 | *+ 0,079%* |

| | |
|---|---|
| Verifica soglia disponibilità dati (95,0% vetture km prodotte) | **100%** |

***Risultato***

| Parametro | Risultato | Effetto |
|---|---|---|
| Indice | 1,46% | ***- 0,040%*** |
| Customer Satisfaction | 7,41 | |

**Regolarità - Indicatore di qualità 3- tabelle 2a, 2b, 3a e 3b dell'Allegato B**

| | |
|---|---|
| Sotto il valore di riferimento<br>• Corse effettuate < 96,98 % | *- 0,040%* |
| Tra il valore di riferimento e l'obiettivo | 0 |
| Sopra il valore obiettivo<br>• Corse effettuate >=97,89%<br>• Valutazione Customer Satisfaction >= 7,00 | *+ 0,079%* |

| | |
|---|---|
| Verifica soglia disponibilità dati (95,0% vetturekm prodotte) | **100%** |

***Risultato***

| Parametro | Risultato | Effetto |
|---|---|---|
| Indice | 98,02% | ***+ 0,079%*** |
| Customer Satisfaction | 7,19 | |

**Coincidenza mezzi- Indicatore di qualità 4 - tabelle 1, 4 e 5 dell'Allegato B**

| | |
|---|---|
| Sotto il valore di riferimento<br>• Valutazione Customer Satisfaction < 7,28 | *- 0,040%* |
| Tra il valore di riferimento e l'obiettivo | 0 |
| Sopra il valore obiettivo<br>• Valutazione Customer Satisfaction >= 7,38 | *+ 0,079%* |

***Risultato***

| Parametro | Risultato | Effetto |
|---|---|---|
| Customer Satisfaction | 7,32 | ***0%*** |

**Coincidenza mezzi- Indicatore di qualità 4 - tabelle 2a, 2b, 3a e 3b dell'Allegato B**

| | |
|---|---|
| Sotto il valore di riferimento<br>• Valutazione Customer Satisfaction < 7,22 | *- 0,040%* |
| Tra il valore di riferimento e l'obiettivo | 0 |
| Sopra il valore obiettivo<br>• Valutazione Customer Satisfaction >= 7,29 | *+ 0,079%* |

***Risultato***

| Parametro | Risultato | Effetto |
|---|---|---|
| Customer Satisfaction | 7,09 | ***- 0,040%*** |

**RIEPILOGO COMPLESSIVO:**

| **Tabelle 1, 4 e 5 dell'Allegato B** | |
|---|---|
| **Quota base 1/2 α** | **0,158%** |
| 1. Puntualità | *-0,040%* |
| 2. Frequenza | *0,079%* |
| 3. Regolarità | *-0,040%* |
| 4. coincidenza mezzi | *0%* |
| **Risultato indicatori qualità** | **0%** |
| **λ 2025** | **0,158%** |
| **TOTALE ADEGUAMENTO TARIFFE 2025 * Tabelle 1, 4 e 5 dell'Allegato B** | **0,508%** |

* adeguamento 2025= $[(1+\lambda_{2024})*(1+\lambda_{2025})]-1 + \lambda_{2024}$
con $\lambda_{2024}$ = 0,175% da DGR XII/2660/2024

| **Tabelle 2a, 2b, 3a e 3b dell'Allegato B** | |
|---|---|
| Quota base 1/2 α | **0,158%** |
| 1. Puntualità | *-0,040%* |
| 2. Frequenza | *0,079%* |
| 3. Regolarità | *0,079%* |
| 4. coincidenza mezzi | *-0,040%* |
| **Risultato indicatori qualità** | **0,079%** |
| **λ 2025** | **0,238%** |
| **TOTALE ADEGUAMENTO TARIFFE 2025 ** Tabelle 2a, 2b, 3a e 3b dell'Allegato B** | **0,588%** |

** adeguamento 2025= $[(1+\lambda_{2024})*(1+\lambda_{2025})]-1 + \lambda_{2024}$
con $\lambda_{2024}$ = 0,175% da DGR XII/2660/2024

## 2. metodo per la definizione % adeguamento 2026 per tariffe STIR

La percentuale di adeguamento da applicare nel 2026 sarà calcolata tenendo conto del recupero dei minori introiti già effettuato nel 2025, derivanti dal congelamento dell'adeguamento 2024.

**ALLEGATO B)**

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE della

D.G.R n.°

**Tariffe per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale**

**Importi in euro.**

- **Tabella 1: Tariffe massime biglietto ordinario STIBM**
- **Tabella 2a: Tariffe STIL**
- **Tabella 2b: Tariffe STIL per sovraregionale**
- **Tabella 3a: Tariffe STIL di 1ª classe**
- **Tabella 3b: Tariffe STIL di 1° classe per sovraregionale**
- **Tabella 4: Tariffe Integrate Regionali "Io viaggio ovunque in Lombardia"**
- **Tabella 5: Tariffe "Io viaggio ovunque in Provincia"**

| Tabella 1 - Tariffe massime del biglietto ordinario STIBM | | |
|---|---|---|
| **Zone** | **Tariffa Massima** | |
| | *Valore teorico* | **Livello tariffario** |
| 1 | *1,77* | 1,80 |
| 2 | *2,38* | 2,40 |
| 3 | *2,98* | 3,00 |
| 4 | *3,59* | 3,60 |
| 5 | *4,19* | 4,20 |
| 6 | *4,80* | 4,80 |
| 7 | *5,40* | 5,40 |
| 8 | *6,00* | 6,00 |
| 9 | *6,59* | 6,60 |
| 10 | *7,19* | 7,20 |
| 11 | *7,79* | 7,80 |
| 12 | *8,38* | 8,40 |
| 13 | *8,97* | 9,00 |
| 14 | *9,56* | 9,60 |
| 15 | *10,15* | 10,00 |
| 16 | *10,74* | 10,50 |
| 17 | *11,33* | 11,50 |
| 18 | *11,91* | 12,00 |
| 19 | *12,50* | 12,50 |
| 20 | *13,08* | 13,00 |
| Per n° zone superiore, aggiungere al valore teorico di ogni zona | 0,60 | |

| Tabella 2a. Tariffe STIL | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fascia km** | **Biglietto ordinario** | | **Multicorsa** | | **Abb. settimanale** | | **Abbonamento mensile** | | **Abbonamento annuale** | |
| | *Valore teorico* | **Livello tariffario** | *Valore teorico* | **Livello tariffario** | *Valore teorico* | **Livello tariffario** | *Valore teorico* | **Livello tariffario** | *Valore teorico* | **Livello tariffario** |
| 0 - 5 | *1,52* | 1,50 | *13,97* | 14,00 | *8,22* | 8,20 | *28,77* | 29,00 | *276,16* | 276,00 |
| 5,1 - 10 | *1,95* | 2,00 | *17,98* | 18,00 | *10,50* | 10,50 | *36,75* | 37,00 | *352,83* | 353,00 |
| 10,1 - 15 | *2,39* | 2,40 | *22,00* | 22,00 | *12,75* | 12,50 | *44,61* | 44,50 | *428,28* | 428,00 |
| 15,1 - 20 | *2,74* | 2,70 | *25,25* | 25,50 | *14,63* | 14,50 | *51,21* | 51,00 | *491,59* | 492,00 |
| 20,1 - 25 | *3,16* | 3,20 | *29,08* | 29,00 | *16,76* | 17,00 | *58,66* | 59,00 | *563,09* | 563,00 |
| 25,1 - 30 | *3,62* | 3,60 | *33,34* | 33,50 | *18,60* | 18,50 | *65,11* | 65,00 | *625,08* | 625,00 |
| 30,1 - 35 | *3,99* | 4,00 | *36,73* | 36,50 | *20,50* | 20,50 | *71,74* | 72,00 | *688,69* | 689,00 |
| 35,1 - 40 | *4,41* | 4,40 | *40,56* | 40,50 | *22,14* | 22,00 | *77,48* | 77,00 | *743,81* | 744,00 |
| 40,1 - 50 | *5,24* | 5,20 | *48,21* | 48,00 | *25,14* | 25,00 | *87,98* | 88,00 | *844,64* | 845,00 |
| 50,1 - 60 | *6,07* | 6,10 | *55,86* | 56,00 | *27,77* | 28,00 | *97,18* | 97,00 | *932,92* | 933,00 |
| 60,1 - 70 | *6,68* | 6,70 | *61,49* | 61,00 | *29,44* | 29,50 | *103,03* | 103,00 | *989,12* | 989,00 |
| 70,1 - 80 | *7,41* | 7,40 | *68,16* | 68,00 | *30,76* | 31,00 | *107,66* | 108,00 | *1033,52* | 1.034,00 |
| 80,1 - 90 | *8,05* | 8,10 | *74,09* | 74,00 | *31,63* | 31,50 | *110,69* | 111,00 | *1062,67* | 1.063,00 |
| 90,1 - 100 | *8,70* | 8,70 | *80,01* | 80,00 | *32,45* | 32,50 | *113,57* | 114,00 | *1090,30* | 1.090,00 |
| 100,1-120 | *10,07* | 10,00 | *92,61* | 93,00 | *33,89* | 34,00 | *118,60* | 119,00 | *1138,57* | 1.139,00 |
| 120,1-140 | *11,35* | 11,50 | *104,46* | 104,00 | *35,36* | 35,50 | *123,75* | 124,00 | *1187,99* | 1.188,00 |
| 140,1-160 | *12,72* | 12,50 | *117,06* | 117,00 | *37,12* | 37,00 | *129,92* | 130,00 | *1247,27* | 1.247,00 |
| 160,1-180 | *14,01* | 14,00 | *128,91* | 129,00 | *38,52* | 38,50 | *134,83* | 135,00 | *1294,33* | 1.294,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180,1-200 | *15,38* | 15,50 | *141,51* | 142,00 | *40,13* | 40,00 | *140,45* | 140,00 | *1348,30* | 1.348,00 |
| 200,1-220 | *16,67* | 16,50 | *153,36* | 153,00 | *41,62* | 41,50 | *145,67* | 146,00 | *1398,40* | 1.398,00 |
| 220,1-240 | *18,04* | 18,00 | *165,96* | 166,00 | *43,06* | 43,00 | *150,72* | 151,00 | *1446,93* | 1.447,00 |
| 240,1-260 | *19,33* | 19,50 | *177,81* | 178,00 | *44,73* | 44,50 | *156,55* | 157,00 | *1502,92* | 1.503,00 |
| 260,1-280 | *20,70* | 20,50 | *190,41* | 190,00 | *46,33* | 46,50 | *162,16* | 162,00 | *1556,70* | 1.557,00 |
| 280,1-300 | *22,07* | 22,00 | *203,00* | 203,00 | *47,97* | 48,00 | *167,90* | 168,00 | *1611,84* | 1.612,00 |
| 300,1-320 | *23,35* | 23,50 | *214,86* | 215,00 | *49,13* | 49,00 | *171,97* | 172,00 | *1650,93* | 1.651,00 |
| 320,1-340 | *24,72* | 24,50 | *227,45* | 227,00 | *50,84* | 51,00 | *177,93* | 178,00 | *1708,10* | 1.708,00 |
| 340,1-360 | *26,01* | 26,00 | *239,30* | 239,00 | *52,46* | 52,00 | *183,62* | 184,00 | *1762,79* | 1.763,00 |

Le tariffe degli spostamenti dei servizi ferroviari con distanze superiori a 360 km si determinano come di seguito:

a) la tariffa del biglietto ordinario si calcola incrementando, per ogni scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, la tariffa della fascia di distanza precedente di € 1,50;
b) la tariffa dei multicorsa si calcola moltiplicando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo della corsa semplice della fascia di distanza per 10 e applicando uno sconto minimo del 8% con arrotondamento finale in base ai criteri previsti dal Regolamento;
c) la tariffa dell'abbonamento mensile si calcola incrementando, per ogni scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, la tariffa della fascia di distanza precedente di € 5,50;
d) la tariffa degli abbonamenti settimanali si calcola dividendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, la tariffa dell'abbonamento mensile della fascia di distanza km per il coefficiente 3,5 con arrotondamento finale in base ai criteri previsti dal Regolamento;
e) la tariffa degli abbonamenti annuali si calcola moltiplicando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, la tariffa dell'abbonamento mensile della fascia di distanza per 12 e applicando uno sconto minimo del 20% con arrotondamento finale in base ai criteri previsti dal Regolamento.

| Tabella 2b. Tariffe STIL per sovraregionale | | | |
|---|---|---|---|
| **Fascia km** | **Biglietto ordinario** | **Abbonamento mensile** | **Abbonamento annuale** |
| | **Livello tariffario** | **Livello tariffario** | **Livello tariffario** |
| 360,1-380 | 27,50 | 190,00 | 1.824,00 |
| 380,1-400 | 29,00 | 196,00 | 1.882,00 |
| 400,1-420 | 30,50 | 202,00 | 1.939,00 |
| 420,1-440 | 32,00 | 208,00 | 1.997,00 |
| 440,1-460 | 33,50 | 214,00 | 2.054,00 |
| 460,1-480 | 35,00 | 220,00 | 2.112,00 |
| 480,1-500 | 36,50 | 226,00 | 2.170,00 |
| 500,1-520 | 38,00 | 232,00 | 2.227,00 |
| 520,1-540 | 39,50 | 238,00 | 2.285,00 |
| 540,1-560 | 41,00 | 244,00 | 2.342,00 |
| 560,1-580 | 42,50 | 250,00 | 2.400,00 |
| 580,1-600 | 44,00 | 256,00 | 2.458,00 |
| 600,1-620 | 45,50 | 262,00 | 2.515,00 |
| 620,1-640 | 47,00 | 268,00 | 2.573,00 |
| 640,1-660 | 48,50 | 274,00 | 2.630,00 |
| 660,1-680 | 50,00 | 280,00 | 2.688,00 |
| 680,1-700 | 51,50 | 286,00 | 2.746,00 |

| Tabella 3a. Tariffe STIL di 1° classe | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fascia km** | **Biglietto ordinario** | | **Multicorsa** | | **Abbonamento settimanale** | | **Abbonamento mensile** | | **Abbonamento annuale** | |
| | *Valore teorico* | **Livello tariffario** | *Valore teorico* | **Livello tariffario** | *Valore teorico* | **Livello tariffario** | *Valore teorico* | **Livello tariffario** | *Valore teorico* | **Livello tariffario** |
| 0 - 5 | *2,28* | 2,30 | *20,95* | 21,00 | *12,33* | 12,50 | *43,15* | 43,00 | *414,23* | 414,00 |
| 5,1 - 10 | *2,93* | 2,90 | *26,98* | 27,00 | *15,75* | 16,00 | *55,13* | 55,00 | *529,25* | 529,00 |
| 10,1 - 15 | *3,59* | 3,60 | *33,00* | 33,00 | *19,12* | 19,00 | *66,92* | 67,00 | *642,42* | 642,00 |
| 15,1 - 20 | *4,12* | 4,10 | *37,88* | 38,00 | *21,95* | 22,00 | *76,81* | 77,00 | *737,38* | 737,00 |
| 20,1 - 25 | *4,74* | 4,70 | *43,62* | 43,50 | *25,14* | 25,00 | *87,98* | 88,00 | *844,64* | 845,00 |
| 25,1 - 30 | *5,44* | 5,40 | *50,01* | 50,00 | *27,91* | 28,00 | *97,67* | 98,00 | *937,62* | 938,00 |
| 30,1 - 35 | *5,99* | 6,00 | *55,10* | 55,00 | *30,75* | 30,50 | *107,61* | 108,00 | *1033,04* | 1033,00 |
| 35,1 - 40 | *6,61* | 6,60 | *60,84* | 61,00 | *33,21* | 33,00 | *116,22* | 116,00 | *1115,72* | 1116,00 |
| 40,1 - 50 | *7,86* | 7,90 | *72,32* | 72,00 | *37,71* | 37,50 | *131,97* | 132,00 | *1266,96* | 1267,00 |
| 50,1 - 60 | *9,11* | 9,10 | *83,80* | 84,00 | *41,65* | 41,50 | *145,77* | 146,00 | *1399,38* | 1399,00 |
| 60,1 - 70 | *10,03* | 10,00 | *92,24* | 92,00 | *44,16* | 44,00 | *154,55* | 155,00 | *1483,68* | 1484,00 |
| 70,1 - 80 | *11,11* | 11,00 | *102,24* | 102,00 | *46,14* | 46,00 | *161,49* | 161,00 | *1550,28* | 1550,00 |
| 80,1 - 90 | *12,08* | 12,00 | *111,13* | 111,00 | *47,44* | 47,50 | *166,04* | 166,00 | *1594,00* | 1594,00 |
| 90,1 - 100 | *13,05* | 13,00 | *120,02* | 120,00 | *48,67* | 48,50 | *170,36* | 170,00 | *1635,45* | 1635,00 |
| 100,1-120 | *15,10* | 15,00 | *138,91* | 139,00 | *50,83* | 51,00 | *177,90* | 178,00 | *1707,86* | 1708,00 |
| 120,1-140 | *17,03* | 17,00 | *156,70* | 157,00 | *53,04* | 53,00 | *185,62* | 186,00 | *1781,98* | 1782,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140,1-160 | *19,09* | 19,00 | *175,59* | 176,00 | *55,68* | 56,00 | *194,89* | 195,00 | *1870,90* | 1871,00 |
| 160,1-180 | *21,02* | 21,00 | *193,37* | 193,00 | *57,78* | 58,00 | *202,24* | 202,00 | *1941,50* | 1941,00 |
| 180,1-200 | *23,07* | 23,00 | *212,26* | 212,00 | *60,19* | 60,00 | *210,67* | 211,00 | *2022,45* | 2022,00 |
| 200,1-220 | *25,00* | 25,00 | *230,04* | 230,00 | *62,43* | 62,00 | *218,50* | 218,00 | *2097,59* | 2098,00 |
| 220,1-240 | *27,06* | 27,00 | *248,94* | 249,00 | *64,60* | 65,00 | *226,08* | 226,00 | *2170,40* | 2170,00 |
| 240,1-260 | *28,99* | 29,00 | *266,72* | 267,00 | *67,09* | 67,00 | *234,83* | 235,00 | *2254,38* | 2254,00 |
| 260,1-280 | *31,04* | 31,00 | *285,61* | 286,00 | *69,50* | 69,00 | *243,23* | 243,00 | *2335,06* | 2335,00 |
| 280,1-300 | *33,10* | 33,00 | *304,50* | 305,00 | *71,96* | 72,00 | *251,85* | 252,00 | *2417,76* | 2418,00 |
| 300,1-320 | *35,03* | 35,00 | *322,28* | 322,00 | *73,70* | 74,00 | *257,96* | 258,00 | *2476,40* | 2476,00 |
| 320,1-340 | *37,08* | 37,00 | *341,18* | 341,00 | *76,25* | 76,00 | *266,89* | 267,00 | *2562,14* | 2562,00 |
| 340,1-360 | *39,02* | 39,00 | *358,96* | 359,00 | *78,70* | 79,00 | *275,44* | 275,00 | *2644,19* | 2644,00 |

Le tariffe degli spostamenti dei servizi ferroviari con distanze superiori a 360 km si determinano come di seguito: le tariffe del biglietto ordinario, multicorsa, settimanale, mensile e annuale si calcolano moltiplicando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, la tariffa del corrispondente titolo di viaggio STIL della fascia di distanza per 1,5 con arrotondamento finale in base ai criteri previsti dal Regolamento.

**Tabella 3b. Tariffe STIL 1° classe per sovraregionale**

| Fascia km | Biglietto ordinario | Abbonamento mensile | Abbonamento annuale |
|---|---|---|---|
| | Livello tariffario | Livello tariffario | Livello tariffario |
| 360,1-380 | 41,50 | 285,00 | 2.736,00 |
| 380,1-400 | 43,50 | 294,00 | 2.823,00 |
| 400,1-420 | 46,00 | 303,00 | 2.909,00 |
| 420,1-440 | 48,00 | 312,00 | 2.996,00 |
| 440,1-460 | 50,00 | 321,00 | 3.081,00 |
| 460,1-480 | 53,00 | 330,00 | 3.168,00 |
| 480,1-500 | 55,00 | 339,00 | 3.255,00 |
| 500,1-520 | 57,00 | 348,00 | 3.341,00 |
| 520,1-540 | 59,00 | 357,00 | 3.428,00 |
| 540,1-560 | 62,00 | 366,00 | 3.513,00 |
| 560,1-580 | 64,00 | 375,00 | 3.600,00 |
| 580,1-600 | 66,00 | 384,00 | 3.687,00 |
| 600,1-620 | 68,00 | 393,00 | 3.773,00 |
| 620,1-640 | 71,00 | 402,00 | 3.860,00 |
| 640,1-660 | 73,00 | 411,00 | 3.945,00 |
| 660,1-680 | 75,00 | 420,00 | 4.032,00 |
| 680,1-700 | 77,00 | 429,00 | 4.119,00 |

| Tabella 4. Tariffe Integrate Regionali "Io viaggio ovunque in Lombardia" | | |
|---|---|---|
| | *Valore teorico* | **Livello tariffario** |
| Giornaliero | *17,55* | 17,50 |
| Bigiornaliero | *29,24* | 29,00 |
| Trigiornaliero | *35,09* | 35,00 |
| Settimanale | *46,53* | 46,50 |
| Mensile | *116,32* | 116,00 |
| Trimestrale | *335,01* | 335,00 |
| Annuale | *1116,70* | 1.117,00 |

| Tabella 5. Tariffe abbonamento mensile "Io viaggio ovunque in Provincia" | | |
|---|---|---|
| | *Valore teorico* | **Livello tariffario** |
| Bergamo | *93,57* | 94,00 |
| Brescia | *93,57* | 94,00 |
| Como | *81,88* | 82,00 |
| Cremona | *87,73* | 88,00 |
| Lecco | *81,88* | 82,00 |
| Lodi | *81,88* | 82,00 |
| Mantova | *87,73* | 88,00 |
| Pavia | *87,73* | 88,00 |
| Sondrio | *81,88* | 82,00 |
| Varese | *81,88* | 82,00 |

**ALLEGATO C)**

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE della

D.G.R n.°

**Indicatori e obiettivi per l'adeguamento ordinario per l'anno 2026**

**Adeguamento ordinario 2026**

Gli indicatori di qualità da utilizzare per il calcolo dell'adeguamento tariffario ordinario per l'anno 2026 sono i seguenti:

## 1) PUNTUALITÀ

### Adeguamento Tabelle 1, 4 e 5 dell'Allegato B)

L'indice è calcolato prendendo l'I5 (percentuale di corse arrivate in orario entro 5') o l'indice ad esso più prossimo per i servizi su cui questo non viene rilevato.

Per i servizi ferroviari il riferimento è all'indicatore $\%OS_{(0\text{-}5)}$, così come individuato nel vigente contratto di servizio per la sola fascia di domanda rilevante.

Per i servizi automobilistici l'indice si riferisce all'intera giornata e sulla settimana completa.

Periodo di rilevamento della Customer Satisfaction Regionale -di seguito CS- II semestre 2025/I semestre 2026

a. Valore di riferimento:

- servizio ferroviario: 81,00%
  dato invariato rispetto al 2025 in quanto l'indicatore non è stato soddisfatto
- servizi urbani e interurbani: 96,63%
  dato invariato rispetto al 2025 in quanto l'indicatore non è stato soddisfatto

b. Valore obiettivo:

- servizio ferroviario: 85,80%
  valore previsto per l'anno di riferimento dal vigente contratto di servizio
- servizi urbani e interurbani: 97,50 %
  dato invariato rispetto al 2025 in quanto l'indicatore non è stato soddisfatto

c. indice di soddisfazione derivante da CS 7,40
   miglior risultato negli ultimi 3 anni arrotondato al decimo superiore

d. Note:

- 95,0% calcolato su tutte le vetture-km 2025 (come somma di servizi urbani, interur-

bani e ferroviari);

- l'indice è ottenuto:
  - per quanto riguarda i servizi urbani e interurbani pesando i vari indicatori sulla base delle vetture-km moltiplicate per il seguente coefficiente: 1/3 per i servizi urbani, 1 per i servizi interurbani;
  - per quanto riguarda la CS pesando i vari indicatori sulla base delle vetture-km moltiplicate per il seguente coefficiente: 0,25 per i servizi urbani, 0,75 per i servizi interurbani, 1,00 per i servizi ferroviari;
- esclusione delle cause di forza maggiore così come previste dai rispettivi contratti;
- l'indicatore si considera sostanzialmente invariato se entrambi i valori si attestano tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso).
- Per considerare l'obiettivo raggiunto tutte e 3 le condizioni espresse nel valore obiettivo devono essere verificate

**Adeguamento Tabelle 2a, 2b, 3a, 3b dell'Allegato B)**

Per i servizi ferroviari il riferimento è all'indicatore $\%OS_{(0\text{-}5)}$, così come individuato nel vigente contratto di servizio per la sola fascia di domanda rilevante .

Periodo di rilevamento della CS: II semestre 2025/I semestre 2026

a. Valore di riferimento:
   - servizio ferroviario: 81,00%

     dato invariato rispetto al 2025 in quanto l'indicatore non è stato soddisfatto

b. Valore obiettivo:
   - servizio ferroviario: 85,80%

     valore previsto per l'anno di riferimento dal vigente contratto di servizio

c. indice di soddisfazione derivante dalla CS 7,00

   miglior risultato negli ultimi 3 anni arrotondato al decimo superiore

d. Note:
   - 95,0% calcolato sulle vetturekm 2025 dei servizi ferroviari;
   - il valore obiettivo è ottenuto come media pesata dei valori obiettivi delle singole linee;

- esclusione delle cause "Esterne" così come previste dai contratti;
- Per considerare l'obiettivo raggiunto tutte e 3 le condizioni espresse nel valore obiettivo devono essere verificate
- Valore CS riferito al solo ambito ferroviario

## 2) FREQUENZA

**Adeguamento Tabelle 1, 4 e 5 dell'Allegato B)**

L'indice è dato dal valore della CS.

Periodo di rilevamento della CS: II semestre 2025/I semestre 2026.

a. Valore di riferimento: voto pari a 7,40

   valore approssimato al decimo superiore della media risultati ultimi 3 anni

b. Valore obiettivo: voto superiore od uguale a 7,60

   miglior risultato negli ultimi 3 anni arrotondato al decimo superiore con aggiunta di un decimo

c. Note:

- L'indicatore si considera sostanzialmente invariato se il valore rilevato si attesta tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso)
- Valore riferito a tutto il TPL regionale

**Adeguamento Tabelle 2a, 2b, 3a, 3b dell'Allegato B)**

L'indice è dato dal valore della CS.

Periodo di rilevamento della CS: II semestre 2025/I semestre 2026.

a. Valore di riferimento: voto pari a 7,30

   valore approssimato al decimo superiore della media risultati ultimi 3 anni

b. Valore obiettivo: voto superiore od uguale a 7,40

   miglior risultato negli ultimi 3 anni arrotondato al decimo superiore con aggiunta di un decimo

c. Note:

- L'indicatore si considera sostanzialmente invariato se il valore rilevato si attesta tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso)
- Valore riferito al solo ambito ferroviario

## 3) REGOLARITÀ

**Adeguamento Tabelle 1, 4 e 5 dell'Allegato B)**

L'indice è unico per i servizi urbani e interurbani: corse soppresse (totale+parziale)/totale pesato sulla base delle vetturekm.

Per i servizi ferroviari è calcolato con l'Indicatore %Rt, così come individuato dal vigente contratto di servizio.

Periodo di rilevamento: customer satisfaction II semestre 2025/I semestre 2026

a. Valore di riferimento

Servizi urbani e interurbani, corse soppresse: 1,28%

dato invariato rispetto al 2025 in quanto l'indicatore non è stato soddisfatto

Servizi ferroviari, corse effettuate: 98,00% pari a corse soppresse 2,00%

media risultati ultimi 3 anni approssimato per difetto al decimo inferiore

b. Valore obiettivo

Servizi urbani e interurbani, corse soppresse: 0,90%

dato invariato rispetto al 2025 in quanto l'indicatore non è stato soddisfatto

Servizi ferroviari, corse effettuate: 98,03% pari a corse soppresse 1,97%

valore previsto per l'anno di riferimento dal vigente contratto di servizio

c. indice di soddisfazione derivante dalla CS 7,50

miglior risultato negli ultimi 3 anni arrotondato al decimo superiore

d. Note:

- 95,0% calcolato su tutte le vetture km 2025;
- esclusione delle cause di forza maggiore previste dai rispettivi contratti o, in caso di mancanza, quelle soppresse a causa di sciopero.
- l'indicatore si considera sostanzialmente invariato se il valore rilevato si attesta tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso).
- per considerare l'obiettivo raggiunto tutte e 2 le condizioni espresse nel valore obiettivo devono essere verificate (valore uguale o migliore)
- valore CS riferito a tutto il TPL regionale

**Adeguamento Tabelle 2a, 2b, 3a, 3b dell'Allegato B)**

L'indice è dato dall'indicatore %Rt – corse effettuate, così come individuato dal vi-gente contratto di servizio.

Periodo di rilevamento: CS II semestre 2025/I semestre 2026

a. Valore di riferimento

Corse effettuate: 98,00% pari a corse soppresse 2,00%

media risultati ultimi 3 anni approssimato per difetto al decimo inferiore

b. Valore obiettivo

Corse effettuate: 98,03% pari a corse soppresse 1,97%

valore previsto per l'anno di riferimento dal vigente contratto di servizio

c. indice di soddisfazione derivante dalla CS 7,20

miglior risultato negli ultimi 3 anni arrotondato al decimo superiore

d. Note:

- 95,0% calcolato sulle vetturekm 2024 dei servizi ferroviari;
- esclusione delle cause "Esterne" previste dai rispettivi contratti ;
- il valore obiettivo è ottenuto come media pesata dei valori obiettivi delle singole linee;
- l'indicatore si considera sostanzialmente invariato se il valore rilevato si attesta tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso).
- per considerare l'obiettivo raggiunto tutte e 2 le condizioni espresse nel valore obiettivo devono essere verificate (valore uguale o migliore)
- Valore CS riferito al solo ambito ferroviario

**4) COINCIDENZA DEI MEZZI**

**Adeguamento Tabelle 1, 4 e 5 dell'Allegato B)**

L'indice è dato dal valore della CS.

Periodo di rilevamento: II semestre 2025/I semestre 2026

a. Valore di riferimento: voto pari a 7,34
   media risultati ultimi 3 anni
b. Valore obiettivo: voto superiore od uguale a 7,40
   valore approssimato al decimo superiore del miglior risultato degli ultimi 3 anni

c. Note:
   - L'indicatore si considera sostanzialmente invariato se il valore rilevato si attesta tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso)
   - Valore riferito a tutto il TPL regionale

**Adeguamento Tabelle 2a, 2b, 3a, 3b dell'Allegato B)**

L'indice è dato dal valore della customer satisfaction regionale.

a. Periodo di rilevamento: II semestre 2025/I semestre 2026
b. Valore di riferimento: voto pari a 7,22
   dato invariato rispetto al 2025 in quanto l'indicatore non è stato soddisfatto
c. Valore obiettivo: voto superiore od uguale a 7,29
   dato invariato rispetto al 2025 in quanto l'indicatore non è stato soddisfatto

d. Note:
   - L'indicatore si considera sostanzialmente invariato se il valore rilevato si attesta tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso)
   - Valore riferito al solo ambito ferroviario.

Nel solo caso in cui non siano disponibili i dati relativi alla customer satisfaction regionale in tempo utile per la deliberazione di adeguamento delle tariffe 2026, i valori obiettivo presi a riferimento risultano i seguenti:

Puntualità:

- servizio ferroviario: 84,00%
- servizi urbani e interurbani: 97,00%

Frequenza:

- media regionale: 7,50 e un indice di soddisfatti pari al 74% per le customer satisfaction che prevedono una valutazione in luogo del voto
- servizio ferroviario: 7,35 e un indice di soddisfatti pari al 73% per le customer satisfaction che prevedono una valutazione in luogo del voto

Regolarità:

- servizio ferroviarie: 1,99% corse soppresse
  98,01% corse effettuate
- media regionale: 1,10%

Coincidenza dei mezzi di trasporto:

- media regionale: 7,36 e un indice di soddisfatti pari al 67% per le customer satisfaction che prevedono una valutazione in luogo del voto
- servizio ferroviario: 7,25 e un indice di soddisfatti pari al 67% per le customer satisfaction che prevedono una valutazione in luogo del voto

Per le customer satisfaction aziendali il valore di riferimento del 95% è riferito alle vetturekm soggette a contratto di servizio (computando però anche i voti di quelle non oggetto di contratto di servizio che venissero forniti).

**ALLEGATO D)**

**ALLEGATI DGR**

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE della

D.G.R n.°

**Raccolta dati per la sperimentazione della bigliettazione digitale**

| STIBM MILANO MONZA - OGGETTO DI SPERIMENTAZIONE NEL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE DIGITALE | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BIGLIETTO | | | | | | ABBONAMENTO | | | | | | | |
| | | Biglietto ordinario | | Giornaliero 24h | | Biglietto 3gg | | Carnet 10 biglietti | | Settimanale | | Mensile | | Annuale | |
| Spostamenti | N°zone | codice | prezzo | codice | prezzo | codice | prezzo | codice | prezzo | codice | prezzo | codice | prezzo | codice | prezzo |
| Mi1-Mi3 | 3 | mi1-mi3ord | xx | mi1-mi3giorn | xx | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**D.g.r. 1 luglio 2025 - n. XII/4643**
**Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Invitalia s.p.a. per lo sviluppo imprenditoriale, l'attrattività e l'innovazione nel territorio lombardo**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare il comma 3 dell'art. 1 che dispone quanto segue: «La Regione, al fine di favorire il recupero di competitività e occupazione, opera per consolidare una politica industriale e la presenza del settore manifatturiero, spina dorsale dell'economia lombarda»;

Richiamato il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. 20 giugno 2023, n. XII/42, che individua un ruolo strategico per Regione Lombardia nel rafforzare la competitività, l'attrattività e la sostenibilità del sistema produttivo attraverso politiche orientate alla nuova imprenditorialità, all'innovazione e alla valorizzazione delle filiere produttive;

Dato atto che Regione Lombardia contribuisce allo sviluppo del territorio partecipando al percorso di accrescimento della competitività del Paese anche attraverso politiche e misure di supporto alla competitività delle imprese del territorio, in coerenza con le strategie nazionali e comunitarie;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, che ha istituito l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. (Invitalia), quale società interamente partecipata dallo Stato, con funzioni di promozione dello sviluppo imprenditoriale, attrazione degli investimenti, supporto alle amministrazioni pubbliche e valorizzazione dei sistemi produttivi locali, e in particolare l'articolo 2, comma 5 che disciplina, tramite convenzioni con le amministrazioni interessate, lo svolgimento delle attività affidate a Invitalia in coerenza con le finalità pubbliche, come stabilito con direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali;

Visto l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, che consente a Regioni ed Enti locali di avvalersi del supporto tecnico-operativo di Invitalia, per la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali;

Considerato che Invitalia opera anche per la promozione e gestione di misure di incentivo per la nascita, crescita e rafforzamento dell'imprenditorialità e delle filiere produttive strategiche;

Rilevato che gli articoli 15 e 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241 consentono la stipula di accordi tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento congiunto di attività di interesse comune;

Dato atto che Invitalia è qualificata come stazione appaltante e centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), con livello 3 di qualificazione per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (allegato ii.4 del codice);

Considerato che, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023, la cooperazione tra stazioni appaltanti è esclusa dall'ambito di applicazione del codice qualora risponda a criteri di effettiva collaborazione e interesse pubblico, senza scambio sinallagmatico di prestazioni;

Rilevato che:

- Regione Lombardia ha in programma di avviare una manifestazione di interesse per la costituzione delle Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS), ambiti territoriali ad alta concentrazione di attori pubblico-privati, specializzazione produttiva, potenziale innovativo e progetti di rigenerazione industriale;
- Regione Lombardia e Invitalia condividono l'interesse strategico a sviluppare una collaborazione stabile, funzionale al rafforzamento dell'ecosistema imprenditoriale lombardo, con particolare attenzione allo sviluppo delle Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS), che sono un unicum nel panorama nazionale e che vogliono rappresentare una nuova strategia di politica industriale;

Ritenuto che la collaborazione tra la Regione e Invitalia s.p.a. si inserisce in un quadro strategico volto a rafforzare l'ecosistema produttivo regionale, lo sviluppo economico, l'imprenditorialità, la rigenerazione industriale e l'attrattività del territorio e, conseguentemente, del Paese;

Visto l'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: «Schema di protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Invitalia s.p.a. per lo sviluppo imprenditoriale, l'attrattività e l'innovazione nel territorio lombardo»;

Ritenuto di:

- approvare lo schema di protocollo d'intesa di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- demandare la sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui allo schema allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, all'Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia;
- demandare al dirigente della Struttura «Start up, innovazione e accesso al credito» della Direzione Generale Sviluppo economico di Regione Lombardia l'assunzione degli atti conseguenti l'approvazione della presente Deliberazione, nonché gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 c. 1 lett. d) del d.lgs. n. 33/2013;

Preso atto che in rappresentanza di Invitalia s.p.a. il protocollo d'intesa di cui allo schema allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sarà sottoscritto dall'amministratore delegato, dott. Bernardo Mattarella;

Dato atto che il protocollo d'intesa di cui allo schema allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e prevede l'utilizzo di risorse umane e strumentali proprie delle parti;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo «Schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Invitalia s.p.a. per lo sviluppo imprenditoriale, l'attrattività e l'innovazione nel territorio lombardo» di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di demandare la sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui allo schema allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, all'Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia;

3. di dare atto che in rappresentanza di Invitalia s.p.a. il protocollo d'intesa di cui allo schema allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sarà sottoscritto dall'amministratore delegato, dott. Bernardo Mattarella;

4. di attestare che il protocollo d'intesa di cui allo schema allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e prevede l'utilizzo di risorse umane e strumentali proprie delle parti;

5. di demandare al dirigente della Struttura «Start up, innovazione e accesso al credito» della Direzione Generale Sviluppo economico di Regione Lombardia l'assunzione degli atti conseguenti l'approvazione della presente deliberazione, nonché gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 c. 1 lett. d) del d.lgs. n. 33/2013;

6. di trasmettere il presente provvedimento a Invitalia s.p.a. e disporne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Riccardo Perini

**SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E INVITALIA S.P.A. PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE, L'ATTRATTIVITÀ E L'INNOVAZIONE NEL TERRITORIO LOMBARDO**

Tra

**Regione Lombardia** con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano (MI) Codice Fiscale 80050050154, P.IVA n. 12874720159, in persona dell'Assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, nominato con decreto del Presidente 10 marzo 2023, n. 1012, munito di idonei poteri ("**Regione Lombardia**")

- *da una parte*

E

l'**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa**- con sede in Roma, Via Calabria 46, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma, codice fiscale e partita IVA n. 05678721001 – legalmente rappresentata dall'Amministratore Delegato, dott. Bernardo Mattarella domiciliato per la carica presso la sede della medesima Agenzia (di seguito **"Invitalia"**)

- *dall'altra parte*

*Laddove non occorresse distinguerle, Invitalia e Regione Lombardia sono qui di seguito denominate congiuntamente le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**".*

**Premesso che:**

- Regione Lombardia (di seguito "Regione") contribuisce allo sviluppo del territorio partecipando al percorso di accrescimento della competitività del Paese anche attraverso politiche e misure di supporto alla competitività delle imprese del territorio, in coerenza con le strategie nazionali e comunitarie;
- Regione Lombardia, in coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con la D.C.R 20 giugno 2023, n. XII/42, con il DEFR 2026-2028, il PR FESR 2021–2027, la Strategia S3 e il Programma triennale per l'attrattività, promuove lo sviluppo imprenditoriale, la competitività del sistema produttivo, l'attrazione di investimenti e l'innovazione del territorio lombardo;
- Regione Lombardia ha in programma di avviare una manifestazione di interesse per la costituzione delle Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS), ambiti territoriali ad alta concentrazione di attori pubblico-privati, specializzazione produttiva, potenziale innovativo e progetti di rigenerazione industriale;

**considerato che:**

- il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata “Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", la quale persegue, tra l’altro, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa” ed, altresì, “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;
- in particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii, che prevede che con apposite convenzioni siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e INVITALIA, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società e che, al contempo il citato articolo dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- l’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con L. 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi della normativa vigente;
- l’art. 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 108/2021, che prevede che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, anche per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società di cui al comma 1 (tra le quali è Invitalia SpA) per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali;
- INVITALIA inoltre offre servizi alla Pubblica Amministrazione per accelerare la spesa dei fondi comunitari e nazionali e per la valorizzazione dei beni culturali ed è Centrale di Committenza e Stazione Appaltante per la realizzazione di interventi strategici sul territorio;
- l’articolo 63, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” prevede che INVITALIA sia iscritta di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;
- l’Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici che, all’articolo 1, comma 1, lettera i), definisce «centrale di committenza», una “stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all’attività di committenza”;

Regione Lombardia

INVITALIA

- INVITALIA, oltre a ad essere stazione appaltante qualificata, è iscritta di diritto nella specifica sezione dedicata alle centrali di committenza, interna all'elenco di cui all'articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici, istituito presso l'ANAC che ne assicura la gestione e la pubblicità;
- nel suddetto elenco, INVITALIA è qualificata al terzo livello, di cui Allegato II.4 del Codice dei Contratti Pubblici, con riferimento alla progettazione tecnico-amministrativa delle procedure e al relativo affidamento con riferimento sia all'affidamento dei lavori (L1) che all'affidamento di servizi e forniture (SF1);
- nell'ambito della missione di gestione di incentivi per il rafforzamento del sistema imprenditoriale, Invitalia promuove un ampio portafoglio di incentivi e servizi per la nascita e lo sviluppo dell'imprenditorialità;

**TENUTO CONTO CHE**

- gli articoli 15 e 29 della legge 7 agosto del 1990, n. 241 stabiliscono che le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche possono stipulare accordi di collaborazione per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- ai sensi dell'art. 7, co. 4 del d.lgs. n. 36/2023, recante il Codice degli Appalti, la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- le Parti condividono l'interesse strategico a sviluppare una collaborazione stabile, funzionale al rafforzamento dell'ecosistema imprenditoriale lombardo, attraverso sinergie tra misure regionali e nazionali, a partire dallo sviluppo delle Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS), che sono un unicum nel panorama nazionale e che vogliono rappresentare una nuova strategia di politica industriale;
- lo "Schema di protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Invitalia s.p.a. per lo sviluppo imprenditoriale, l'attrattività e l'innovazione nel territorio lombardo" è stato approvato con D.G.R. _____.

Tutto ciò premesso e considerato come parte integrante del presente Protocollo d'intesa (di seguito," Protocollo"), le Parti convengono quanto segue:

**Articolo 1- Premesse**

1. Le premesse al presente Protocollo d'Intesa formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

**Articolo 2 - Finalità del Protocollo**

1. Il presente Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Invitalia S.p.A., nel rispetto del quadro normativo richiamato in premessa e in considerazione delle sinergie tra le rispettive missioni istituzionali, è finalizzato a:

a) accompagnare l'attuazione delle Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS), favorendone la co-progettazione, la strutturazione operativa e l'accesso a strumenti di cofinanziamento;
b) sostenere lo sviluppo e la crescita delle imprese lombarde, con particolare attenzione a start-up, PMI innovative, filiere produttive e investimenti strategici;
c) facilitare la complementarità e la sinergia tra strumenti nazionali e regionali per l'attrattività e la competitività del territorio;
d) promuovere iniziative congiunte in materia di innovazione, formazione, trasferimento tecnologico e supporto imprenditoriale, anche per diffondere e valorizzare le opportunità offerte dagli strumenti regionali e nazionali a sostegno delle imprese.

**Articolo 3 – Ambiti di Collaborazione**

1. Le Parti, con riferimento alle rispettive competenze e strumenti operativi, collaborano nei seguenti ambiti prioritari:

**a) Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS):**
- Supporto tecnico-strategico, in relazione alle proposte selezionate da Regione Lombardia, per l'individuazione di possibili fonti di cofinanziamenti per progetti infrastrutturali e produttivi e per la valorizzazione dell'ecosistema territoriale.

**b) Start-up e nuova imprenditorialità:**
- Promozione, servizi di accompagnamento alla presentazione di domande di agevolazione e raccordo tra misure nazionali e regionali;
- supporto a percorsi di accelerazione, incubazione e match making;
- promozione di iniziative imprenditoriali all'interno delle ZIS.

**c) Sviluppo d'impresa:**
- collaborazione per la promozione di incentivi nazionali e regionali rivolti alle imprese lombarde;
- supporto a progettualità industriali complesse anche nell'ottica del rafforzamento delle filiere produttive;
- interventi su aree da rigenerare.

**d) Attrattività e investimenti:**
- definizione di pacchetti localizzativi;
- promozione congiunta verso investitori nazionali e internazionali;
- accompagnamento a investimenti produttivi ad alto impatto.

**e) Assistenza tecnica e capacity building:**

Regione Lombardia

INVITALIA

- co-progettazione su fondi multilivello, con particolare riferimento ai programmi a gestione nazionale e diretta dell'Unione Europea (es. Horizon Europe).

**Articolo 4 - Modalità operative**

1. Le attività di collaborazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3, saranno realizzate attraverso:
   - l'istituzione di tavoli tecnici e comitati di coordinamento;
   - l'elaborazione di convenzioni attuative su progetti specifici;
   - le azioni di promozione, matchmaking, animazione territoriale e diffusione di strumenti agevolativi;
   - il monitoraggio congiunto delle iniziative.
2. Ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali.

**Articolo 5 - Durata del Protocollo**

1. Il presente Protocollo avrà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2026 e può essere prorogato o rinnovato in forma scritta entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la data di scadenza, previa valutazione positiva congiunta dei risultati delle iniziative poste in essere, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
2. In caso di rinnovo le Parti valutano se sottoporre Protocollo ad eventuale revisione ed aggiornamento.
3. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Protocollo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare alle altre Parti, con un preavviso di 3 (tre) mesi.

**Articolo 6 – Oneri**

1. Il presente Protocollo d'intesa non determina o implica alcun obbligo di natura finanziaria per le Parti. Le attività saranno realizzate con risorse proprie.

**Articolo 7 — Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di conoscere la disciplina prevista dal regolamento UE 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e s.m.i. e si impegnano ad applicarla con diligenza agli eventuali dati personali raccolti in ragione delle attività disciplinate dal presente accordo.
2. Le Parti si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile in relazione ad eventuali attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione del presente Protocollo.

**Articolo 8 – Controversie e foro competente**

1. Tutte le controversie derivanti dal presente Protocollo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione e/o esecuzione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

**Articolo 9 – Riservatezza, Comunicati stampa, uso dei nomi e dei segni distintivi**

1. Ciascuna Parte si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali e a non divulgare, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma, le eventuali Informazioni Confidenziali, definite al presente articolo 9, che essa ("Parte Ricevente") abbia ricevuto dall'altra Parte ("Parte Cedente") in esecuzione del Protocollo fatto salvo per eventuali comunicazioni al pubblico che le Parti concorderanno. In particolare, ciascuna Parte si obbliga nei confronti dell'altra a:

a) considerare come Informazioni Confidenziali tutte le informazioni e i dati, identificabili chiaramente come confidenziali ai sensi del presente art. 9, di cui venga a conoscenza nell'ambito del Protocollo, nonché non riprodurli, in tutto o in parte, sotto alcuna forma, se non previo consenso iscritto della Parte Cedente;

b) limitare la conoscenza o l'accesso del proprio personale alle Informazioni Confidenziali rese dalla Parte Cedente nei termini strettamente indispensabili all'esecuzione del Protocollo, rendendo tali soggetti individualmente e previamente edotti degli obblighi di cui al Protocollo medesimo e vincolandoli al rispetto dei relativi obblighi di riservatezza alle stesse condizioni;

c) accertarsi che tutte le altre persone eventualmente autorizzate ad aver accesso alle Informazioni Confidenziali, diverse dal proprio personale (es. consulenti, collaboratori, fornitori), sempre che necessitino di tali informazioni ai fini del Protocollo, siano a conoscenza del fatto che le informazioni cui accederanno sono da considerarsi di natura strettamente riservata, e osservino gli obblighi di cui al Protocollo ai medesimi termini e condizioni.

2. Ai fini del Protocollo si intendono "Informazioni Confidenziali" tutte le informazioni e i dati, materiali e immateriali, di proprietà o di pertinenza di una delle Parti e non note a terzi, fornite, direttamente o indirettamente, in forma orale o scritta, a prescindere dal formato o dal supporto fisico in cui tali informazioni e dati sono contenuti o veicolati, all'altra Parte e esplicitamente dichiarati o marcati come Informazioni Confidenziali dalla Parte Cedente all'atto della trasmissione alla Parte Ricevente; nel caso di informazioni scambiate oralmente, queste saranno da considerarsi Informazioni Confidenziali solo se successivamente rese e trasmesse in forma scritta con l'indicazione che si tratta di Informazioni Confidenziali.

Non costituiscono Informazioni Confidenziali: (i) le informazioni e i dati resi pubblici dalla Parte che ne è titolare o che siano di dominio pubblico al momento della comunicazione da una Parte all'altra, o lo diventino successivamente, purché ciò avvenga per cause diverse dall'inadempimento di una delle Parti agli obblighi di riservatezza di cui al Protocollo; (ii) le informazioni e i dati già in possesso della Parte Ricevente; (iii) le informazioni e i dati legittimamente comunicati alla Parte Ricevente da terzi, senza restrizioni in relazione al loro utilizzo; (iv) le informazioni e i dati la cui divulgazione sia imposta ai sensi di legge o per provvedimenti di una pubblica autorità, purché la Parte Ricevente ne abbia dato tempestivamente comunicazione scritta all'altra Parte, e la comunicazione sia contenuta nei limiti strettamente necessari all'adempimento dell'obbligo di legge.

3. Le Parti si riservano di valutare congiuntamente l'opportunità di evidenziare e promuovere i contenuti del presente Protocollo.

4. Le modalità di comunicazione e promozione della partnership saranno definite successivamente d'intesa tra le Parti, anche attraverso l'utilizzo delle rispettive reti e canali istituzionali.

5. In tali casi, saranno concordate e formalizzate le modalità di utilizzo dei marchi istituzionali, nel rispetto delle linee guida di ciascuna Parte.
6. È fatto espresso divieto di associare i marchi istituzionali di Regione Lombardia e di Invitalia a iniziative di natura commerciale o promozionale non coerenti con le finalità del presente Protocollo.

**Articolo 10 – Referenti**

1. Per la Regione Lombardia il referente tecnico è individuato nella persona della Dott.ssa Gessyca Golia, Dirigente della struttura Start up, innovazione e accesso al credito della Direzione Generale Sviluppo Economico.
PEC sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.ie
Mail: gessyca_golia@regione.lombardia.it
2. Per Invitalia il referente tecnico è individuato nella persona del Dott. Andrea Bianchi, responsabile strategia, politica industriale e sostenibilità di Invitalia
PEC invitalia@pec.invitalia.it
Mail: adbianchi@invitalia.it
3. Le parti si confronteranno periodicamente per un aggiornamento sulle attività previste all'interno del protocollo.
4. Eventuali cambiamenti dei rispettivi destinatari delle comunicazioni verranno prontamente comunicati per iscritto ai Partecipanti.

**Articolo 11 - Rinvio a norme**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Protocollo si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla vigente normative comunitaria e nazionale.

**Articolo 12 - Firma digitale**

1. Il presente atto, letto e approvato dalle Parti, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1), lettera s) del D.L. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Invitalia**
Amministratore Delegato
Bernardo Mattarella

**Regione Lombardia**
Assessore allo Sviluppo Economico di
Regione Lombardia
Guido Guidesi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

**D.g.r. 1 luglio 2025 - n. XII/4648**
**2021IT16RFPR010 - PR FESR Regione Lombardia 2021-2027 - Asse 2: Azione 2.6.2 – approvazione dell'iniziativa «Ri.Circo. Lo. C&D - risorse circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati.» SA.119313**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo e migrazione, al Fondo per la sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, artt. da 1 a 12 e, in particolare, l'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare) e l'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Visti inoltre:

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- il Programma Regionale (PR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea del 1° agosto 2022 C (2022) 5671;
- la d.g.r. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1° agosto 2022);
- la d.g.r. n. XI/6894 del 5 settembre 2022 con cui è stato istituito il comitato di sorveglianza del Programma Regionale Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) – Programmazione Comunitaria 2021- 2027, e in particolare l'allegato 1), in cui sono elencati i soggetti del partenariato coinvolti;

Considerato che il PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse II «Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza», l'Obiettivo specifico 2.6. «Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)», in attuazione del quale è compresa l'azione 2.6.2. «Sostegno ad azioni di simbiosi industriale, prevenzione produzione rifiuti, riciclaggio e riutilizzo per la chiusura del ciclo», finalizzata a ridurre gli impatti ambientali del sistema territoriale produttivo attraverso il superamento di barriere operative, di sistema e di filiera per l'implementazione dell'economia circolare nelle imprese e negli Enti locali;

Richiamati:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006 «Norme in materia ambientale»;
- la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) presentata al Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017;
- la «Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile», approvata con d.g.r. n. 4967 del 29 giugno 2021 e aggiornata con d.g.r. n. 6567 del 30 giugno 2022, ed in particolare il paragrafo «4.4 Economia circolare e modelli di produzione sostenibili»;
- la Strategia nazionale per l'economia circolare approvata con decreto ministeriale n. 259, del 24 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica;

Richiamata la d.g.r. n. 6408 del 23 maggio 2022 di approvazione dell'aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), comprensivo del Programma delle aree inquinate (PRB), strumento di programmazione attraverso il quale Regione Lombardia definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti;

Considerate le finalità del PR FESR di incentivare l'efficienza nell'uso delle risorse e delle materie, nonché il recupero, riuso e riciclo di materiali per cui, in coerenza con il PRGR e con il principio DNSH, gli investimenti saranno finalizzati ai livelli più elevati nella gerarchia di gestione rifiuti, ossia la prevenzione (es. preparazione per il riutilizzo, sottoprodotti…) ed il recupero di materia;

Atteso che Regione Lombardia è partner del progetto europeo «LIFE22-ENV-IT-LIFE CDW Circle: Value-added recycled materials from construction and demolition waste» che si propone di sviluppare, testare e promuovere tecnologie innovative per la separazione selettiva e il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione (CDW) con il duplice obiettivo di produrre materie prime seconde ad alto valore aggiunto, da riutilizzare nel settore delle costruzioni, e abbattere la produzione degli scarti di processo, coniugando sostenibilità economica ed ambientale;

Considerato che la «Part A – Project summary» della scheda del Gruppo di Progettazione Europea (GPE), costituito con decreto n. 12712 del 30 agosto 2023 in attuazione della d.g.r. 7420 del 30 novembre 202,2 prevede, tra le attività di Regione Lombardia in qualità di partner del progetto CDW Circle, il supporto al coinvolgimento degli stakeholder;

Rilevato che le finalità della presente iniziativa sono state occasione di confronto e condivisione nell'ambito dell'Osservatorio per il clima, l'economia circolare e la transizione ecologica, in particolare in data 14 maggio 2025 nell'ambito dei tavoli «rifiuti da C&D» e «bonifiche»;

Considerato che nell'ambito della gestione delle risorse dell'azione 2.6.2. «Sostegno ad azioni di simbiosi industriale, prevenzione produzione rifiuti, riciclaggio e riutilizzo per la chiusura del ciclo», è stata promossa un'iniziativa volta allo sviluppo di azioni di economia circolare nell'ambito delle filiere della plastica e del tessile e che si è ritenuto di indirizzare la presente allo sviluppo di tali azioni da parte delle PMI lombarde operanti nell'ambito delle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati per poi, con successivi bandi, destinare ulteriori risorse della dotazione finanziaria dell'azione 2.6.2 ad altre filiere, in coerenza con le indicazioni del vigente Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti e degli sviluppi di specifici progetti svolti nell'ambito della programmazione comunitaria sulle tematiche dell'economia circolare;

Richiamata la d.c.r. 42 del 20 giugno 2023 che approva il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, pubblicata sul BURL n. 26 Serie Ordinaria del 1° luglio 2023, nella quale si individua, tra gli altri, l'obiettivo strategico 5.1.4 «Sviluppare sul territorio l'economia circolare»;

Rilevato che con decreto n. 12776 del 9 settembre 2022 è stato costituito il comitato di sorveglianza del PR FESR 2021-2027 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

Dato atto che il comitato di sorveglianza del PR FESR 2021-2027 ha approvato nella seduta del 6 luglio 2023 i criteri di selezione dell'Asse II «Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza»,

l'Obiettivo specifico 2.6. «Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)», in attuazione del quale è compresa l'azione 2.6.2. «Sostegno ad azioni di simbiosi industriale, prevenzione produzione rifiuti, riciclaggio e riutilizzo per la chiusura del ciclo»;

Rilevato che con d.d.s. n. 12987 del 05 settembre 2023 del dirigente dell'U.O. Autorità FESR E POC è stato individuato come responsabile di Asse 2 del PR FESR 2021-2027 per la Direzione Ambiente e clima il dirigente dell'U.O. Clima, emissioni e agenti fisici;

Rilevato altresì che con d.d.u.o. n. 15929 del 18 ottobre 2023 del dirigente dell'U.O. Clima, emissioni e agenti fisici sono state individuate le competenze nel rispetto del principio di separazione delle funzioni, per l'emanazione degli atti attuativi e per le attività di erogazione dei contributi nell'ambito delle iniziative previste dall'azione 2.6.2 come di seguito riportato:

- al dirigente della Struttura Rifiuti e tutela ambientale della Direzione Generale Ambiente e clima l'emanazione degli atti attuativi del presente atto, compresa la definizione del bando, le fasi di selezione e concessione dei contributi, gli adempimenti connessi al registro nazionale aiuti e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- al dirigente della U.O. Economia circolare e tutela delle risorse naturali, le attività di controllo e le attività finalizzate alla liquidazione dei contributi concessi;

Dato atto che sono stati acquisiti, rispetto alla presente iniziativa:

- il parere favorevole del comitato aiuti di Stato, disciplinato dal decreto n. 8804 del 10 giugno 2024, ai sensi della d.g.r. 2340 del 20 maggio 2024, nella seduta del 27 maggio 2025;
- il parere favorevole del comitato di coordinamento della programmazione europea del 11 giugno 2025;
- il parere favorevole dell'Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027 in data 12 giugno 2025, prot. n. R1.2025.0003200;

Richiamata la legge regionale n. 23 del 30 dicembre 2024 di approvazione del bilancio di previsione;

Richiamata la nota n. R1.2025.0002955 del 29 maggio 2025 ad oggetto: *«Richiesta di ristanziamento e di riprogrammazione gli stanziamenti differimento degli stanziamenti su capitoli vincolati assegnati alla programmazione FESR 2021-2027 – Asse 2 Azione 2.6.2 «Sostegno ad azioni di simbiosi industriale, prevenzione rifiuti, riciclaggio e riutilizzo per la chiusura del ciclo» e contestuale rimodulazione delle risorse appartenenti a capitoli della medesima azione su annualità successive»;*

Stabilito che la dotazione finanziaria complessiva dell'iniziativa pari ad € 10.000.000,00 trova copertura, a seguito di variazione di bilancio, sui Capitoli di seguito richiamati, secondo gli importi e nelle annualità sotto specificati:

| *Capitoli* | *2026* | *2027* |
|---|---|---|
| 09.03.203.015658 (quota UE) | 280.000,00 € | 120.000,00 € |
| 09.03.203.015659 (quota Stato) | 4.704.000,00 € | 2.016.000,00 € |
| 09.03.203.016640 (quota FSC) | 2.016.000,00 € | 864.000,00 € |
| Totale | 7.000.000,00 € | 3.000.000,00 € |

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
  - i principi imposti dagli articoli 1 (Campi di applicazione), art. 2 (Definizioni), art. 4 (Soglie di notifica), art. 5 (Trasparenza degli aiuti), art. 6 (Effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8 (Cumulo), art. 9 (Pubblicazione e informazione), art. 11 (Relazioni) e art. 12 (Controllo) del medesimo Regolamento;
  - l'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) esclusi i paragrafi 3-bis e 5 e le lettere b) e c) del paragrafo 2;
  - l'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare);

Stabilito di inquadrare l'iniziativa «Ri.Circo.Lo. C&D - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata ai rifiuti C&D e da bonifica.», in alternativa, a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare in coerenza con i principi imposti dagli articoli 1 (Campi di applicazione), art. 2 (Definizioni), art. 4 (Soglie di notifica), art. 5 (Trasparenza degli aiuti), art. 6 (Effetti di incentivazione), art. 8 (Cumulo), art. 9 (Pubblicazione e informazione), art. 11 (Relazioni) e art. 12 (Controllo) del medesimo Regolamento e nell'alveo:
  - dell'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare)

    oppure
  - dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);

Stabilito che nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023:

- il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
  - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
  - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- non sono concessi aiuti:
  - a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
  - subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione;

Stabilito che nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:

- le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
- le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 art.1 par. 2 lettera c);
- le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis»;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

– attesti di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);

– attesti di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;

- l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;

Stabilito altresì che:

- nel rispetto dell'art. 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare) Reg (UE) 651/2014:
  - i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari determinati confrontando i costi complessivi di investimento del progetto con quelli di progetti o di attività meno rispettosi dell'ambiente, che possono essere:
    - 47.7. a) uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile che sarebbe verosimilmente realizzato in un processo produttivo nuovo o preesistente senza aiuti e che non raggiunge lo stesso livello di uso efficiente delle risorse;
    - 47.7. b) uno scenario controfattuale consistente nel trattamento dei rifiuti sulla base di una modalità di trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE o nel trattamento di rifiuti, di altri prodotti, materiali o sostanze in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse;
    - 47.7. c) uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile in un processo di produzione convenzionale che utilizza la materia prima primaria, se il prodotto secondario (riutilizzato o recuperato) ottenuto è tecnicamente ed economicamente sostituibile con il prodotto primario.
  - se l'investimento consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente o se il richiedente dell'aiuto può dimostrare che in assenza dell'aiuto non avrebbe luogo alcun investimento, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento;
  - 47.8 l'intensità di finanziamento non potrà superare il 50% dei costi ammissibili per le medie imprese ed il 60% per le piccole imprese.
- nel rispetto dell'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) Reg (UE) 651/2014:
  - 17.2. a) i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, compresi i costi una tantum non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento e alla sua attuazione iniziale;
  - 17.3. a) per essere considerati costi ammissibili, gli investimenti devono consistere, alternativamente:
    - in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento;
    - nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
    - nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento;
    - in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento;
  - 17.4 gli attivi immateriali devono essere, cumulativamente:
    - utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
    - ammortizzabili;
    - acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
    - figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa che riceve gli aiuti per almeno tre anni.
  - 17.6 l'intensità di aiuto non può superare:
    - il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
    - il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;

Stabilito inoltre che:

- indipendentemente dal regime di aiuti applicato:
  - le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
  - l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
  - l'agevolazione è cumulabile , anche in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», nonché con le misure generali che non si qualificano come aiuti di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del 100% dei costi ammissibili ed unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati applicabili in base alle norme pertinenti;
  - vige il divieto di doppio finanziamento delle misure FESR con fondi PNRR ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241.
- l'intensità di finanziamento non potrà superare i limiti di seguito indicati:

| DIMENSIONE D'IMPRESA | INTENSITÀ DI AIUTO | | | CONTRIBUTO MASSIMO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | De minimis | Art. 47 GBER | Art. 17 GBER | De minimis | Articoli 17 e 47 GBER |
| PICCOLA IMPRESA | 60 % | 60% | 20% | 300.000 euro nel triennio mobile, nel limite del plafond disponibile | 1.500.000 euro |
| MEDIA IMPRESA | 50 % | 50% | 10% | 300.000 euro nel triennio mobile, nel limite del plafond disponibile | 1.500.000 euro |

Stabilito infine che:

- in relazione all'art. 3.7 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- nel caso in cui l'inquadramento prescelto dall'impresa non fosse di fatto percorribile, gli uffici regionali potranno proporre, prima della concessione del contributo, una modifica dell'inquadramento (da GBER a de minimis o viceversa) fatta salva l'accettazione da parte del beneficiario e purché ciò sia possibile nel rispetto delle finalità e specificità previste dai Regolamenti de minimis e GBER, art. 17 e art. 47 e delle procedure che saranno dettagliate nel bando attuativo;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 11 «Relazioni» del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. è necessario trasmettere alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, con la sintesi delle informazioni richieste nel modulo di cui all'allegato 2 dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica Sani 2 ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;
- la Direzione Generale Ambiente e clima ha comunicato alla Commissione europea, attraverso il Sistema SANI2 e conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 «Pubblicazione e informazione» e 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 651/2014, la bozza del presente atto e il suo allegato parte integrante e sostanziale;
- a conclusione di tale procedura, la Commissione europea ha registrato il regime di aiuto «Ri.Circo.Lo. C&D - Risorse circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata ai rifiuti C&D e da bonifica» n. SA.119313;

Dato atto che la concessione dei finanziamenti è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla relativa registrazione del finanziamento, alle condizioni e modalità previste dall'art. 52 della Legge 234/2012 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative (Decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR e CUP rilasciati;

Dato atto che gli uffici regionali competenti garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e successivi, e per le finalità di cui all'articolo 17, e che le agevolazioni a valere sulla presente iniziativa saranno concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro nazionale aiuti in attuazione della l. 234/2012;

Ritenuto di approvare gli elementi essenziali dell'iniziativa «Ri. Circo.Lo. C&D - Risorse circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati» nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2.6. «Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)» a valere sull'azione 2.6.2. «Sostegno ad azioni di simbiosi industriale, prevenzione produzione rifiuti, riciclaggio e riutilizzo per la chiusura del ciclo», i cui elementi essenziali sono definiti, ai fini della relativa attuazione, dall'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una dotazione pari a euro 10.000.000,00;

Stabilito di demandare, sulla base delle competenze individuate dal d.d.u.o. n. 15929 del 18 ottobre 2023:

- al dirigente della Struttura Rifiuti e tutela ambientale della Direzione Generale Ambiente e clima l'emanazione degli atti attuativi del presente atto, compresa la definizione del bando, le fasi di selezione e concessione dei contributi, gli adempimenti connessi al registro nazionale aiuti e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- al dirigente della U.O. Economia circolare e tutela delle risorse naturali, le attività di controllo e le attività finalizzate alla liquidazione dei contributi concessi;

Viste:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Stabilito di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente – in attuazione del d.lgs. n. 33/2013, sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it e sul sito www.regione.lombardia.it;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'iniziativa «Ri.Circo.Lo. C&D - Risorse circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati» nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2.6. «Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)» a valere sull'azione 2.6.2. «Sostegno ad azioni di simbiosi industriale, prevenzione produzione rifiuti, riciclaggio e riutilizzo per la chiusura del ciclo», i cui elementi essenziali sono definiti, ai fini della relativa attuazione, dall'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una dotazione pari a euro 10.000.000,00;

2. che la dotazione finanziaria complessiva dell'iniziativa pari ad € 10.000.000,00 trova copertura sui capitoli di seguito richiamati, secondo gli importi e nelle annualità sotto specificati:

| *Capitoli* | *2026* | *2027* |
|---|---|---|
| 09.03.203.015658 (quota UE) | 280.000,00 € | 120.000,00 € |
| 09.03.203.015659 (quota Stato) | 4.704.000,00 € | 2.016.000,00 € |
| 09.03.203.016640 (quota FSC) | 2.016.000,00 € | 864.000,00 € |
| Totale | 7.000.000,00 € | 3.000.000,00 € |

3. di inquadrare l'iniziativa «Ri.Circo.Lo. C&D - Risorse circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati», in alternativa, a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare) oppure nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli artt. da 1 a 12 del medesimo Regolamento e del regime di aiuto «Ri.Circo. Lo. - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata ai rifiuti C&D e da bonifica»; SA.119313

4. di prevedere che per entrambi i regimi di aiuto vige il divieto di doppio finanziamento delle misure FESR con fondi PNRR ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241;

5. di demandare, sulla base delle competenze individuate dal d.d.u.o. n. 15929 del 18 ottobre 2023:

- al dirigente della Struttura Rifiuti e tutela ambientale della Direzione Generale Ambiente e clima l'emanazione degli atti attuativi del presente atto, compresa la definizione del bando, le fasi di selezione e concessione dei contributi, gli adempimenti connessi al registro nazionale aiuti e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- al dirigente della U.O. Economia circolare e tutela delle risorse naturali, le attività di controllo e le attività finalizzate alla liquidazione dei contributi concessi;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente – in attuazione del d.lgs. n. 33/2013, sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria http://www.ue.regione.lombardia.it e sul sito www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Riccardo Perini

**ALLEGATO A**

## ELEMENTI ESSENZIALI DELL'INIZIATIVA

**Ri.Circo.Lo. C&D - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati. SA.119313**

| VOCI PREVISTE | DESCRIZIONE DEL CAMPO |
|---|---|
| **Titolo DGR** | **Ri.Circo.Lo. C&D - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati. SA.119313** |
| **FINALITA'** | La misura è relativa ad azioni di simbiosi industriale, prevenzione della produzione rifiuti, riciclaggio e valorizzazione dei materiali nelle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati.<br><br>Le tematiche sono individuate sulla base delle priorità stabilite dal Programma Regionale di Gestione Rifiuti comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate, dal Programma Nazionale Gestione Rifiuti, dalla Strategia nazionale per l'economia circolare e sullo sviluppo di specifici progetti svolti nell'ambito della programmazione comunitaria sulle tematiche dell'economia circolare, quali, in particolare, il progetto Life "CDW Circle: Value-added recycled materials from construction and demolition waste" di cui Regione Lombardia è partner.<br>Gli stakeholder delle filiere interessate sono stati ascoltati per recepire le priorità nell'ambito dell'Osservatorio regionale per il Clima, l'Economia Circolare e la Transizione Ecologica, in particolar modo tramite il tavolo "rifiuti da costruzione e demolizione (C&D)" ed il tavolo "bonifiche".<br><br>I rifiuti da costruzione e demolizione, compresi i terreni provenienti da siti contaminati, sono quantitativamente molto rilevanti, rappresentando circa il 40% della produzione totale di rifiuti speciali in tutti i contesti.<br>I rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni (in particolare il codice EER 191302) sono tra i principali rifiuti che vengono conferiti nelle discariche per rifiuti inerti.<br><br>Per le filiere della produzione di materiali per l'edilizia e del recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione vi è necessità di ottenere materiali riciclati di qualità da |

**ALLEGATO A**

| VOCI PREVISTE | DESCRIZIONE DEL CAMPO |
|---|---|
| | valorizzare per un loro più ampio utilizzo in sostituzione di materiale vergine. Il bando riguarda tutte le tipologie di prodotti e materiali di tali filiere, non solo i c.d. "rifiuti inerti".<br><br>Vi è quindi potenziale interesse ad una possibile iniziativa tra gli operatori già presenti in Lombardia. |
| **PRSS XII LEGISLATURA** | **Obiettivo strategico: 5.1.4 Sviluppare sul territorio l'economia circolare** |
| **SOGGETTI BENEFICIARI[1]** | Possono presentare domanda di partecipazione alla misura le piccole e medie imprese, comprese le start-up e PMI innovative, in forma singola o aggregata, che hanno i seguenti requisiti:<br>• risultano regolarmente costituite, iscritte ed attive nel Registro delle Imprese;<br>• presentino progetti in forma singola o in aggregazione; possono partecipare all'aggregazione anche soggetti che non siano piccole e medie imprese, ma detti soggetti non potranno essere in alcun modo beneficiari di contributi e le spese che dovessero eventualmente sostenere non saranno ritenute ammissibili al contributo;<br>• realizzino interventi nell'ambito di una o più sedi operative ubicate sul territorio lombardo attive alla presentazione della domanda o attivate entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo;<br>• non rientrino negli specifici casi di esclusione di cui all'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058;<br>• ove sia applicato il regime ex Regolamento (UE) 2831/2023 (de minimis), non rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e s.m.i secondo le specifiche indicate nella sezione "Regime di Aiuto";<br>• ove sia applicato il regime ex Regolamento (UE) 651/2014, non rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art.1 del Regolamento (UE) 651/2014 secondo le specifiche indicate nella sezione "Regime di Aiuto"<br><br>Le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014 sia nel caso in cui sia applicato il regime ex Regolamento (UE) n. |

[1] Indicare i soggetti che potranno beneficiare dell'agevolazione ed eventuali soggetti che ne sono esclusi

**ALLEGATO A**

| VOCI PREVISTE | DESCRIZIONE DEL CAMPO |
|---|---|
| | 651/2014 (aiuti in esenzione), sia nel caso di applicazione del regime ex Regolamento (UE) 2831/2023 (de minimis).<br><br>Ulteriori condizioni di ammissibilità dei soggetti beneficiari potranno essere definite nel dispositivo attuativo. |
| **SOGGETTI DESTINATARI[2]** | Coincidenti con i beneficiari |
| **SOGGETTO GESTORE[3]** | Non previsto |
| **DOTAZIONE FINANZIARIA INIZIALE** | € 10.000.000 |
| **FONTE DI FINANZIAMENTO** | **Programma: PR FESR 2021-2027**<br>**Priorità: 2 Obiettivo specifico RSO2.6.**<br>**Azione: 2.6.2.** |
| **TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE** | L'agevolazione viene concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto per un ammontare pari al:<br>- 50% per medie imprese e 60% per le piccole imprese delle spese ammissibili nel caso in cui il beneficiario scelga di avvalersi del regime di aiuto di Stato *de minimis*. Fermi restando i limiti fissati dal Regolamento (UE) 2023/2831 per tali aiuti;<br>- 50% per le medie imprese e 60% per le piccole imprese (in coerenza con art. 47, c. 8) delle spese ammissibili e fino ad un importo massimo di euro 1.500.000 per ogni singolo progetto, nel caso in cui il beneficiario scelga di avvalersi del regime di aiuto di Stato previsto dall'articolo 47 del Regolamento (UE) 651/2014 "GBER";<br>- 10% per le medie imprese e 20% per le piccole imprese delle spese ammissibili e fino ad un importo massimo di euro 1.500.000 per ogni singolo progetto, nel caso in cui il beneficiario scelga di avvalersi del regime di aiuto di Stato previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 651/2014 "GBER".<br>Indipendentemente dal regime di aiuto di Stato prescelto, l'agevolazione è concessa per progetti presentati, in forma singola o in aggregazione, con un totale di spese ammissibili, al netto di IVA, pari ad almeno 50.000 euro sull'intero progetto ed il contributo massimo per singolo progetto non può essere superiore ad euro 1.500.000. |
| **REGIME DI AIUTO DI STATO** | I contributi sono concessi in alternativa, a scelta del beneficiario: |

[2] Ove differenti dai beneficiari, indicare i soggetti che saranno destinatari dell'agevolazione
[3] Se previsto, indicare i soggetti che attuano iniziativa/strumento finanziario

**ALLEGATO A**

| VOCI PREVISTE | DESCRIZIONE DEL CAMPO |
|---|---|
| | • nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);<br>• nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare in coerenza con i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento e nell'alveo:<br>o dell'articolo **47** (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare)<br>*oppure*<br>o dell'articolo **17** (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI).<br><br>È fatta salva la facoltà di proporre, prima della concessione del contributo, una modifica dell'inquadramento scelto dall'impresa (da GBER a de minimis o viceversa) nel caso in cui quest'ultimo non fosse di fatto percorribile, fatta salva l'accettazione da parte del beneficiario e purché ciò sia possibile nel rispetto delle finalità e specificità previste dai Regolamenti de minimis e GBER, art. 17 e art. 47 e delle procedure che saranno dettagliate nel bando attuativo;<br><br>In caso di applicazione del **Reg. (UE) n. 2831/2023**:<br>• il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;<br>• i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:<br>o attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;<br>o informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) |

**ALLEGATO A**

| VOCI PREVISTE | DESCRIZIONE DEL CAMPO |
|---|---|
| | dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;<br>• non sono concessi aiuti:<br>o a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;<br>o subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.<br><br>Il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 stabilisce all'art. 3.2 i massimali degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni.<br><br>Come previsto al considerando 11 del Regolamento, i tre anni da prendere in considerazione devono essere valutati su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti.<br><br>In relazione all'art. 3.7 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, qualora la concessione di nuovi aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115 al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento o, in alternativa, di modificare l'inquadramento indicato dall'impresa con conseguente rideterminazione del regime di aiuto nel rispetto dei principi del Regolamento (UE) n. 651/2014.<br><br>Per gli aiuti concessi in regime *de minimis* l'intensità di finanziamento non potrà superare il 50% dei costi ammissibili per le medie imprese ed il 60% per le piccole imprese.<br><br>In caso di applicazione del **Regolamento (UE) n. 651/2014 "GBER" e s.m.i.**:<br>• le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori |

**ALLEGATO A**

| VOCI PREVISTE | DESCRIZIONE DEL CAMPO |
|---|---|
| | esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;<br>• la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;<br>• le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;<br>• le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 art.1 par.2 lettera c);<br>• l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000che:<br>o attesti di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);<br>o attesti di non essere operante nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;<br>• l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;<br><br>In caso di applicazione dell'**art. 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare)** Reg (UE) 651/2014:<br>• i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari determinati confrontando i costi complessivi di investimento del |

**ALLEGATO A**

| VOCI PREVISTE | DESCRIZIONE DEL CAMPO |
|---|---|
| | progetto con quelli di progetti o di attività meno rispettosi dell'ambiente, che possono essere:<br>o 47.7. a) uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile che sarebbe verosimilmente realizzato in un processo produttivo nuovo o preesistente senza aiuti e che non raggiunge lo stesso livello di uso efficiente delle risorse;<br>o 47.7. b) uno scenario controfattuale consistente nel trattamento dei rifiuti sulla base di una modalità di trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE o nel trattamento di rifiuti, di altri prodotti, materiali o sostanze in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse;<br>o 47.7. c) uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile in un processo di produzione convenzionale che utilizza la materia prima primaria, se il prodotto secondario (riutilizzato o recuperato) ottenuto è tecnicamente ed economicamente sostituibile con il prodotto primario.<br>• se l'investimento consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente o se il richiedente dell'aiuto può dimostrare che in assenza dell'aiuto non avrebbe luogo alcun investimento, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento;<br>• 47.8 l'intensità di finanziamento non potrà superare il 50% dei costi ammissibili per le medie imprese ed il 60% per le piccole imprese.<br>In relazione ai costi ammissibili, nel bando attuativo saranno dettagliate le modalità per effettuare il confronto con uno scenario controfattuale o per dimostrare che l'intervento consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente.<br><br>In caso di applicazione dell'**art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) Reg (UE) 651/2014**:<br>• 17.2. a) i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, |

**ALLEGATO A**

| VOCI PREVISTE | DESCRIZIONE DEL CAMPO |
|---|---|
| | compresi i costi una tantum non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento e alla sua attuazione iniziale;<br>• 17.3. a) per essere considerati costi ammissibili, gli investimenti devono consistere, alternativamente:<br>o in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento;<br>o nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;<br>o nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento;<br>o in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento;<br>• 17.4 gli attivi immateriali devono essere, cumulativamente:<br>o utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;<br>o ammortizzabili;<br>o acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;<br>o figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa che riceve gli aiuti per almeno tre anni.<br>• 17.6 l'intensità di aiuto non può superare:<br>o il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;<br>o il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;<br><br>Indipendentemente dal regime di aiuti applicato:<br>• le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;<br>• l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad |

**ALLEGATO A**

<table>
<tr><th>VOCI PREVISTE</th><th>DESCRIZIONE DEL CAMPO</th></tr>
<tr><td></td><td>
ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
<ul>
<li>l'agevolazione è cumulabile , anche in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", nonché con le misure generali che non si qualificano come aiuti di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del 100% dei costi ammissibili ed unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati applicabili in base alle norme pertinenti;</li>
<li>vige il divieto di doppio finanziamento delle misure FESR con fondi PNRR ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241.</li>
</ul>
L'intensità di finanziamento non potrà superare i limiti di seguito indicati:
<table>
<tr><td rowspan="2">DIMENSIONE D'IMPRESA</td><td colspan="3">INTENSITÀ DI AIUTO</td><td colspan="2">CONTRIBUTO MASSIMO</td></tr>
<tr><td>De minimis</td><td>Art. 47 GBER</td><td>Art. 17 GBER</td><td>De minimis</td><td>Articoli 17 e 47 GBER</td></tr>
<tr><td>PICCOLA IMPRESA</td><td>60 %</td><td>60%</td><td>20%</td><td>300.000 euro nel triennio mobile, nel limite del plafond disponibile</td><td>1.500.000 euro</td></tr>
<tr><td>MEDIA IMPRESA</td><td>50 %</td><td>50%</td><td>10%</td><td>300.000 euro nel triennio mobile, nel limite del plafond disponibile</td><td>1.500.000 euro</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

**ALLEGATO A**

| VOCI PREVISTE | DESCRIZIONE DEL CAMPO |
|---|---|
| | **Parere Comitato di Valutazione Aiuti di Stato in data 27/05/2025** |
| **INTERVENTI AMMISSIBILI** | Sono ammissibili progetti attinenti a uno o più dei seguenti ambiti di intervento all'interno delle filiere della produzione di materiali per l'edilizia e del recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione e da bonifica di siti contaminati, comprendendo anche le tipologie di prodotti e materiali di tali filiere diverse dai c.d. "rifiuti inerti":<br>o modifiche alle linee produttive per la riduzione o l'utilizzo dei propri scarti/sfridi di lavorazione;<br>o valorizzazione come materia dei residui di produzione, anche in un'ottica di simbiosi industriale come sottoprodotti;<br>o modifiche alle linee produttive per l'introduzione nel ciclo produttivo di sottoprodotti da questa o altre filiere;<br>o azioni per il riutilizzo di prodotti o l'allungamento del ciclo di vita, ad esempio attraverso pratiche di logistica inversa o la trasformazione del prodotto in servizio;<br>o modifiche alle linee produttive al fine di realizzare prodotti con un minor uso di materie prime;<br>o modifiche alle linee produttive per l'introduzione di materiali da "end of waste";<br>o modifiche alle linee produttive a seguito di riprogettazione del prodotto ai fini di un miglioramento del fine vita dello stesso (maggiore durata e riciclabilità), anche attraverso l'utilizzo di materiali alternativi;<br>o progetti innovativi, con caratteristiche di trasferibilità e scalabilità, relativi a raccolte di rifiuti dedicate a frazioni omogenee di rifiuti – ivi comprese soluzioni innovative per la demolizione selettiva – ai fini dell'ottimizzazione dei processi di preparazione per il riutilizzo o riciclaggio;<br>o progetti innovativi, con caratteristiche di trasferibilità e scalabilità, relativi a processi di preparazione per il riutilizzo o riciclaggio di rifiuti provenienti dalla filiera oppure per il riciclaggio di altri rifiuti per la produzione di prodotti da "end of waste" da utilizzarsi nella filiera. |

**ALLEGATO A**

| VOCI PREVISTE | DESCRIZIONE DEL CAMPO |
|---|---|
| | Gli ambiti di azione possono essere associati a tutte le fasi del ciclo di vita delle filiere della produzione di materiali per l'edilizia e del recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione e da bonifica di siti contaminati: l'approvvigionamento, il design, la produzione, la distribuzione, l'utilizzo, la raccolta e il fine vita. |
| **SPESE AMMISSIBILI** | 1. Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, purché funzionali e collegate al progetto di investimento:<br>a) acquisto e installazione di beni strumentali, macchinari, sistemi di automazione e tecnologie adattive, impianti di produzione, attrezzature e arredi, necessari per il conseguimento delle finalità progettuali; revamping dei macchinari esistenti. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta. È ammesso anche l'acquisto di beni e attrezzature usati. L'importo di questa voce a) deve rappresentare almeno il 30% del totale delle spese ammissibili di progetto;<br>b) acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone, tablet e cellulari) purché strettamente connessi al progetto. È ammesso anche l'acquisto di beni e attrezzature usati;<br>c) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e SaaS e simili, nella misura massima del 5% delle spese ammissibili per il progetto;<br>d) registrazione o acquisizione di marchi, brevetti, licenze di produzione, certificazioni di qualità, certificazioni tecniche ed eventuale registrazione REACH;<br>e) opere edili-murarie e impiantistiche e relative spese di progettazione e direzione lavori nel limite del 25% delle spese ammissibili per il progetto;<br>f) solo in regime *de minimis* e art. 47 GBER, spese generali determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) conformemente all'articolo 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021. |
| **TIPOLOGIA DI PROCEDURA** | Procedura valutativa a graduatoria |
| **ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE** | Per le caratteristiche dei progetti oggetto di agevolazione a valere sulla presente misura, che implicano significativi |

**ALLEGATO A**

| VOCI PREVISTE | DESCRIZIONE DEL CAMPO |
|---|---|
| | elementi di complessità del procedimento istruttorio, si individua, ex art. 5 della L.R. 1/2012 e della L. 241/1990, un termine massimo di centoventi giorni per il completamento del procedimento medesimo, decorrenti dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande.<br><br>Conclusa la fase di istruttoria formale relativa ai requisiti soggettivi del richiedente e oggettivi del progetto candidato a cura del Responsabile del procedimento, la fase di istruttoria di merito è condotta da un Nucleo Tecnico di Valutazione da costituirsi con decreto del Direttore Generale competente, in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012) e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - PTPCT 2022-2024 di Regione Lombardia in ultimo aggiornato con D.G.R. n. XI/6089 del 14/03/2022.<br><br>L'istruttoria di merito viene svolta sulla base dei seguenti criteri coerenti con quanto approvato dal Comitato di Sorveglianza nelle sedute del 6 luglio 2023 e 3 giugno 2024:<br><br>1. Criteri di ammissibilità specifici:<br>a. Rispetto della normativa specifica in materia di gestione dei rifiuti (D.lgs. 152/06);<br>b. Coerenza con le indicazioni del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r 6408/2022;<br>c. Rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179, d.lgs. 152/06) ed interventi riguardanti azioni di:<br>o simbiosi industriale e prevenzione della produzione di rifiuti;<br>o ecodesign<br>o preparazione per il riutilizzo;<br>o riciclaggio;<br>d. Rispetto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH.<br>e. Verifica climatica delle infrastrutture, come definita dagli Indirizzi nazionali.<br><br>Saranno inoltre ammissibili solo i progetti che soddisfano il criterio della sostenibilità finanziaria, secondo le modalità |

**ALLEGATO A**

| VOCI PREVISTE | DESCRIZIONE DEL CAMPO |
|---|---|
| | che saranno descritte nel bando attuativo.<br><br>2. Criteri di valutazione:<br>a. Qualità dell'iniziativa:<br>o qualità progettuale da valutare nel dettaglio come descrizione dell'intervento oggetto di contributo;<br>o innovatività ed efficacia;<br>o coerenza dei costi da valutare nel dettaglio in relazione alla quantificazione dei risultati attesi e alla percentuale di cofinanziamento da parte dell'impresa;<br>o coerenza dei tempi di realizzazione, incluse le tempistiche per ottenere le necessarie autorizzazioni;<br>o replicabilità e scalabilità.<br>b. Capacità di riduzione delle emissioni in acqua o in atmosfera ed il risparmio o l'ottimizzazione del consumo di acqua ed energia, da valutare nel dettaglio come progetto che prevede azioni quantificate di risparmio o di ottimizzazione del consumo di acqua ed energia.<br>c. Grado di riduzione delle emissioni di $CO_2$ evitate grazie all'intervento, da valutare nel dettaglio come valutazione delle emissioni di $CO_2$ evitate grazie all'intervento, considerando l'intero ciclo di vita.<br>d. Quantificazione dei risultati attesi in termini di prevenzione della produzione dei rifiuti e/o aumento del riciclo, da valutare nel dettaglio come:<br>i. quantificazione di almeno uno dei seguenti risultati attesi:<br>o riduzione della produzione di rifiuti<br>o minor utilizzo di materie prime<br>o incremento dell'utilizzo di sottoprodotti e/o materiali ottenuti da operazioni di riciclo in sostituzione di risorse/materie prime vergini<br>o incremento di rifiuti riciclati o avviati a riciclo.<br>ii. progetto riguardante la prevenzione o il recupero di frazioni omogenee di rifiuti |

**ALLEGATO A**

| VOCI PREVISTE | DESCRIZIONE DEL CAMPO |
|---|---|
| | per cui non c'è una filiera consolidata di recupero.<br>3. Criteri di premialità<br>a. Partecipazione della PMI ad accordi con enti di ricerca in ambiti inerenti il progetto;<br>b. Presenza di studi di Life Cycle Assessment (LCA) o di Product Environmental Footprint (PEF) a supporto del progetto;<br>c. Presenza di certificazioni riferite all'organizzazione ed ai siti produttivi, ottenute mediante l'accreditamento ISO 14001, ISO 50001 e/o la registrazione EMAS;<br>d. Soggetto proponente nella forma di start up e/o PMI innovativa;<br>e. Rilevanza percentuale della componente femminile (in termini, ad esempio, di presenza di certificazione di genere) e/o giovanile nel team di progetto.<br><br>Le modalità di attribuzione dei punteggi saranno dettagliate nel bando attuativo |
| **MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE** | L'agevolazione viene erogata al soggetto beneficiario, secondo le modalità definite nel bando, in un massimo di due tranche:<br>a) un anticipo, facoltativo su richiesta del beneficiario, pari al 30% dell'agevolazione ammessa a fronte di presentazione di regolare fideiussione bancaria o assicurativa (come previsto dalla L.R. 34/1978) prestata a favore di Regione Lombardia da enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;<br>b) a saldo a seguito della conclusione del progetto e della verifica della rendicontazione del progetto.<br>Nel caso in cui il beneficiario non presenti richiesta di anticipo entro i termini previsti dal bando attuativo, l'erogazione avviene in un'unica soluzione a seguito della conclusione del progetto e della verifica della rendicontazione del progetto. |
| **TERMINI REALIZZAZIONE** | I progetti devono essere realizzati e rendicontati entro 24 mesi dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione |

**ALLEGATO A**

| VOCI PREVISTE | DESCRIZIONE DEL CAMPO |
|---|---|
| **OPERAZIONI** | pubblicato su Bandi e Servizi (salvo eventuale proroga ai sensi dell'art. 27 della l.r. 34/78). |
| **POSSIBILI IMPATTI** | **Sviluppo sostenibile:** l'iniziativa determina impatti positivi sull'ambiente in quanto i progetti finanziati devono conseguire la prevenzione della produzione dei rifiuti e/o un aumento del loro riciclo con una conseguente riduzione delle emissioni di $CO_2$.<br>**Pari opportunità e parità di genere:** l'iniziativa determina un impatto positivo sulle pari opportunità e la parità di genere attraverso l'applicazione di un criterio premiale per le imprese con rilevanza della componente femminile e giovanile nel team di progetto. |
| **INDICATORI[4]** | Indicatore di output:<br>RCO01 Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie)<br>RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni<br>IS01: Investimenti in progetti di economia circolare<br><br>Indicatore di risultato:<br>RCR48 - Rifiuti usati come materie prime |
| **COMPLEMENTARITÀ TRA FONDI** | |

[4] Indicatori del PR (output e risultato) e integrativi, se previsti.

# D) ATTI DIRIGENZIALI

## Giunta regionale

## D.G. Cultura

**D.d.s. 2 luglio 2025 - n. 9391**
**Approvazione del bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo – art. 42 c. 1, lett. c), l.r. 25/2016**

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ATTIVITÀ PERFORMATIVE MULTIDISCIPLINARI, CINEMA ED EVENTI

Vista la legge regionale 7 ottobre 2016 - n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - riordino normativo» che:

- all'art. 34 sostiene la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico di sale e strutture destinate ad attività di spettacolo;
- all'art. 42 c. 1 lett. c) prevede risorse in conto capitale destinate agli investimenti in campo culturale finalizzati a interventi di ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo;

Richiamati:

- il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023, in particolare il Pilastro 6 con l'obiettivo strategico 6.1.2 Sostenere il sistema culturale lombardo;
- la d.c.r. n. XII/101 del 5 dicembre 2023 di approvazione del Programma triennale per la cultura 2023-2025, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - riordino normativo;

Vista la d.g.r. n. XII/3064 del 23 settembre 2024, «Adozione del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) di Regione Lombardia»;

Richiamata la delibera del CIPESS n. 80 del 29 novembre 2024, «Regione Lombardia - Adozione del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 e contestuale riduzione del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 2014-2020», pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 27 febbraio 2025, numero 48;

Visto il decreto n. 4908 dell'8 aprile 2025 avente ad oggetto «Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 di Regione Lombardia - Disposizioni integrative relative alla governance e alle attività di gestione e controllo del POC 2014-2020, ivi compresa la definizione dei flussi funzionali alla presentazione delle richieste di rimborso al Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria generale dello Stato e la nomina delle strutture attuative di Assi e Azioni del POC 2014-2020.»;

Dato atto che con il citato decreto sono state individuate le relative Autorità responsabili per la gestione, controllo e monitoraggio del Programma operativo complementare 2014-2020 comprese le Strutture Attuative degli Assi e delle Azioni;

Dato atto che il Programma Operativo Complementare (POC) approvato con le sopra citate deliberazioni individua gli Assi prioritari di intervento definendone le principali finalità e le relative Linee d'azione, tra i quali l'Asse 2 – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese declinato su diverse Linee d'Azione, tra le quali la Linea d'Azione 2.1 - Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo con cui Regione Lombardia punta a rilanciare la produttività e la competitività delle imprese attraverso un supporto mirato per favorire la ripresa degli investimenti sul territorio;

Richiamata la circolare n. 13 del 28 marzo 2024 del Dipartimento della Ragioneria Generale (DRG) del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) rubricata «Integrazione delle Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori» che nell'appendice tematica «La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241» chiarisce che:

- è possibile, senza che si configuri un caso di duplicazione dei finanziamenti, cofinanziare la misura/i progetti con altre risorse nazionali, regionali o locali, a parità di milestone/target da raggiungere e a parità di contributo RRF;
- per risorse nazionali ci si riferisce a quelle derivanti, per esempio, dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), dal Piano di Azione e Coesione (PAC), dai Programmi Operativi Complementari (POC) o da altre risorse ordinarie derivanti dal bilancio statale (Leggi di bilancio, decreti ministeriali);

Richiamata la d.g.r. 9 giugno 2025, n. XII/4522 «Approvazione dei requisiti e criteri per la predisposizione del bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo – art. 42 c. 1, lett. c), l.r. 25/2016» che in attuazione della Linea d'Azione 2.1 dell'Asse 2 del Programma Operativo Complementare (POC):

- ha approvato i requisiti e i criteri per la predisposizione un bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo ai sensi dell'art. 42 c. 1 lett. c) della l.r. 25/2016;
- ha stabilito di sostenere progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo ai sensi dell'art. 42 c. 1 lett. c) della l.r. 25/2016 attraverso contributi a fondo perduto, utilizzando le risorse finanziarie pari a € 5. 000.000,00, così ripartite:
  - Capitolo 5.01.2023.017097 POC 2014-2020 - Cultura - contributi agli investimenti a istituzioni sociali private:
    - Anno 2025 € 1.000.000,00
    - Anno 2026 € 1.200.000,00;
  - Capitolo 5.01.2023.017098 POC 2014-2020 - Cultura - contributi agli investimenti a altre imprese:
    - Anno 2025 € 1.500.000,00
    - Anno 2026 € 1.300.000,00;
- ha stabilito che a seguito delle domande pervenute e valutate ammissibili saranno effettuate le necessarie compensazioni relativamente al corretto stanziamento delle risorse in base al piano dei conti a seconda della natura giuridica dei beneficiari;
- ha individuato come responsabile delle fasi di selezione e concessione la dottoressa Nicoletta Finardi – dirigente pro tempore della Struttura Attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi e come Responsabile delle attività di controllo e le attività finalizzate alla liquidazione la dott. ssa Sabrina Sammuri – Direttore generale pro tempore della D.G. Cultura, al fine di garantire il principio di separazione delle funzioni (gestione e controllo) come stabilito dal decreto n. 4908 dell'8 aprile 2025;
- ha demandato a successivo provvedimento dirigenziale l'aggiornamento dei nominativi dei responsabili a seguito di eventuali modifiche delle competenze e funzioni derivanti da cambiamenti organizzativi;
- ha demandato alla dirigente pro tempore della Struttura Attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi l'adozione del bando, l'attuazione degli adempimenti di cui agli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e quelli in materia di RNA;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023 della Commissione del 23 giugno 2023;
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01);
- le Linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, e dell'art. 53 dello stesso, approvate in conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rispettivamente, in data 19 febbraio e 25 marzo 2015;
- le Linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, approvate dal coordinamento tecnico Stato Regioni e Province autonome in data 18 aprile 2017;
- la d.g.r. n. XI/7813 del 23 gennaio 2023 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023-2025»;
- la Comunicazione SANI2 per i regimi in esenzione effettuata in data 31 gennaio 2023 - con il seguente titolo di aiuto: «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023 - 2025», registrata con numero SA.106247;
- la legge 24 dicembre 2012, n.234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della

normativa e delle politiche dell'Unione Europea»

- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Verificato che in materia di aiuti di stato la d.g.r. 9 giugno 2025, n. XII/4522 ha stabilito che sarà valutato caso per caso il regime di aiuti applicabile in quanto sul bando che sarà adottato potranno essere presentati progetti relativi a sale destinate ad attività di spettacolo con differenti dimensione, localizzazione e bacino di utenza e che:

- Linea di finanziamento 1 (rilevanza locale) - come specificato nella Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sezione 6.3 punti 190 e seguenti (sostegno pubblico che può non essere ritenuto in grado di incidere sugli scambi), i finanziamenti a favore di sale destinate ad attività di spettacolo che, per la dimensione e la portata delle attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione non incidono sugli scambi tra gli Stati membri in quanto rivolte ad utenza locale di prossimità, con programmazione prevalentemente di tipo culturale non rilevano ai sensi della disciplina aiuti;
- Linea di finanziamento 2 (aiuto in esenzione) – fatti salvi i casi di cui sopra, i finanziamenti a favore di sale destinate ad attività di spettacolo che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, saranno assegnati ed attuati nel rispetto del il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023 della Commissione del 23 giugno 2023 art. 1 – 12 ed art. 53 e della d.g.r. n. XI/7813 del 23 gennaio 2023 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023-2025», registrata con numero SA.106247;
- Linea di finanziamento 3 (de minimis) – fatti salvi i casi di cui sopra, i finanziamenti a favore di grandi sale che svolgano esclusivamente attività cinematografiche e che detengano una programmazione commerciale in un bacino di utenza rilevante oppure sale destinate ad attività di spettacolo che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri esclusivamente nel caso di agevolazioni a favore di soggetti pubblici per le quali non sia presente almeno il 20% di cofinanziamento privato saranno assegnati e attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Dato atto che, come stabilito dalla d.g.r. n. XI/7813 del 23 gennaio 2023, in caso di applicazione dell'esenzione ex Regolamento (UE) n. 651/2014:

- i finanziamenti saranno concessi per le attività previste dall'art. 53 par. 2 lett. a) e nella forma di aiuti all'investimento (par. 3 lett. a) dell'art. 53 per le spese ammissibili dal par. 4 lett. a) e d) dello stesso art. 53;
- come previsto dal par. 8 dell'art. 53 del Regolamento n. 651/2014, per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80% dei costi ammissibili nei casi in cui sia presente almeno il 20% di cofinanziamento privato;
- non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 in quanto applicabili, né erogati alle imprese su cui pende un ordine di recupero di aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

Dato atto che i soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile;

Dato atto che, attraverso la verifica tramite certificazione in RNA, non saranno erogati contributi alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015;

Dato atto che in caso di applicazione del regime de minimis:

- i finanziamenti saranno concessi in applicazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023, con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- non saranno concessi aiuti alle imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e s.m.i., in caso di applicazione Regolamento de minimis n. 2831/2023;
- i finanziamenti non saranno erogati ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;
- il contributo sarà rideterminato nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile per il beneficiario, qualora l'importo del contributo assegnabile sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, come previsto dall'art. 14, comma 4 del decreto 31 maggio 2017, n. 115;

Dato atto che in caso di applicazione del regime de minimis i soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023;

Considerato che, in attuazione della Linea d'azione 2.1 dell'asse 2 del Programma Operativo Complementare (POC) e in base ai criteri stabiliti con la succitata d.g.r. 9 giugno 2025, n. XII/4522, è stato definito il bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo – art. 42 c. 1, lett. c), l.r. 25/2016, così come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Acquisito, secondo quanto stabilito dal succitato decreto n. 4908 dell'8 aprile 2025, il parere favorevole rispetto alla suddetta iniziativa:

- dell'Autorità ambientale in data 24 giugno 2025 prot. n. L1.2025.0004839;
- dell'Autorità pari opportunità in data 19 giugno 2025 prot. n. L1.2025.0004732;
- dell'Autorità responsabile in data 1° luglio 2025 prot. n. L1.2025.0005040;

Vista la comunicazione del 24 giugno 2025 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di approvare il bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo – art. 42 c. 1, lett. c), l.r. 25/2016, così come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto e la relativa modulistica, contenuta nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la procedura di presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo della piattaforma Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it sarà aperta dalle ore 10:00 di lunedì 7 luglio 2025 e si chiuderà alle ore 16:00 di giovedì 25 settembre 2025;

Ritenuto di rinviare l'approvazione delle linee guida di rendicontazione delle spese ammissibili relative al bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo – art. 42 c. 1, lett. c), l.r. 25/2016 a successivo atto dirigenziale, che sarà adottato entro il termine di chiusura della procedura per la presentazione delle domande;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei termini previsti dalla d.g.r. 9 giugno 2025, n. XII/4522;

Verificata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, in forza degli atti organizzativi della XII Legislatura;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento con l'allegato A sul BURL e comprensivo della modulistica di cui all'allegato B sul sito dedicato alla Programmazione comunitaria http://www.ue.regione.lombardia.it e sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it.;

DECRETA

1. di approvare, in attuazione della d.g.r. 9 giugno 2025, n. XII/4522, il bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo – art. 42 c. 1, lett. c), l.r. 25/2016, così come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto e la relativa modulistica, contenuta nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria del presente bando ammonta a 5.000.000,00 euro e trova copertura nei seguenti Capitoli:

- Capitolo 5.01.2023.017097 POC 2014-2020 - Cultura - contributi agli investimenti a istituzioni sociali private:
  - Anno 2025 € 1.000.000,00
  - Anno 2026 € 1.200.000,00;
- Capitolo 5.01.2023.017098 POC 2014-2020 - Cultura - contributi agli investimenti a altre imprese:
  - Anno 2025 € 1.500.000,00
  - Anno 2026 € 1.300.000,00;

3. di prendere atto che a seguito delle domande pervenute e valutate ammissibili saranno effettuate le necessarie compensazioni relativamente al corretto stanziamento delle risorse in base al piano dei conti a seconda della natura giuridica dei beneficiari;

4. di dare atto che in materia di aiuti di stato la d.g.r. 9 giugno 2025, n. XII/4522 ha stabilito che sarà valutato caso per caso il regime di aiuti applicabile in quanto sul bando che sarà adottato potranno essere presentati progetti relativi a sale destinate ad attività di spettacolo con differenti dimensione, localizzazione e bacino di utenza e che:

- Linea di finanziamento 1 (rilevanza locale) - come specificato nella comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sezione 6.3 punti 190 e seguenti (sostegno pubblico che può non essere ritenuto in grado di incidere sugli scambi), i finanziamenti a favore di sale destinate ad attività di spettacolo che, per la dimensione e la portata delle attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione non incidono sugli scambi tra gli Stati membri in quanto rivolte ad utenza locale di prossimità, con programmazione prevalentemente di tipo culturale non rilevano ai sensi della disciplina aiuti;
- Linea di finanziamento 2 (aiuto in esenzione) – fatti salvi i casi di cui sopra, i finanziamenti a favore di sale destinate ad attività di spettacolo che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, saranno assegnati ed attuati nel rispetto del il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023 della Commissione del 23 giugno 2023 art. 1 – 12 ed art. 53 e della d.g.r. n. XI/7813 del 23 gennaio 2023 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023-2025», registrata con numero SA.106247;
- Linea di finanziamento 3 (de minimis) – fatti salvi i casi di cui sopra, i finanziamenti a favore di grandi sale che svolgano esclusivamente attività cinematografiche e che detengano una programmazione commerciale in un bacino di utenza rilevante oppure sale destinate ad attività di spettacolo che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati membri esclusivamente nel caso di agevolazioni a favore di soggetti pubblici per le quali non sia presente almeno il 20% di cofinanziamento privato saranno assegnati e attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);

5. di dare atto che la procedura di presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo della piattaforma Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it sarà aperta dalle ore 10:00 di lunedì 7 luglio 2025 e si chiuderà alle ore 16:00 di giovedì 25 settembre 2025;

6. di rinviare l'approvazione delle linee guida di rendicontazione delle spese ammissibili relative al bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo – art. 42 c. 1, lett. c), l.r. 25/2016 a successivo atto dirigenziale, che sarà adottato entro il termine di chiusura della procedura per la presentazione delle domande;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

8. di pubblicare il presente provvedimento con l'allegato A sul BURL e comprensivo della modulistica di cui all'allegato B sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria http://www.ue.regione.lombardia.it e sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it.

La dirigente
Nicoletta Finardi

ALLEGATO A

# BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO DI SALE DESTINATE AD ATTIVITA' DI SPETTACOLO – ART. 42 C. 1, LETT. C) L.R. 25/2016

A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI ..... 2
A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI ..... 2
A.3 SOGGETTI BENEFICIARI ..... 3
A.4 DOTAZIONE FINANZIARIA ..... 5
B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE ..... 5
B.2 PROGETTI FINANZIABILI ..... 8
B.2.A CARATTERISTICHE DEI PROGETTI ..... 8
B.2.B DURATA DEI PROGETTI ..... 11
B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ ..... 11
C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ..... 14
C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ..... 20
C.3 ISTRUTTORIA ..... 20
C.3.A MODALITÀ E TEMPI DEL PROCEDIMENTO ..... 20
C.3.B VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE ..... 20
C.3.C VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ..... 21
C.3.D CRITERI DI VALUTAZIONE ..... 21
C3.E INTEGRAZIONE DOCUMENTALE ..... 25
C3.F CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA ..... 25
C4. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE ..... 26
C4.A ADEMPIMENTI POST CONCESSIONE ..... 26
C4.B EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE ..... 27
C4.C CARATTERISTICHE DELLA FASE DI RENDICONTAZIONE ..... 27
C4.C VARIAZIONI PROGETTUALI E RIDETERMINAZIONI DEI CONTRIBUTI ..... 30
D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI ..... 31
D.1.A OBBLIGHI GENERALI DEI SOGGETTI BENEFICIARI ..... 31
D.1.B OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI BENEFICIARI ..... 32
D.1.C OBBLIGHI DI PUBBLICIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ..... 32
D.2 DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI ..... 33
D.2.A RINUNCIA ..... 33
D.2.B REVOCA ..... 33
D.3 ISPEZIONI E CONTROLLI ..... 34
D.4 MONITORAGGIO DEI RISULTATI ..... 34
D.5 RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ..... 35
D.6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI ..... 35
D.7 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI ..... 35
D.8 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ..... 38
D.9 DEFINIZIONI E GLOSSARIO ..... 39
D.10 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI ..... 42
D.11 ALLEGATI/INFORMATIVE E ISTRUZIONI ..... 42

## *A.* INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

### A.1 Finalità e obiettivi

Per Regione Lombardia il settore culturale svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo dei territori in quanto favorisce la crescita sociale e culturale oltre ad essere un fattore di progresso imprenditoriale e occupazionale.

Le sale cinematografiche e di spettacolo sono un segmento molto importante della filiera cinematografica, teatrale, musicale e coreutica e la vetrina privilegiata per la fruizione dei film e degli spettacoli dal vivo, oltreché da sempre, presidi di offerta culturale e di aggregazione sociale e garanzia di sicurezza nel territorio, soprattutto nelle aree periferiche e nei piccoli centri urbani della Provincia.

La presente misura intende sostenere le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore dello spettacolo con gli obiettivi di:

- sostenere gli investimenti finalizzati alla crescita e alla competitività di sale destinate ad attività di spettacolo (teatri, cinema, cineteatri, auditorium musicali, sale polivalenti con prevalente attività di spettacolo) localizzate in Lombardia;
- riqualificare le sedi di spettacolo mediante la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico, anche attraverso l'acquisto e l'installazione di arredi, macchinari e/o attrezzature.

I progetti di adeguamento strutturale e tecnologico di sale da destinare ad attività di spettacolo potranno riguardare le seguenti linee di intervento:

a. l'aggiornamento delle nuove tecnologie relative alla proiezione cinematografica in digitale;
b. la messa in sicurezza delle sale;
c. l'aggiornamento ed ampliamento delle dotazioni tecniche delle sale;
d. l'aumento del comfort per il pubblico;
e. la possibilità della fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale,
f. l'accessibilità delle sale per le persone con disabilità motoria;
g. l'ampliamento dell'offerta culturale sul territorio attraverso l'apertura di nuove sale, il ripristino di sale inattive, l'ampliamento di sale esistenti, la creazione di nuove sale nell'ambito di sale o multisale già esistenti.

### A.2 Riferimenti normativi

- Legge regionale 7 ottobre 2016 - n. 25 "Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo";
- Piano Regionale di Sviluppo Sostenibile, approvato con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023 - pilastro n. 6 «Lombardia protagonista»;
- D.c.r. n. XII/101 del 5 dicembre 2023 di approvazione del Programma Triennale per la Cultura 2023-2025, previsto dall'art.9 della L.R. 7 ottobre 2016 n. 25 "Politiche regionali in materia culturale - riordino normativo;
- D.G.R. n. XII/3064 del 23/09/2024, "Adozione del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) di Regione Lombardia";
- Delibera del CIPESS n. 80 del 29 novembre 2024, "Regione Lombardia - Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e contestuale riduzione del Piano

sviluppo e coesione (PSC) 2014-2020", pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 27 febbraio 2025, Numero 48;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023 della Commissione del 23 giugno 2023;
- Regolamento (UE) n. 2831/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- D.g.r. 23 gennaio 2023 - n. XI/7813 "Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023-2025";
- Linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, e dell'art. 53 dello stesso, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rispettivamente, in data 19 febbraio e 25 marzo 2015.
- D.g.r. 9 giugno 2025 n. XII/4522 "Approvazione dei requisiti e criteri per la predisposizione del "bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo – art. 42 c. 1, lett. c) l.r. 25/2016".

**A.3 Soggetti beneficiari**

Potranno presentare domanda di contributo le micro, piccole e medie imprese (di seguito PMI), ai sensi dell'allegato I del Regolamento UE 651/2014[1].
Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.
Si ricorda che, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, Allegato, art. 3 comma 4 "un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente".
Sono ammissibili le PMI che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente costituite, iscritte e "Attive" nel Registro delle Imprese o al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio o a un registro equivalente in uno Stato membro dell'Unione Europea ed essere classificati con uno dei seguenti codici ATECO 2025:
  - lett. J 59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
  - lett. S 90.20.01 Attività nel campo della recitazione
  - lett. S 90.20.09 Altre attività di arti performative e rappresentazioni artistiche
  - lett. S 90.31.00 Gestione di strutture e spazi per le arti
  - lett. S 90.39.09 Altre attività di supporto alle arti performative e alle rappresentazioni artistiche n.c.a

[1] *Si rimanda al punto D.9 Definizioni e glossario*

- avere la disponibilità della sala da spettacolo localizzata in Lombardia oggetto dell'intervento;
- avere documentata esperienza di attività nel settore cinematografico e di spettacolo dal vivo;
- operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi;
- essere in possesso (o impegno ad acquisire) il certificato di agibilità fissa per attività di pubblico spettacolo e con titolarità dei permessi SIAE della sede di spettacolo per la quale si presenta domanda.

I soggetti beneficiari dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti specifici in relazione alla linea di finanziamento selezionata:

- Linea A - Sale da destinare ad attività di spettacolo esistenti già attive, ampliamento di sale già attive, creazione di nuove sale nell'ambito di sale o multisale già esistenti: avere realizzato nell'anno 2024 un numero minimo di giornate di apertura pari almeno a 40 nel caso di sale in cui sia prevalente l'attività di spettacolo dal vivo e almeno 60 nel caso di sale in cui sia prevalente l'attività cinematografica;
- Linea B – Apertura di nuove sale o ripristino di sale inattive: realizzare la riapertura della sala da spettacolo, che deve avvenire a seguito dell'ottenimento del certificato di agibilità fissa, entro e non oltre il termine ultimo per la liquidazione del saldo a seguito della conclusione del progetto e relativa rendicontazione delle spese sostenute pena la decadenza del contributo.

Si rimanda al successivo art. B.1 per l'indicazione delle modalità di calcolo delle giornate di apertura e della prevalenza.
Ulteriori requisiti di ammissibilità sono indicati all'art. B.1 a seconda del regime di aiuto applicato e all'art. B.2 con riferimento agli interventi finanziabili.

La domanda di partecipazione al bando deve essere riferita ad una sola sede di spettacolo, intesa come sala o multisala.
Per la stessa sede non possono essere presentate più domande di contributo.
Ogni soggetto richiedente (stesso soggetto giuridico o imprese collegate), gestore di più sedi, potrà presentare al massimo tre domande di partecipazione riferite a tre diverse sedi.
Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Sono escluse dal bando:

- le imprese che si trovino in difficoltà ai sensi dell'art. 2 comma 18 del Regolamento GBER in caso di applicazione del Regolamento medesimo (per le agevolazioni concesse nel regime 651/2014 e s.m.i.);
- le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i., in caso di applicazione Regolamento de minimis n. 2831/2023;
- le imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 in caso di applicazione del Regolamento GBER;
- le imprese che non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile.

**A.4 Dotazione finanziaria**

Le risorse finanziarie ammontano a complessivi € 5.000.000,00, salvo eventuale successiva integrazione.
La dotazione trova copertura economica sui bilanci 2025 e 2026 e sui seguenti capitoli di bilancio:
Capitolo 5.01.2023.017097 POC 2014-2020 -CULTURA - contributi agli investimenti a istituzioni sociali private
Anno 2025 € 1.000.000,00
Anno 2026 € 1.200.000,00
Capitolo 5.01.2023.017098 POC 2014-2020 - CULTURA - contributi agli investimenti a altre imprese
Anno 2025 € 1.500.000,00
Anno 2026 € 1.300.000,00

A seguito delle domande pervenute e valutate ammissibili saranno effettuate le necessarie compensazioni relativamente al corretto stanziamento delle risorse in base al piano dei conti a seconda della natura giuridica dei beneficiari.
Qualora si dovessero verificare rinunce, Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento dell'elenco dei soggetti ammissibili e assegnare i relativi contributi, fermo restando i termini di rendicontazione dei progetti stabiliti dal presente bando.

## B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

**B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione**

L'intervento finanziario è concesso da Regione Lombardia interamente a titolo di contributo a fondo perduto, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
Nello specifico, sono ammissibili Progetti che prevedano spese complessive ammissibili non inferiori a euro 20.000,00 e non superiori a euro 500.000,00.

Il contributo di Regione Lombardia concesso al Soggetto beneficiario **non potrà essere superiore al 70% del totale delle spese ammissibili**, con un **contributo minimo di euro 10.000,00** fino a un **contributo massimo di euro 350.000,00** e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Il cofinanziamento del Soggetto richiedente non potrà dunque essere inferiore al 30% del totale delle spese ammissibili.
L'IVA sarà riconosciuta esclusivamente nel caso in cui essa sia a carico definitivo del Soggetto. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata non può essere considerata ammissibile, anche se non è effettivamente recuperata dal Soggetto. Quando il Soggetto applica un regime forfettario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull'IVA, l'IVA pagata è considerata a tutti gli effetti recuperabile e non costituisce spesa ammissibile.

Considerato che potranno essere presentati interventi relativi a sale destinate ad attività di spettacolo con differenti dimensione, localizzazione e bacino di utenza, sarà necessario valutare caso per caso il regime di aiuti applicabile.
Al momento della presentazione della Domanda ai sensi del successivo art. C.1, i soggetti richiedenti dovranno optare per una delle seguenti ambiti di finanziamento in relazione all'applicabilità delle norme UE in tema di aiuti di stato:

1. Ambito di finanziamento 1 (rilevanza locale),
2. Ambito di finanziamento 2 (aiuto in esenzione),
3. Ambito di finanziamento 3 (de minimis),

presentando documentazione contenente informazioni dettagliate circa:

a) Tipologia e numero di sale e arene presenti nel Comune;
b) Tipologia e numero di sale e arene presenti nei Comuni limitrofi;
c) Soggetti fruitori della sala e loro provenienza, numero e tipologia delle manifestazioni che vengono svolte annualmente nella sala;
d) Il soggetto gestore;
e) Il modello di gestione della sala;
f) Budget dell'intervento con l'indicazione delle entrate, distinte tra contributi e finanziamenti pubblici e privati.

Nel caso in cui l'ambito di finanziamento scelto dal soggetto richiedente risultasse non correttamente inquadrato, in virtù degli elementi di fatto o emergenti dalla documentazione allegata alla Domanda, Regione Lombardia procederà al corretto inquadramento e richiederà al soggetto, in fase istruttoria di cui all'art. C.3, le eventuali integrazioni documentali necessarie.

**Ambito di finanziamento 1 (rilevanza locale):** nel caso di interventi su sale da spettacolo di rilevanza locale, l'agevolazione finanziaria complessivamente assegnata, costituita da tutti i contributi e finanziamenti pubblici per la realizzazione dell'intervento, potrà arrivare fino al 100% delle spese ammissibili, indipendentemente dal valore dell'intervento.
Tali interventi dovranno in ogni caso essere destinati esclusivamente a finalità istituzionali di interesse generale e promozione dello spettacolo e riguardare sale da spettacolo aventi interesse puramente locale, tenuto conto della territorialità, dell'utenza servita e dell'investimento, e quindi escludere che vi sia impatto sulla concorrenza tra Stati Membri.
La domanda del soggetto richiedente, nel caso effettui la scelta sulla presente ambito di finanziamento, deve comprovare con elementi oggettivi l'esistenza di uno o di entrambi gli elementi di cui sopra rispetto all'attività finanziata dal contributo regionale.

**Ambito di finanziamento 2 (aiuto in esenzione)**: sarà applicato il Regolamento (UE) n. 651/2014 nel caso di finanziamenti a favore di sale destinate ad attività di spettacolo che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri.
In particolare:

- i finanziamenti saranno concessi come aiuto in esenzione per le attività previste dall'art. 53 par. 2 lett. a) e nella forma di aiuti all'investimento (par. 3 lett. a) dell'art. 53) per le spese ammissibili dal par. 4 lett. a) e d) dello stesso art. 53;
- come previsto dal par. 8 dell'art. 53 del Regolamento n. 651/2014, per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80% dei costi ammissibili nei casi in cui sia presente almeno il 20% di cofinanziamento privato;
- non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 in quanto applicabili, né erogati alle imprese su cui pende un ordine di recupero di aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione.

I soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile.
Non saranno erogati, attraverso la verifica della certificazione tramite RNA (Visura Deggendorf), contributi alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015.

**Ambito di finanziamento 3 (de minimis)**: sarà applicato il Regolamento (UE) n. 2831/2023 aiuti de minimis nel caso di finanziamenti a favore di:

- grandi sale che svolgano esclusivamente attività cinematografiche e che detengano una programmazione commerciale in un bacino di utenza rilevante;
- sale destinate ad attività di spettacolo che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri esclusivamente nel caso di agevolazioni per le quali sia presente un cofinanziamento di risorse pubbliche superiore all'80% del costo totale dell'intervento.

I finanziamenti saranno concessi come aiuti in regime de minimis, in applicazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica[2]"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione).
I finanziamenti derivanti dal bando che sarà adottato, non sono rivolti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 2831/2023 e non potranno essere erogati a imprese che non

[2] *Si rimanda al punto D.9 Definizioni e glossario.*

rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale.
I soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023.
Ai sensi dell'art. 3 par.2, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 300 000 EUR nell'arco di tre anni.
Il contributo sarà rideterminato nei limiti del massimale *de minimis* ancora disponibile per il beneficiario, qualora l'importo del contributo assegnabile sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, come previsto dall'art. 14, comma 4 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115.

**B.2 Progetti finanziabili**

**B.2.a Caratteristiche dei Progetti**

Le sale oggetto di intervento nell'ambito del presente bando devono essere localizzate sul territorio di Regione Lombardia.
I progetti dovranno riguardare sale destinate ad attività di spettacolo (teatri, cinema, cineteatri, auditorium musicali, sale polivalenti con prevalente attività di spettacolo).
Sono ammissibili gli interventi relativi, oltre che alla sala stessa, anche agli ambienti contigui e necessari per lo svolgimento dell'attività quali camerini, servizi igienici, foyer, biglietteria, uffici.
Sono ammissibili gli acquisti di attrezzature destinate alla realizzazione di attività di spettacolo anche qualora siano utilizzate al di fuori della sala stessa (ad esempio per tournée o per arene estive).
Sono esclusi gli interventi relativi a spazi dedicati ad attività commerciali quali bar, ristorante, bookshop.

Per sale destinate ad attività di spettacolo si intende una sala in possesso delle autorizzazioni previste in materia di pubblico spettacolo in cui più del 50% delle giornate di apertura è rivolto esclusivamente ad attività di spettacolo in presenza di pubblico intesa come rappresentazione, gratuita o a pagamento, di espressioni artistiche e/o d'intrattenimento, eseguita dal vivo da compagnie professioniste o riprodotta (esclusivamente riferita all'attività cinematografica), svolta prevalentemente in ambiente circoscritto e facendo ricorso a allestimenti scenici. Comprende: manifestazioni teatrali, concertistiche, cinematografiche, di danza, svolte da compagnie di professionisti, in regola con le normative in materia di SIAE, aperte al pubblico. Sono quindi escluse le attività amatoriali, saggi, le attività svolte da studenti, incontri, convegni, dibattiti, attività di spettacolo riprodotto diverso dal cinema e le attività non aperte al pubblico.

Sono escluse le sale nelle quali:

- è svolta prevalentemente attività di scuola di teatro, musica, danza e di attività sportive dilettantistiche;
- è svolta attività puramente commerciale (quali ad esempio le discoteche);
- è svolta attività di intrattenimento da ballo come definite dall'art. 2 della l.r. 19 aprile 2022 n. 7;

- si accede tramite tesseramento (ad esempio circoli e associazioni con ingresso riservato prevalentemente ai soci).

Sono previste due linee di intervento relative a:

- **Linea A - Sale da destinare ad attività di spettacolo esistenti già attive, ampliamento di sale già attive, creazione di nuove sale nell'ambito di sale o multisale già esistenti.**

La sala deve essere attiva almeno dal 1° gennaio 2024 con una programmazione prevalente di attività culturali di spettacolo per un numero minimo di giornate di apertura pari almeno a 40 nel caso di sale in cui sia prevalente l'attività di spettacolo dal vivo e almeno 60 nel caso di sale in cui sia prevalente l'attività cinematografica. Per giornate di apertura si intendono unicamente le giornate in cui sono state effettuate proiezioni cinematografiche e/o attività di spettacolo dal vivo con musica, danza e teatro svolte da compagnie di professionisti, in regola con le normative in materia di SIAE, aperte al pubblico. Sono quindi escluse le attività amatoriali, i saggi, le attività svolte da studenti, incontri, convegni, riunioni, dibattiti, attività di spettacolo riprodotto diverso dal cinema e le attività non aperte al pubblico.

- **Linea B - Apertura di nuove sale o ripristino di sale inattive.**

Il progetto di apertura di una nuova sala o di ripristino di sala inattiva[3] dovrà essere accompagnato dalla programmazione futura della sala (con particolare riferimento alle attività che saranno svolte, alla tipologia di utenza a cui è rivolta la sala, il numero di giornate previste dalla riapertura e il modello di gestione della sala che si prevede di adottare).
È ammessa la realizzazione o riattivazione di sale da spettacolo attraverso il riutilizzo, la ristrutturazione e la trasformazione di edifici già esistenti, con esclusione di realizzazione di nuovi edifici.
L'intervento oggetto della domanda di contributo deve essere sufficiente alla riapertura della sala da spettacolo, che deve avvenire a seguito dell'ottenimento del certificato di agibilità fissa, entro e non oltre il termine ultimo per la liquidazione del saldo a seguito della conclusione del progetto e relativa rendicontazione delle spese sostenute, pena la decadenza del contributo.

Ciascuna domanda di agevolazione deve riguardare progetti aventi per oggetto esclusivamente una delle linee di intervento.
Nel caso in cui la linea di intervento scelta dal soggetto richiedente risultasse non correttamente indicata, in virtù degli elementi di fatto o emergenti dalla documentazione allegata alla Domanda, Regione Lombardia procederà alla corretta ricollocazione e richiederà al soggetto, in fase istruttoria di cui all'art. C.3, le eventuali integrazioni documentali necessarie.

Per la verifica del numero minimo, le giornate di apertura dedicate esclusivamente ad attività di spettacolo ad anno solare e richieste per la linea A, saranno così calcolate:

- Per le sale esistenti già attive si farà riferimento alle giornate di apertura nell'anno 2024;
- Per la creazione di nuove sale nell'ambito di sale o multisale già esistenti si farà riferimento alle giornate di apertura nell'anno 2024 del complesso della sala o multisala dove viene creata.

[3] *Si considera inattiva la sala che non ha svolto attività da almeno 12 mesi al momento della presentazione della domanda*

Tutti i progetti dovranno essere interventi funzionali all'organizzazione e fruizione dello spettacolo e dovranno avere per oggetto:

- Adeguamento strutturale e tecnologico (compreso l'acquisto di apparecchiature digitali adibite alla proiezione per sale cinematografiche);
- Adeguamento alla normativa in materia di sicurezza;
- Interventi per la sostenibilità ambientale e l'efficientamento energetico;
- Interventi per l'accessibilità e la fruibilità da parte di persone con disabilità;
- Acquisto di attrezzature destinate alla realizzazione di attività di spettacolo utilizzate al di fuori della sala stessa (es. arene estive e tournée).

Pena la decadenza del contributo, gli interventi dovranno essere conclusi e rendicontati entro e non oltre il 22 ottobre 2026
L'intervento sarà considerato concluso a fronte all'effettiva realizzazione dell'intervento presso la sala oggetto della domanda di contributo e del pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento.

Gli interventi non devono essere già stati sostenuti o essere stati selezionati come ammessi al finanziamento a valere su altri bandi regionali. Si specifica in particolare che gli interventi che sono risultati assegnatari di un finanziamento a valere sull'Avviso Unico Cultura - Bando per il sostegno a investimenti in conto capitale relativi a sale cinematografiche e sale da spettacolo – Anno 2025 di cui D.d.g. n 7527 del 28 maggio 2025 non possono essere ripresentati sul presente bando, neppure in caso di rinuncia o decadenza dal contributo. Nel caso invece la domanda sia risultata ammissibile ma non finanziabile per mancanza di risorse sarà possibile presentare lo stesso intervento a valere sul presente bando e la precedente richiesta si riterrà in automatico ritirata.

Non sono ammissibili interventi che risultano già essere beneficiari di misure finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) ex art. 22, par. 2, lett. c) Reg. (UE) 2021/241.
In particolare, non sono ammissibili sul presente bando le proposte di intervento ammesse a finanziamento a valere sull'"Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei - Obiettivi 2 e 3 finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" di cui al Decreto del Ministero della Cultura n. 1972 del 22/12/2021 così come individuate al Decreto del Segretario Generale 20 ottobre 2023, rep. n. 1163, di integrazione del DSG 7 giugno 2022, rep. n. 452, recante l'approvazione delle graduatorie aggiornate. Analogamente non sono ammissibili sul presente bando le proposte di intervento ammesse a finanziamento a valere sul medesimo Avviso pubblico, Missione 1 – Componente 3 – Misura 3 "Industria culturale e creativa 4.0", Investimento 3.3: "Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde", Sub-Investimento 3.3.4: – Promuovere l'innovazione e l'eco-design inclusivo, anche in termini di economia circolare e

orientare il pubblico verso comportamenti più responsabili nei confronti dell'ambiente e del clima (Azione B II).
Potranno invece essere presentati progetti che prevedano interventi ulteriori e complementari con differenti titoli di spesa.

**B.2.b Durata dei Progetti**

Sono considerati ammissibili i progetti avviati a partire dal 23 settembre 2024, i cui titoli di spesa sono stati emessi successivamente a tale data. I progetti non devono ancora essere conclusi alla data di presentazione della domanda.
La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro e non oltre 60 giorni dall'ultimazione del progetto.
I progetti devono essere in ogni caso conclusi e rendicontati entro e non oltre il 22 ottobre 2026, termine ultimo entro cui presentare la rendicontazione dell'intervento mediante la piattaforma Bandi e Servizi.
**Non saranno concesse proroghe sui tempi di realizzazione e rendicontazione degli interventi.**

**B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità**

Gli interventi, per essere considerati ammissibili, dovranno avere un **costo minimo pari a € 20.000,00 e un costo massimo di € 500.000,00 euro.**

Non sono ammessi a contributo gli interventi che prevedono:
- semplice manutenzione ordinaria;
- costruzione di una nuova sala da spettacolo.

Sono considerate ammissibili le spese in conto capitale elencate di seguito:
- Spese per attrezzature, arredi, dotazioni tecnologiche, impiantistica, apparecchiature, allestimenti, sicurezza, accessibilità.
  Sono comprese in questa voce a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: poltrone/sedute di sala, schermi, impianti audio e relativi accessori, impianti di illuminotecnica, dotazioni di palcoscenico e cabina di regia, impianti elettrici, impianti di riscaldamento/raffrescamento, impianti idraulici e idrosanitari, sistemi di biglietteria automatica, sistemi di sicurezza relativi alla rilevazione fumi, EVAC, segnali luminosi e sonori per l'evacuazione del pubblico, porte antipanico, strumenti per la sopratitolazione di spettacoli dal vivo, la sottotitolazione proiettata, sistemi di integrazione del doppiaggio per ipovedenti e per la facilitazione dell'ascolto da parte di ipoacusici, apparecchi di amplificazione a induzione magnetica per ipoacusici e altri interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale, compresi i relativi software, installazione di impianti solari fotovoltaici, sistemi di isolamento termico e acustico;
- Spese relative ad interventi edilizi nella misura strettamente necessaria alla realizzazione di allestimenti, impianti ed adeguamento in materia di messa in sicurezza e accessibilità;
- Acquisto e installazione di apparecchiature digitali adibite alla proiezione per sale cinematografiche compreso l'aggiornamento tecnologico, accessori e opere strettamente funzionali all'installazione;

- Spese finalizzate all'acquisto di attrezzature destinate alla realizzazione di attività di spettacolo utilizzate al di fuori della sala stessa (es. arene estive e tournée)
- Spese di progettazione e di direzione dei lavori comprese entro un limite massimo del 10% del costo complessivo.

Per quanto riguarda l'acquisto di beni, deve trattarsi di beni rientranti nelle immobilizzazioni materiali e immateriali (limitatamente a software) che hanno un'utilità pluriennale e il cui utilizzo non si esaurisce nell'arco un esercizio finanziario.

L'acquisto di beni usati è ammissibile esclusivamente in via eccezionale se rispetta le seguenti condizioni:

i. Il venditore attesta tramite dichiarazione l'origine precisa del bene e che il bene non è stato acquistato con altri finanziamenti pubblici nel corso dei sette anni precedenti;
ii. Il prezzo del bene usato non ecceda il valore di mercato e sia inferiore al costo d'acquisto di attrezzatura di tipo analogo nuova;
iii. Le caratteristiche tecniche dei beni usati siano adeguate alle necessità del progetto e conformi alle norme e agli standard applicabili.

Sono ammissibili le spese relative agli acquisti effettuati in leasing che prevedano il riscatto finale del bene, per le rate imputabili al periodo di realizzazione del progetto.

Nel caso di leasing, i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente nel periodo di ammissibilità delle spese previste dal bando, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile. In tal caso è necessario che il beneficiario ottemperi alle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 22/2018 ovvero:

a) nel caso di contratti di locazione finanziaria, che devono essere stipulati nel periodo di ammissibilità delle spese come da art. B.2 "Progetti finanziabili" del Bando, contenenti una clausola di riacquisto, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
b) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui alla lettera a) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento.

Le spese devono essere:

- imputate al soggetto beneficiario;
- comprensive o al netto di IVA in relazione al regime fiscale del beneficiario;
- strettamente correlate alla realizzazione dell'intervento e coerenti con gli interventi indicati;
- rientranti nelle voci di costo ritenute ammissibili come indicato nel presente bando.

Non sono ammissibili:

- le spese di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
- le spese relative agli spazi adibiti ad attività commerciale.
- le spese del personale interno;
- le spese relative alla formazione del personale impiegato dall'impresa, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
- le spese di manutenzione ordinaria,
- le spese che non sono coerenti con l'attività della sala da spettacolo (ad esempio spese per dotare la sala di strutture, impianti o dotazioni al fine di realizzare convegni, eventi commerciali e/o pubblicitari, etc.),
- le spese di comunicazione, promozione, pubblicità,
- le spese di noleggio,
- le spese per acquisto di veicoli e/o mezzi targati;
- le spese relative alle consulenze per la presentazione della domanda di contributo e/o la rendicontazione delle spese.

Per gli interventi relativi a sale che comprendano l'attività cinematografica, l'eventuale acquisto di apparecchiature adibite alla proiezione cinematografica sarà ritenuto ammissibile unicamente nel caso di impianti di proiezione digitale.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

I soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione e gestione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al progetto. Tale requisito è soddisfatto se il beneficiario si avvale di un conto corrente dedicato alle operazioni di pagamento per le spese relative al progetto oppure di una codificazione contabile adeguata che garantisca alla spesa una chiara riconducibilità al progetto finanziato.

Tutti i giustificativi di spesa dovranno fare riferimento alla sala oggetto di intervento e dettagliare l'oggetto dell'acquisto, direttamente nel documento oppure in una dichiarazione allegata del fornitore.
È obbligatorio a norma di legge l'inserimento del CUP (Codice Unico di Progetto) nei giustificativi di spesa[4]: il CUP sarà comunicato al soggetto richiedente a seguito della conclusione dell'istruttoria nel caso in cui la domanda risulti ammessa e finanziata tramite comunicazione PEC.
È obbligatorio l'inserimento del CUP nelle quietanze di pagamento come strumento dimostrativo della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con contributo regionale:

- per i giustificativi di spesa emessi ma non quietanzati prima della comunicazione relativa all'attribuzione del CUP;

[4] *Rif. Circolare dell'8 gennaio 2025, n. 1del Ministero dell'Economia e delle Finanza – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in materia di apposizione del codice unico progetto (CUP) alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici. Articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.*

- per i giustificativi di spesa emessi da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- per i giustificativi di spesa relativi a interventi già beneficiari di agevolazioni pubbliche concesse prima dell'assegnazione del contributo regionale.

È obbligatorio presentare apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e sottoscritta in forma elettronica o digitale dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita delega che dimostri della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con contributo regionale:

- per i giustificativi emessi e quietanzati prima della comunicazione relativa all'attribuzione del CUP;
- in caso di comprovata impossibilità di apposizione del CUP nei giustificativi e nelle relative quietanze di pagamento per cause documentate con evidenze concrete e riferite a circostanze eccezionali, non imputabili al soggetto beneficiario.

Devono essere rispettati, inoltre, i seguenti requisiti:

a) le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, carta di credito o di debito aziendale, assegno, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente);
b) il conto corrente, gli assegni, le carte (carta di credito o di debito aziendale) devono essere intestati al Soggetto Beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al Soggetto Beneficiario o per le quali, in ogni caso, il conto corrente di riferimento per addebito/accredito sia intestato al Soggetto Beneficiario);
c) l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo e la data del pagamento;
d) in nessun caso saranno ammesse le spese sostenute, anche in parte, tramite:
    1. compensazione di crediti e debiti;
    2. pagamento in contanti;
    3. pagamento effettuato direttamente da dipendente/addetti, soci o amministratori del Soggetto Beneficiario;
e) nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento.

Tutti i sopracitati giustificativi di spesa devono essere presentati, attraverso la procedura on line nella piattaforma Bandi e Servizi, in sede di rendicontazione.

## *C.* FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

### C.1 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata dal Soggetto richiedente, pena la non ammissibilità, **dalle ore 10:00 di lunedì 7 luglio 2025 alle ore 16:00 di giovedì 25**

**settembre 2025** obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo della piattaforma Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it

Per accedere alla procedura è necessario registrare sia la persona fisica che opera sia l'ente giuridico seguendo le istruzioni presenti sul sito.
Si informa che la validazione dell'ente giuridico avviene entro 10 giorni lavorativi dall'inserimento dei dati e dell'eventuale invio della documentazione necessaria in forma completa.

**La mancata osservanza delle modalità di presentazione e il mancato caricamento elettronico dei documenti costituirà causa di inammissibilità della richiesta.**

In attuazione del Titolo III del DL 16 luglio 2020 n. 76, si comunica che per accedere ai servizi online offerti dalle Pubbliche Amministrazioni, è necessario utilizzare esclusivamente:

- SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione.
L'accesso tramite SPID richiede che l'utente sia già in possesso delle credenziali (nome utente e password) SPID, che permettono l'accesso a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione. Tali credenziali sono rilasciate dai soggetti (detti identity provider) autorizzati, tra cui ad esempio Aruba, Infocert, Poste, Sielte o Tim. Per richiedere ed ottenere il codice SPID: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

Oppure

- CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi e PIN
Per la richiesta del codice PIN:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizieinformazioni/enti-e-operatori/autonomie-locali/rilascio-pin-della-carta-crs
L'accesso tramite smartcard richiede il lettore di Smart card, la tessera sanitaria CRS o CNS abilitata con pin e il sistema di gestione "CrsManager", disponibile sul sito: http://www.crs.regione.lombardia.it/

Oppure

- CIE Carta di Identità Elettronica.
L'accesso tramite CIE richiede la Carta di Identità Elettronica (CIE) con il suo codice PIN e l'utilizzo dell'app CieID, scaricandola sul proprio cellulare. Nel caso in cui non si abbia la possibilità di scaricare l'app CieID è possibile utilizzare un lettore smart card contactless. Per informazioni è possibile consultare il sito istituzionale https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/cie-id/
Per informazioni sul suo funzionamento:
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazionedigitale/entra-con-cie/

Qualora il richiedente abbia già attivato in passato delle credenziali di accesso al portale Bandi e Servizi (ex BandiOnLine) diverse da quelle sopra indicate, per presentare la domanda di contributo di cui al presente Bando, dovrà comunque obbligatoriamente utilizzare SPID, CNS con PIN o CIE.

Qualora la richiesta di agevolazione sia compilata direttamente dal legale rappresentante della PMI richiedente, tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, così come rinvenibile dal Registro delle Imprese, il solo modulo di adesione non necessita di sottoscrizione e il richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema che viene archiviato nel fascicolo di progetto senza necessità di sottoscrizione.
Qualora la compilazione della richiesta di agevolazione sia effettuata:
a) dal legale rappresentante del soggetto richiedente, tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese;
b) oppure da un soggetto diverso e per conto del legale rappresentante del soggetto richiedente tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE;
il richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema e riallegarlo su Bandi e Servizi previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale del soggetto richiedente.

Il Legale Rappresentante dell'Ente può designare un Delegato, seguendo le istruzioni in procedura esclusivamente se la delega è prevista dallo statuto, da un verbale dell'organo dell'ente o da formale atto di procura.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.
A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo. (Art 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. Art 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

Ai fini del rispetto del termine di ricezione delle domande, farà fede inderogabilmente la data e l'ora di protocollazione informatica da parte del Sistema Informativo, che viene rilasciata solo al completo caricamento dei dati relativi alla domanda di partecipazione, al completo caricamento degli allegati elettronici nelle modalità di seguito indicate e del relativo invio.

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati da caricare elettronicamente sulla piattaforma:

- Modulo di domanda di contributo compilato e firmato elettronicamente (il documento sarà scaricabile in procedura Bandi e Servizi al termine della compilazione);
- Documenti da presentare unitamente alla predetta domanda:

| DOCUMENTAZIONE | NOTE | FAC SIMILE DA SCARICARE DALLA PROCEDURA ON LINE |
|---|---|---|
| I. Scheda tecnica della sala e relazione del Progetto | | SI (excel) |
| II. Preventivi dettagliati aggiornati (non antecedenti al 1/01/2025) o fatture con schede tecniche relative all'acquisto delle apparecchiature | Le schede tecniche sono richieste ove applicabile (ad es. in caso di interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale o nel caso in cui l'oggetto del preventivo/fattura non chiarisca di cosa si tratti) | NO |
| III. Prospetto riepilogativo delle spese | | SI (excel) |
| IV. Copia dell'atto costitutivo, statuto ed altra eventuale documentazione relativa alle finalità istituzionali del Soggetto richiedente (oppure dichiarazione sostitutiva firmata ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 nel caso in cui siano già stati depositati presso la D.G. Cultura e non siano intervenute modifiche). | Per gli enti ecclesiastici è richiesto un documento sostitutivo predisposto dalla Curia che attesti il nome del parroco quale amministratore unico e legale rappresentante dell'ente che possa compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.<br><br>In caso di dichiarazione sostitutiva la stessa deve essere sottoscritta a cura del rappresentante legale digitalmente o con firma olografa accompagnata da documento di identità | SI solo per dichiarazione (word) |
| V. Copia dell'atto comprovante la disponibilità dell'immobile (oppure dichiarazione sostitutiva firmata ai sensi | Può trattarsi di: rogito notarile, contratto d'affitto, contratto di comodato o di uso altro. Per | SI solo per dichiarazione (word) |

| | | |
|---|---|---|
| dell'art.47 del DPR 445/2000 nel caso in cui siano già stati depositati presso la D.G. Cultura e non siano intervenute modifiche) | parrocchie può essere presentata la visura catastale.<br><br>In caso di dichiarazione sostitutiva la stessa deve essere sottoscritta a cura del rappresentante legale digitalmente o con firma olografa accompagnata da documento di identità | |
| VI. Scheda programmazione anno 2024 | *Unicamente per linea A* | SI (excel) |
| VII. Copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi approvati, completi di nota integrativa e verbali di approvazione dell'ente (per i soggetti che hanno obblighi di bilancio)<br>*oppure*<br>copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi complete di ricevuta di presentazione (per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio)<br>*oppure*<br>copia della rendicontazione di gestione relativamente agli ultimi tre esercizi approvati con verbali di approvazione dell'ente (per i soggetti che non hanno obbligo di bilancio).<br><br>In alternativa può essere presentata la dichiarazione sostitutiva firmata ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 nel caso in cui siano già stati depositati presso la D.G. Cultura. | In caso di dichiarazione sostitutiva la stessa deve essere sottoscritta a cura del rappresentante legale digitalmente o con firma olografa accompagnata da documento di identità | SI solo per dichiarazione (word) |
| VIII. Cronoprogramma dello svolgimento lavori e avanzamento delle spese | Da salvare in pdf e sottoscrivere a cura del rappresentante legale digitalmente o con firma olografa accompagnata da documento di identità | SI |
| IX. Condizioni particolari del certificato Modello 116C, | Solo per cinema e cineteatro sulla linea A per l'utilizzo del repertorio | NO |

| | | |
|---|---|---|
| rilasciato da SIAE per l'attività anno 2024 | musicale tutelato e per versare il diritto d'autore relativo alla colonna sonora del film | |
| X. Autorizzazione ai lavori del proprietario dell'immobile, se diverso dal Soggetto richiedente | | NO |
| XI. Calcolo della dimensione d'impresa | | SI (excel) |
| XII. Ove applicabile a seconda del regime di aiuto scelto (ambito 2 o ambito 3), dichiarazioni firmate relative agli aiuti di stato:<br>– esenzione (in tema di campo di esclusione, imprese in difficoltà, aiuti illegali) – ambito 2;<br>– de minimis (in tema di campo di esclusione, imprese in difficoltà/fallimento) – ambito 3 | Da sottoscrivere a cura del rappresentante legale digitalmente o con firma olografa accompagnata da documento di identità | SI (word) |
| XIII. Nel caso il firmatario non coincida con il legale rappresentante, atto di delega (esclusivamente se previsto dallo statuto, da un verbale dell'organo dell'ente o da formale atto di procura). | | NO |
| XIV. In caso di agevolazione richiesta superiore a 150.000 euro, la modulistica antimafia composta da<br>– dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura<br>– laddove applicabile, dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi compilata e sottoscritta in forma autografa dal relativo soggetto firmatario e | Da sottoscrivere a cura del rappresentante legale digitalmente o con firma olografa accompagnata da documento di identità | Modello scaricabile dal sito internet della Prefettura di competenza - Sezione Antimafia – Informazioni. |

| | | |
|---|---|---|
| corredata da carta d'identità dello stesso in corso di validità, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011 in materia antimafia. | | |

In fase di presentazione verranno richieste al Soggetto le seguenti dichiarazioni (generate dal sistema informatico in un unico documento) ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- Dichiarazione ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Dichiarazione se il soggetto è sottoposto al DURC;
- Dichiarazioni ai fini dell'inquadramento in aiuti di stato.

È necessario indicare un indirizzo PEC presso il quale il soggetto elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

**C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse**

L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa con graduatoria finale.

Il bando prevede, oltre alla presentazione della domanda di agevolazione e al superamento della fase di ammissibilità formale, una valutazione di merito del progetto effettuata da un apposito Nucleo di valutazione, come specificato nel successivo articolo.

**C.3 Istruttoria**

**C.3.a Modalità e tempi del procedimento**

L'istruttoria delle domande di partecipazione al bando prevede una fase di verifica di ammissibilità formale delle domande di cui al successivo articolo C.3.b "Verifica di ammissibilità delle domande" e una fase di valutazione tecnica.

La verifica di ammissibilità formale e la successiva valutazione di merito sono effettuate a cura di un Nucleo di Valutazione, istituito con specifico provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale competente.

In fase di verifica di ammissibilità formale delle domande il Nucleo di Valutazione si avvale del supporto amministrativo degli uffici regionali e del supporto dell'Assistenza Tecnica prevista con riferimento al presente bando.

Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto al successivo articolo C.3.d.

**C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande**

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

a) rispetto dei termini e delle modalità per l'inoltro della domanda;

b) regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando di cui ai punti A3 e B2;
d) appartenenza del soggetto proponente alla categoria dei soggetti beneficiari indicati al punto A.3;
e) coerenza con le tipologie di spesa individuate dal presente bando di cui al punto B3;
f) rispetto dei requisiti relativi alla tipologia della sala da spettacolo, delle giornate di apertura e della prevalenza di attività di spettacolo di cui al punto B2;
g) rispetto della soglia minima e massima di costo dell'intervento di cui al punto B3;
h) rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento di cui al punto B2.b;
i) non essere beneficiari di contributo per lo stesso intervento su altro bando regionale nell'anno 2025.

Saranno condizioni di inammissibilità della domanda che comporteranno il rigetto della stessa:

- l'incompletezza della documentazione prevista e/o delle sottoscrizioni ivi richieste;
- il mancato rispetto di una o più delle modalità e/o dei termini di presentazione della Domanda e della relativa documentazione richiesta;
- il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità;
- il mancato rispetto degli obblighi previsti dalle normative in materia di aiuti di Stato.

**C.3.c Valutazione delle domande**

Conclusa la fase di istruttoria formale relativa ai requisiti soggettivi del richiedente e oggettivi del progetto candidato, il Nucleo di Valutazione condurrà l'istruttoria di merito delle domande, assegnando i punteggi.

**C.3.d Criteri di valutazione**

La valutazione delle proposte progettuali è effettuata dal Nucleo di valutazione sulla base dei seguenti criteri suddivisi a seconda della linea di intervento.

| **LINEA A** | |
|---|---|
| **Qualità progettuale (max 50)** | |
| Qualità progettuale dell'intervento in relazione alla fattibilità e congruità del progetto, in considerazione dello stato di degrado e dell'urgenza dell'intervento<br>(max 25 punti) | valutazione scarsa 5 punti<br>valutazione sufficiente 10 punti<br>valutazione discreta 15 punti<br>valutazione buona 20 punti<br>valutazione ottima 25 punti |
| Sostenibilità ambientale dell'intervento con riferimento a:<br>• efficientamento energetico (cappotto termico, coibentazione delle pareti, sostituzione degli infissi, sostituzione degli impianti per il riscaldamento/climatizzazione)<br>• fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici o solari termici, pompe di calore) | Assente: 0 punti<br>valutazione scarsa 1 punto<br>valutazione discreta 3 punti<br>valutazione buona 5 punti |

| | |
|---|---|
| • uso efficiente di energia e risorse (nuovi impianti con illuminazione a LED e/o a gestione intelligente, adozione di sistemi per il risparmio idrico)<br>• arredi/materiali sostenibili (prodotti e/o produttori/fornitori dotati di certificazione di sostenibilità ambientale o prodotti derivanti da filiera del riuso)<br>• dotazioni tecnologiche sostenibili (prodotti derivanti da filiera del riuso)<br>(max 5 punti) | |
| Capacità del soggetto proponente in termini di programmazione, nella sede oggetto dell'intervento, delle attività e delle proposte che abbiano una particolare attenzione alla diffusione e promozione culturale, in coerenza con la proposta progettuale<br>(max 20 punti) | valutazione scarsa 4punti<br>valutazione sufficiente 8 punti<br>valutazione discreta 12 punti<br>valutazione buona 16 punti<br>valutazione ottima 20 punti |
| **Fruibilità e accessibilità (max 25)** | |
| Interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale<br>(max 3 punti) | interventi non presenti 0 punti<br>interventi presenti 3 punti |
| Numero giornate di apertura della sala riferite esclusivamente ad attività di spettacolo (si farà riferimento alle giornate di apertura nell'anno 2024)<br>(max 22 punti) | Per le sale con prevalente programmazione cinematografica<br>- Da 60 a 100 giornate - 8 punti<br>- 101-150 giornate - 15 punti<br>- 151 – 200 giornate – 20 punti<br>- oltre 200 giornate – 22punti<br><br>Per le sale con prevalente programmazione di spettacolo dal vivo<br>- da 40 a 60 giornate- 8 punti<br>- da 61 a 90 giornate – 15 punti<br>- da 91 a 120 giornate - 20 punti<br>- oltre 120 giornate- 22 punti |
| **Complementarietà e integrazione rispetto a servizi già esistenti (max 25)** | |
| Bacino territoriale di riferimento della sala rispetto all'offerta di spettacolo (per popolazione, collocazione geografica, vie di comunicazione)<br>(max 20 punti) | Per sale situate in Comuni non capoluogo<br>- Non c'è nessuna struttura nel Comune in oggetto o nei Comuni limitrofi - 20 punti<br>- Non c'è nessuna struttura nel Comune in oggetto e c'è poco nei Comuni limitrofi - 18 punti |

| | |
|---|---|
| | - Non c'è nessuna struttura nel Comune in oggetto ma c'è un'adeguata offerta nei Comuni limitrofi - 12 punti<br>- Ci sono strutture nel Comune in oggetto e nei Comuni limitrofi - 8 punti<br><br>Per sale situate in Comuni capoluogo<br>- Non c'è nessuna struttura nel quartiere e si tratta di una zona periferica - 20 punti<br>- Non c'è nessuna struttura nel quartiere e c'è poco nelle zone circostanti - 18 punti<br>- Non c'è nessuna struttura nel quartiere ma c'è un'adeguata offerta nelle zone limitrofe - 12 punti<br>- Ci sono strutture nel quartiere e nelle zone limitrofe - 8 punti |
| Capacità del progetto di ampliare e/o diversificare l'offerta culturale per il pubblico (max 5 punti) | valutazione scarsa 1 punto<br>valutazione discreta 3 punti<br>valutazione buona 5 punti |

| **LINEA B** | |
|---|---|
| **Qualità progettuale (max 50)** | |
| Qualità progettuale dell'intervento in relazione al conseguimento degli obiettivi previsti dalla misura<br>(max 25 punti) | valutazione scarsa 5 punti<br>valutazione sufficiente 10 punti<br>valutazione discreta 15 punti<br>valutazione buona 20 punti<br>valutazione ottima 25 punti |
| Sostenibilità ambientale dell'intervento con riferimento a:<br>• efficientamento energetico (cappotto termico, coibentazione delle pareti, sostituzione degli infissi, sostituzione degli impianti per il riscaldamento/climatizzazione)<br>• fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici o solari termici, pompe di calore)<br>• uso efficiente di energia e risorse (nuovi impianti con illuminazione a LED e/o a gestione intelligente, adozione di sistemi per il risparmio idrico)<br>• arredi/materiali sostenibili (prodotti e/o produttori/fornitori dotati di certificazione | Assente: 0 punti<br>valutazione scarsa 1 punto<br>valutazione discreta 3 punti<br>valutazione buona 5 punti |

| | |
|---|---|
| di sostenibilità ambientale o prodotti derivanti da filiera del riuso)<br>• dotazioni tecnologiche sostenibili (prodotti derivanti da filiera del riuso)<br>(max 5 punti) | |
| Capacità del soggetto proponente in termini di esperienza nel settore cinematografico e di spettacolo dal vivo, in coerenza con la proposta progettuale<br>(max 20 punti) | valutazione scarsa 4 punti<br>valutazione sufficiente 8 punti<br>valutazione discreta 12 punti<br>valutazione buona 16 punti<br>valutazione ottima 20 punti |
| **Fruibilità e accessibilità (max 25)** | |
| Interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale<br>(max 3 punti) | interventi non presenti 0 punti<br>interventi presenti 3 punti |
| Valutazione del progetto di attività futura con particolare riferimento alle attività che saranno svolte, alla tipologia di utenza a cui sarà rivolta la sala, il numero di giornate previste dalla riapertura e la sostenibilità finanziaria del progetto di attività future<br>(max 22 punti) | valutazione scarsa 5 punti<br>valutazione sufficiente 9 punti<br>valutazione discreta 13 punti<br>valutazione buona 17 punti<br>valutazione ottima 22 punti |
| **Complementarietà e integrazione rispetto a servizi già esistenti (max 25)** | |
| Bacino territoriale di riferimento della sala rispetto all'offerta di spettacolo (per popolazione, collocazione geografica, vie di comunicazione)<br>(max 25 punti) | Per sale situate in Comuni non capoluogo<br>- Non c'è nessuna struttura nel Comune in oggetto o nei Comuni limitrofi - 25 punti<br>- Non c'è nessuna struttura nel Comune in oggetto e c'è poco nei Comuni limitrofi - 20 punti<br>- Non c'è nessuna struttura nel Comune in oggetto ma c'è un'adeguata offerta nei Comuni limitrofi - 15 punti<br>- Ci sono strutture nel Comune in oggetto e nei Comuni limitrofi - 10 punti<br><br>Per sale situate in Comuni capoluogo<br>- Non c'è nessuna struttura nel quartiere e si tratta di una zona periferica - 25 punti<br>- Non c'è nessuna struttura nel quartiere e c'è poco nelle zone circostanti - 20 punti |

| | |
|---|---|
| | - Non c'è nessuna struttura nel quartiere ma c'è un'adeguata offerta nelle zone limitrofe - 15 punti<br>- Ci sono strutture nel quartiere e nelle zone limitrofe - 10 punti |

A seguito dell'applicazione dei criteri di valutazione sarà formata un'unica graduatoria, comprendente entrambe le linee di azione.
Per essere ammissibili all'agevolazione, i progetti devono raggiungere la soglia minima di 45 punti su 100 relativa ai criteri sopra indicati. In caso di non raggiungimento del punteggio minimo di 45 punti complessivi, il progetto non viene ammesso a contributo.
La proposta di graduatoria approvata dal Nucleo di valutazione è rimessa al Responsabile del procedimento per la fase di concessione al fine dell'assegnazione della seguente premialità, attribuibile esclusivamente ai progetti che hanno totalizzato il punteggio minimo di 45 punti su 100.

| **Premialità: rilevanza della componente femminile e giovanile** | **Max 1 punto** |
|---|---|
| *Legale rappresentanza del soggetto proponente attribuita a donna e/o persona di età inferiore o pari a 35 anni al momento di presentazione della domanda* | *1 punto* |

**C3.e Integrazione documentale**

Il Nucleo di valutazione, a insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di richiedere, anche con il supporto dell'Assistenza Tecnica prevista con riferimento al presente bando, tramite la procedura on line Bandi e Servizi documentazione integrativa e/o chiarimenti sia in fase di verifica di ammissibilità formale sia in fase di valutazione di merito, che dovranno pervenire entro 7 giorni solari dalla richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito, in caso di documentazione richiesta a pena di inammissibilità, costituisce causa di non ammissibilità della domanda di partecipazione al bando.

**C3.f Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria**

A seguito delle risultanze istruttorie approvate dal Nucleo di valutazione, il Responsabile del procedimento per la fase di concessione procede con l'assegnazione delle premialità di cui all'articolo C.3.d "Criteri di valutazione" al fine della redazione dell'elenco dei progetti utilmente collocati nella graduatoria.
Il Responsabile del procedimento per la fase di concessione, anche con il supporto dell'Assistenza tecnica, opera nei confronti dei soggetti utilmente collocati in graduatoria la verifica in tema di antimafia e la verifica del cumulo di aiuti secondo la normativa vigente.
Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. Del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

In caso di superamento del massimale previsto dal regime di aiuto di riferimento, il Responsabile del procedimento per la fase di concessione procede alla rideterminazione dell'agevolazione nei limiti del massimale ancora disponibile al momento della concessione, fermo restando il valore dell'investimento presentato ed ammesso. In caso di massimale ancora disponibile al momento della concessione pari a zero, il Responsabile del procedimento per la fase di concessione non procede alla concessione dell'agevolazione.
All'atto di concessione verranno verificati gli adempimenti previsti dall'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Copertura rischi catastrofali).
Il Responsabile del procedimento per la fase di concessione con proprio atto stabilirà:

- i progetti ammessi a contributo, i progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria, i progetti non ammissibili;
- l'importo concesso;
- l'eventuale applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» oppure del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in ordine di graduatoria. In caso di progetti a pari punteggio si darà priorità all'ordine cronologico di presentazione delle domande (farà fede esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite la piattaforma Bandi e Servizi).
L'ultimo soggetto classificatosi in posizione utile per accedere al contributo potrà ricevere un importo inferiore a quanto spettante.

Il Responsabile del procedimento per la fase di concessione provvederà all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 52 della legge 234/2012 in tema di registro nazionale aiuti.

In caso di integrazioni della dotazione finanziaria e/o disponibilità di risorse a seguito di rinunce, decadenze o ridetermine, Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento dell'elenco dei soggetti ammissibili e assegnare i relativi contributi.

**C4. Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione**

**C4.a Adempimenti post concessione**

Gli esiti istruttori verranno pubblicati sul portale web di Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it e comunicati via pec, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, da parte di Regione Lombardia al beneficiario.
Il Soggetto beneficiario, entro 7 giorni solari dal ricevimento della predetta comunicazione, dovrà inviare a Regione Lombardia, tramite la procedura on line di Bandi e Servizi, una dichiarazione contenente l'accettazione del contributo e di impegno alla copertura delle restanti spese non oggetto di agevolazione, firmata dal Legale rappresentante.
La mancata presentazione della dichiarazione di accettazione entro i termini previsti comporterà la decadenza del contributo concesso.
Gli uffici regionali procederanno agli atti di impegno delle risorse sul bilancio 2025/2026 secondo le tempistiche di realizzazione dei lavori e alla rendicontazione delle spese dichiarate dai beneficiari nei cronoprogrammi presentati.

**C.4.b Erogazione dell'agevolazione**

L'erogazione del contributo avverrà, a scelta del beneficiario:

- in un'unica tranche pari al 100% dell'intero contributo concesso a seguito della totale rendicontazione dei Titoli di spesa del Progetto ammesso debitamente quietanzati; oppure
- a tranche per stati di avanzamento lavori a seguito di rendicontazioni intermedie annuali e a saldo a seguito della rendicontazione finale delle restanti spese ammissibili.

Le tranche di rendicontazione saranno definite dal soggetto beneficiario in fase di adesione nel cronoprogramma e potranno essere al massimo 3 compreso il saldo.

In caso di una rendicontazione intermedia nel 2025 non c'è un limite minimo di spesa da raggiungere per la specifica tranche, mentre in caso di una o due rendicontazioni intermedie nel 2026 è necessario che siano presentati giustificativi di spesa pari ad almeno il 20% del costo del progetto per ciascuna tranche.

Le tranche potranno essere modificate a seconda dello stato di avanzamento dei lavori e dell'aggiornamento del relativo cronoprogramma di spesa, in accordo con gli uffici regionali.
Le erogazioni verranno effettuate entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento in forma completa dell'istanza di erogazione. Nel caso in cui si renda necessario rideterminare il contributo concesso, il suddetto termine si intende prorogato di ulteriori 30 giorni lavorativi.
All'atto dell'erogazione dell'agevolazione, i soggetti beneficiari dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

**C4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione**

Sulla base del cronoprogramma presentato in fase di adesione, il soggetto beneficiario si impegna alla realizzazione dei lavori e alla rendicontazione delle spese secondo i tempi dichiarati.

La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro e non oltre 60 giorni dall'ultimazione del progetto e comunque entro e non oltre il 22 ottobre 2026, secondo quanto previsto dall'art. B2.b Tempi di realizzazione, modifiche e proroghe.

Le rendicontazioni (intermedie e finali) dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso la procedura on line, secondo le modalità indicate dalle linee guida di rendicontazione, che saranno approvate con decreto del Responsabile della fase di concessione e reso disponibile dagli uffici regionali.

Ai fini della rendicontazione, saranno ritenuti ammissibili esclusivamente i Titoli di spesa secondo quanto previsto dall'art. B.3.
La rendicontazione dovrà essere presentata **entro e non oltre le ore 16:00 di giovedì 22 ottobre 2026** esclusivamente per mezzo della piattaforma Bandi e Servizi raggiungibile all'indirizzo internet: www.bandi.regione.lombardia.it dove sarà resa disponibile la modulistica.

La data di apertura della procedura di rendicontazione sarà comunicata a seguito dell'approvazione degli esiti del bando e dell'assegnazione dei contributi.

Tutte le spese dovranno essere effettivamente sostenute e quietanziate al momento della presentazione della rendicontazione a Regione Lombardia. I beni acquistati nell'ambito dell'intervento finanziato dovranno essere regolarmente installati e funzionanti nella sala oggetto della domanda. Regione Lombardia si riserva la possibilità di effettuare verifiche in loco.
Ai fini della rendicontazione, saranno ritenuti ammissibili esclusivamente i Titoli di spesa secondo quanto previsto dall'art. B.3.

La rendicontazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

➢ in sede di presentazione delle tranches intermedie

- richiesta di erogazione della tranche sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente o con firma elettronica (tramite CRS/CNS) da parte del legale rappresentante del soggetto;
- relazione intermedia dell'intervento sullo stato di avanzamento;
- copia dei giustificativi di spesa e relative quietanze (in caso di beni con caratteristiche di sostenibilità, se dichiarati nella relazione di progetto in fase di candidatura, i giustificativi di spesa dovranno esplicitare le pertinenti certificazioni dei prodotti acquistati e/o la certificazione posseduta dal produttore/fornitore; in alternativa, potrà essere allegata ai giustificativi documentazione attestante il possesso del certificato);
- ove applicabile, in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando relativamente agli esponenti del soggetto beneficiario, modulistica antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

➢ in sede di presentazione del saldo

- richiesta di erogazione del saldo sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente o con firma elettronica (tramite CRS/CNS) da parte del legale rappresentante del soggetto;
- relazione finale dell'intervento a consuntivo;
- copia dei giustificativi di spesa e relative quietanze;
- ogni altra documentazione comprovante la conclusione dell'intervento;
- ove applicabile, in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando relativamente agli esponenti del soggetto beneficiario, modulistica antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Nel caso di progetti finanziati a valere sulla Linea B è necessario attestare l'effettiva apertura della sala da spettacolo, che deve avvenire a seguito dell'ottenimento del certificato di agibilità: la documentazione comprovante dovrà essere presentata entro e non oltre il termine ultimo per la liquidazione del saldo, pena la decadenza del contributo.

Il Responsabile del procedimento per la fase di erogazione effettua la liquidazione delle tranches previa verifica:

- dello stato di avanzamento dell'intervento sulla base della relazione intermedia e della documentazione sopraelencata;
- di rendicontazione delle spese a supporto della relazione intermedia dell'intervento anche in termini di rispetto dei parametri stabiliti ai precedenti articoli B.2 "Progetti finanziabili" e B.3 "Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità";
- di regolarità rispetto alla verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia secondo la normativa vigente;
- laddove applicabile, di regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC) al momento dell'erogazione;
- di stato di attività presso il registro delle imprese o nel R.E.A. con uno dei codici ATECO 2025 indicati al punto A3 del bando;
- nel caso di inquadramento in regime di aiuti di stato, che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tramite l'apposita visura Deggendorf di cui all'art.15 del DM 115/2017.

Il Responsabile del procedimento per la fase di erogazione effettua la liquidazione del saldo previa verifica:

- della realizzazione e conclusione dell'intervento sulla base della relazione finale e della documentazione sopraelencata;
- di rendicontazione delle spese a supporto della relazione finale dell'intervento anche in termini di rispetto dei parametri stabiliti ai precedenti articoli B.2 "Progetti finanziabili" e B.3 "Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità";
- di regolarità rispetto alla verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia secondo la normativa vigente;
- laddove applicabile, di regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC) al momento dell'erogazione;
- di stato di attività presso il registro delle imprese o nel R.E.A. con uno dei codici ATECO 2025 indicati al punto A3 del bando;
- nel caso di inquadramento in regime di aiuti di stato, che sia stato rispettato il regime di aiuti applicato e che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tramite l'apposita visura Deggendorf di cui all'art.15 del DM 115/2017.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporta la decadenza dell'agevolazione e il recupero delle risorse eventualmente erogate.

La verifica della rendicontazione viene svolta dai competenti uffici regionali con il supporto dell'Assistenza Tecnica prevista con riferimento al presente bando.
Il Responsabile del procedimento per la fase di erogazione provvede ad effettuare la liquidazione dell'agevolazione a saldo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'acquisizione della documentazione completa.
Nel caso in cui si renda necessario rideterminare il contributo concesso, il suddetto termine si intende prorogato di ulteriori 30 giorni lavorativi.
Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione, richieste attraverso la piattaforma Bandi e Servizi dal Responsabile del procedimento con il supporto dell'assistenza tecnica, devono essere presentate attraverso la stessa piattaforma entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni solari e consecutivi. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento di erogazione, si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

**C4.c Variazioni progettuali e rideterminazioni dei contributi**

Ogni variazione al Progetto originariamente ammesso (eventuali perizie suppletive, varianti in corso d'opera) dovrà essere preventivamente comunicata, debitamente motivata e documentata, agli uffici di Regione Lombardia via pec, all'indirizzo cultura@pec.regione.lombardia.it
Il Responsabile della fase di concessione, con il supporto della Struttura regionale competente, valuterà le variazioni comunicate e le potrà autorizzare. Il contributo assegnato potrebbe essere rideterminato a seguito di autorizzazione di variazione.
Eventuali scostamenti in aumento dei costi originariamente espressi per la realizzazione del Progetto dovuti a varianti in corso d'opera e/o aggiornamento dei prezzi dei beni oggetto del Progetto non verranno presi in considerazione ai fini della rideterminazione del contributo concesso e saranno a totale carico dei Soggetti beneficiari del contributo.

Le modifiche relative ad elementi oggetto della valutazione tecnico-finanziaria e di merito non sono ammesse qualora dalla verifica delle modifiche apportate risultasse una diminuzione del punteggio attribuito in fase di valutazione tale da determinare una collocazione del progetto al di fuori della graduatoria dei soggetti destinatari di contributo.

**Non saranno concesse proroghe sui tempi di realizzazione e rendicontazione degli interventi.**

Se i contributi concessi non sono utilizzati in tutto o in parte in conformità alle finalità previste o non sono rispettati i tempi di realizzazione, il Responsabile della fase di erogazione potrà disporre la revoca totale o parziale del contributo e/o la rideterminazione del contributo:

- nel caso in cui il progetto non risulti essere mai stato avviato oppure non sia stato realizzato in conformità con le finalità del presente bando, si procederà alla revoca del contributo concesso;
- fatto salvo il raggiungimento della soglia minima di costo del progetto, nel caso in cui il progetto sia stato avviato e le spese risultino in conformità con le finalità del presente bando ma non raggiungano l'importo previsto in sede di presentazione del progetto, si

procederà alla rideterminazione in misura proporzionale del contributo concesso al fine di garantire che il contributo regionale non superi il limite massimo del 70% del costo complessivo ammesso dell'intervento.

Il contributo concesso verrà erogato in toto nel caso in cui la rendicontazione delle spese ammesse a contributo risulti uguale o superiore al 100% dell'investimento ammesso in concessione.

## *D.* DISPOSIZIONI FINALI

### D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

### D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari

Per tutte le Tipologie di intervento i beni acquistati per la realizzazione del Progetto devono rimanere di proprietà del Soggetto beneficiario per almeno cinque anni successivi alla conclusione del Progetto.

I beni acquistati per la realizzazione del Progetto non possono essere trasferiti e utilizzati in sedi diverse da quelle per le quali è stato concesso il contributo nei cinque anni successivi alla conclusione del Progetto, ad eccezione dei materiali e dotazioni tecniche che potranno essere utilizzate per attività delle tournée e delle arene estive limitatamente al tempo necessario.

I soggetti si impegnano a mantenere la destinazione d'uso della sala oggetto dell'intervento per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi alla conclusione del Progetto.
Eventuali variazioni nella destinazione d'uso e/o dismissioni a causa dell'obsolescenza tecnologica nel suddetto arco temporale dovranno essere comunicate e assentite da Regione Lombardia.

Nel caso di progetti finanziati a valere sulla Linea B è necessario attestare l'effettiva apertura della sala da spettacolo, che deve avvenire a seguito dell'ottenimento del certificato di agibilità: la documentazione comprovante dovrà essere presentata entro e non oltre il termine ultimo per la liquidazione del saldo, pena la decadenza del contributo.

I beneficiari del contributo sono tenuti altresì a:
- rispettare le prescrizioni contenute nel bando;
- assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- rispettare i requisiti de minimis o delle condizioni di esenzione, a seconda del regime di aiuti applicato;
- assicurare che le attività previste dal progetto vengano realizzate nei termini stabiliti al precedente articolo B.2b "Durata dei progetti";
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando, la documentazione, le informazioni e gli stati di avanzamento dei progetti richiesti dagli uffici regionali;
- rispettare le procedure e i termini della rendicontazione;

- rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute sulla presente domanda di aiuto, in analogia con quanto previsto dall' art. 125, comma 4, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto stesso con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione dal Responsabile della fase di concessione;
- segnalare qualsiasi richiesta di erogazione dell'agevolazione eventuali variazioni societarie o quant'altro riferito a variazioni inerenti al proprio status;
- rispettare il principio di stabilità delle operazioni previsto dall'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che dispone che, per un periodo di 5 anni dal pagamento del contributo, non debba avvenire:
  a. la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
  b. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. Gli importi sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti
- valorizzare l'immagine di Regione Lombardia utilizzando anche il format previsto dal Programma Operativo Complementare/POC Lombardia 2014 – 2020 sui materiali di comunicazione riguardanti il progetto realizzato come da Linee Guida scaricabili dal sito www.poc.regione.lombardia.it .
- apporre, in spazio adeguato e con buona visibilità, una targa recante il marchio di Regione Lombardia realizzata come da Linee Guida scaricabili dal sito www.poc.regione.lombardia.it .

**D.1.b Obblighi informativi dei soggetti beneficiari**

I Soggetti beneficiari si impegnano altresì a comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del progetto concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia.

**D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa**

I soggetti beneficiari delle operazioni finanziate sono tenuti a dare evidenza che l'operazione è realizzata con il concorso di risorse del POC provenienti da Stato italiano e Regione Lombardia, secondo le linee guida per la comunicazione del Programma Operativo Complementare di Regione Lombardia 2014 – 2020, approvate con decreto n. 4908 del 08/04/2025.
A partire dall'avvio dell'iniziativa finanziata e fino a cinque anni dalla conclusione, i beneficiari informano il pubblico utilizzando il format marchi Repubblica Italiana - Regione Lombardia - POC 2014-2020 sui materiali di comunicazione riguardanti l'operazione finanziata. Inoltre, i beneficiari sono tenuti ad apporre una targa in luogo ben visibile al pubblico, secondo le modalità previste dai formati scaricabili dal sito www.poc.regione.lombardia.it .

Le bozze della grafica della targa devono essere inviata per valutazione e approvazione, prima dell'utilizzo, agli indirizzi e-mail comunicazione_culture@regione.lombardia.it e salespettacolo@regione.lombardia.it indicando la sede e il beneficiario del contributo e specificando che l'intervento è finanziato nell'ambito del "Programma Operativo Complementare/POC Lombardia 2014 – 2020 - Bando per il finanziamento di progetti per

adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo – art. 42 c. 1, lett. c) l.r. 25/2016".

**D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari**

**D.2.a Rinuncia**

Il Soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'Agevolazione successivamente alla concessione della medesima.

Per comunicare la rinuncia, il Soggetto beneficiario dovrà utilizzare la piattaforma Bandi e Servizi e, ove non disponibile, via pec all'indirizzo cultura@pec.regione.lombardia.it .

Regione Lombardia prende atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa.

A fronte della rinuncia, l'eventuale restituzione degli importi già percepiti dovrà essere incrementata degli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 27, comma 4, della l.r. 34/1978 a decorrere dalla data di rinuncia e fino alla data di adozione del provvedimento di decadenza.

**D.2.b Revoca**

Il contributo concesso decade, con obbligo di restituzione delle somme eventualmente erogate, al verificarsi di uno o più dei seguenti casi:

1. A seguito della verifica di rendicontazione:
   - Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione dell'intervento previste dal presente Bando;
   - Mancato rispetto della soglia minima di costo di progetto;
   - Mancata realizzazione o modifica di aspetti del progetto approvato che comportano una diminuzione del punteggio attribuito in fase di valutazione tale da determinare una collocazione del progetto al di fuori della graduatoria dei soggetti destinatari di contributo;
   - Mancato rispetto delle prescrizioni, dei vincoli definiti nel bando e degli impegni assunti con la presentazione della Domanda e con gli atti ad essa conseguenti;
   - Nel caso di progetti finanziati a valere sulla Linea B, mancata apertura della sala da spettacolo;
   - Mancato rispetto dei requisiti de minimis o delle condizioni di esenzione, a seconda del regime di aiuti applicato.

2. A seguito di controlli o ispezioni:
   - Accertata la difformità dell'Intervento rispetto alla domanda di contributo o alle varianti successivamente approvate da parte della Struttura regionale competente;
   - Realizzazione dell'intervento al di fuori del territorio lombardo o della sala per la quale si è presentata la domanda di contributo;
   - Assenza o perdita di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando sulla base dei quali è stato concesso il contributo, ovvero dichiarazioni mendaci rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o ancora di documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili al Soggetto beneficiario e non sanabili. L'eventuale crescita dimensionale dell'impresa dopo la concessione dell'agevolazione non comporta alcuna penalizzazione;

- Mancato rispetto degli impegni di cui all'art. D.1 "Obblighi dei soggetti beneficiari";

3. A seguito di fatti riguardanti il Soggetto beneficiario:
   - Sovracompensazione con altre agevolazioni pubbliche a valere sul medesimo intervento e sui medesimi Titoli di spesa;
   - Intervenuta rinuncia al contributo;
   - Termini per ottenimento dell'agibilità e riapertura al pubblico pena decadenza: entro 365 giorni dalla conclusione del progetto.

Al verificarsi di uno dei sopraccitati casi la revoca dell'agevolazione verrà approvata tramite provvedimento del Responsabile del procedimento, che deve comunicare al soggetto beneficiario l'avvio del procedimento di revoca. Il soggetto può presentare le proprie argomentazioni e/o documentazione per opporsi al procedimento di revoca entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, a mezzo PEC.
A fronte dell'intervenuta revoca totale, l'eventuale restituzione degli importi già percepiti, dovrà essere incrementata degli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 27, comma 4, della l.r. 34/1978 a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di adozione del provvedimento di decadenza o revoca.

**D.3 Ispezioni e controlli**

Regione Lombardia si riserva la facoltà di effettuare verifiche tecniche in corso d'opera e/o ad interventi realizzati. Regione Lombardia si riserva, inoltre, di effettuare controlli in qualsiasi momento, su un campione degli interventi finanziati, anche mediante sopralluoghi finalizzati ad accertare la regolarità dell'intervento realizzato, il rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte. A tale fine i beneficiari dei contributi si impegnano a tenere a disposizione di Regione Lombardia – in originale – tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'intervento cofinanziato per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo.

**D.4 Monitoraggio dei risultati**

I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.
I soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite la piattaforma Bandi e Servizi o via PEC, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, in fase di richiesta di erogazione saldo, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto. Si specifica che tali informazioni non saranno oggetto di valutazione
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di

garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l'indicatore individuato è il seguente:
- Numero delle sale sostenute.

**D.5 Responsabili del procedimento**

Il Responsabile del procedimento per la fase di selezione e concessione è la dirigente pro tempore della Struttura Attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi della Direzione Generale Cultura.
Il Responsabile del procedimento per le attività di controllo e le attività finalizzate alla liquidazione è il Direttore Generale della Direzione Generale Cultura.

**D.6 Trattamento dati personali**

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n.2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali.

**D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti**

Il presente bando è pubblicato Portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it, sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea www.ue.regione.lombardia.it.

Per informazioni riferite al bando:

Struttura Attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi
e-mail: salespettacolo@regione.lombardia.it
Martina Bolognini tel. 02 67654823
Elisa Piria tel. 02 67653362
Marianna Cairo tel. 0267652843
Alessandra Corno tel. 02 67653786
Cristina Celi tel. 02 67656233

Per informazioni sulla procedura on line:
n. verde 800.131.151
e-mail: bandi@regione.lombardia.it

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata (*):

| | |
|---|---|
| TITOLO DEL BANDO | **BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO DI SALE DESTINATE AD ATTIVITA' DI SPETTACOLO – ART. 42 C. 1, LETT. C) L.R. 25/2016** |

| | |
|---|---|
| **DI COSA SI TRATTA** | Per Regione Lombardia il settore culturale svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo dei territori in quanto favorisce la crescita sociale e culturale oltre ad essere un fattore di progresso imprenditoriale e occupazionale.<br>Le sale cinematografiche e di spettacolo sono un segmento molto importante della filiera cinematografica, teatrale, musicale e coreutica e la vetrina privilegiata per la fruizione dei film e degli spettacoli dal vivo, oltreché da sempre, presidi di offerta culturale e di aggregazione sociale e garanzia di sicurezza nel territorio, soprattutto nelle aree periferiche e nei piccoli centri urbani della Provincia.<br>La presente misura intende sostenere le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore dello spettacolo con gli obiettivi di:<br>- sostenere gli investimenti finalizzati alla crescita e alla competitività di sale destinate ad attività di spettacolo (teatri, cinema, cineteatri, auditorium musicali, sale polivalenti con prevalente attività di spettacolo) localizzate in Lombardia;<br>- riqualificare le sedi di spettacolo mediante la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico, anche attraverso l'acquisto e l'installazione di arredi, macchinari e/o attrezzature. |
| **TIPOLOGIA** | L'Intervento finanziario è concesso da Regione Lombardia interamente a titolo di contributo a fondo perduto. |
| **CHI PUÒ PARTECIPARE** | Potranno presentare domanda di contributo le micro, piccole e medie imprese (di seguito PMI), ai sensi dell'allegato I del Regolamento UE 651/2014 .<br>Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.<br>Si ricorda che, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, Allegato, art. 3 comma 4 "un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente".<br>Sono ammissibili le PMI che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:<br>essere regolarmente costituite, iscritte e "Attive" nel Registro delle Imprese o al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio o a un registro equivalente in uno Stato |

| | |
|---|---|
| | membro dell'Unione Europea ed essere classificati con uno dei seguenti codici ATECO 2025:<br>- lett. J 59.14.00 Attività di proiezione cinematografica<br>- lett. S 90.20.01 Attività nel campo della recitazione<br>- lett. S 90.20.09 Altre attività di arti performative e rappresentazioni artistiche<br>- lett. S 90.31.00 Gestione di strutture e spazi per le arti<br>- lett. S 90.39.09 Altre attività di supporto alle arti performative e alle rappresentazioni artistiche n.c.a<br>avere la disponibilità della sala da spettacolo localizzata in Lombardia oggetto dell'intervento;<br>documentare attività nel settore cinematografico e di spettacolo dal vivo;<br>operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi;<br>essere in possesso (o impegno ad acquisire) di agibilità fissa per attività di pubblico spettacolo e con titolarità dei permessi SIAE della sede di spettacolo per la quale si presenta domanda. |
| **RISORSE DISPONIBILI** | Le risorse finanziarie ammontano a complessivi € 5.000.000,00 a valere sui bilanci regionali 2025 e 2026. |
| **CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE** | L'intervento finanziario è concesso da Regione Lombardia interamente a titolo di contributo a fondo perduto.<br>I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in ordine di graduatoria.<br>Il contributo di Regione Lombardia concesso al Soggetto beneficiario **non potrà essere superiore al 70% del totale delle spese ammissibili**. Il cofinanziamento del Soggetto richiedente non potrà dunque essere inferiore al 30% del totale delle spese ammissibili.<br>L'agevolazione viene concessa ed erogata da un **contributo minimo di € 10.000,00** fino a un **contributo massimo di € 350.000,00** e fino a esaurimento delle risorse disponibili, in ordine di graduatoria delle domande. |
| **DATA DI APERTURA** | *Ore 10.00 di lunedì 7 luglio 2025* |
| **DATA DI CHIUSURA** | *Ore 16.30 di giovedì 25 settembre 2025* |
| **COME PARTECIPARE** | La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati da caricare elettronicamente sulla piattaforma:<br>➢ Modulo di domanda di contributo compilato e firmato elettronicamente (il documento sarà scaricabile in procedura Bandi e Servizi al termine della compilazione)<br>➢ Documenti da presentare unitamente alla predetta domanda. |

| | |
|---|---|
| **PROCEDURA DI SELEZIONE** | Il bando prevede, oltre alla presentazione della domanda di agevolazione e al superamento della fase di ammissibilità formale, una valutazione di merito del progetto. |
| **INFORMAZIONI E CONTATTI** | Per informazioni riferite al bando:<br>e-mail: salespettacolo@regione.lombardia.it<br>Martina Bolognini tel. 02 67654823<br>Elisa Piria tel. 02 67653362<br>Marianna Cairo tel. 0267652843<br>Alessandra Corno tel. 02 67653786<br>Cristina Celi tel. 02 67656233<br><br>Per informazioni sulla procedura on line:<br>n. verde 800.131.151<br>e-mail: bandi@regione.lombardia.it |

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

**D.8 Diritto di accesso agli atti**

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e L.R. 1/2012 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia.

L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

D.G. Cultura

Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano

E-mail cultura@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

**D.9 Definizioni e glossario**

I termini sotto elencati contenuti nel presente allegato hanno il significato di seguito loro attribuito:

**Apparecchiatura digitale:** strumento per la proiezione del Cinema digitale inteso come il sistema di archiviazione e proiezione cinematografica digitale. Gli Studios americani e l'SMPTE, (Society for Motion Picture and Television Engenineers) identificano come cinema digitale la catena produttiva della lavorazione del primo master, alla preparazione del DCP (Digital Cinema Package), fino alla proiezione. La distribuzione nelle sale cinematografiche può essere fatta via satellite, su cavo a banda larga o su media fisico (disco ottico o disco magnetico).

**Assistenza Tecnica**: la funzione di supporto e assistenza alla Direzione Generale Cultura sul presente bando, che la società finanziaria del sistema regionale, Finlombarda S.p.A., svolgerà sulla base di specifico incarico in coerenza con la D.G.R. n. XII/4578 del 20 giugno 2025 di approvazione della proposta di progetto di legge "assestamento al bilancio 2025 – 2027 con modifiche di leggi regionali" e del relativo documento tecnico di accompagnamento per l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, con attività a supporto della Direzione Generale relative alle attività di supporto all'istruttoria delle domande di partecipazione al bando, alla verifica della rendicontazione presentata in fase di richiesta di erogazione delle tranches di avanzamento dei lavori e del saldo.

**Avvio dell'intervento**: data di emissione del primo giustificativo di spesa a valere sul progetto. Il primo giustificativo di spesa deve essere emesso successivamente al 23 settembre 2024 per attività avviate successivamente a tale data.

**Conclusione dell'intervento**: data dell'ultimo pagamento effettuato a valere sul progetto.
L'intervento sarà considerato concluso a fronte all'effettiva realizzazione dell'intervento presso la sala oggetto della domanda di contributo e del pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento.
I progetti non devono ancora essere conclusi alla data di presentazione della domanda.

**Domanda:** la richiesta di concessione di contributo presentato di cui al presente Bando.

**Giornate di apertura:** La sala deve essere attiva almeno dal 1° gennaio 2024 con una programmazione prevalente di attività culturali di spettacolo per un numero minimo di giornate di apertura pari almeno a 40 nel caso di sale in cui sia prevalente l'attività di spettacolo dal vivo e almeno 60 nel caso di sale in cui sia prevalente l'attività cinematografica. Per giornate di apertura si intendono unicamente le giornate in cui sono state effettuate proiezioni cinematografiche e/o attività di spettacolo dal vivo con musica, danza e teatro svolte da compagnie di professionisti, in regola con le normative in materia di SIAE, aperte al pubblico. Sono quindi escluse le attività amatoriali, i saggi, le attività svolte da studenti, incontri, convegni, riunioni, dibattiti, attività di spettacolo riprodotto diverso dal cinema e le attività non aperte al pubblico.

**Impresa e definizione di PMI**: si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali

le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Con riferimento alla loro dimensione le imprese sono suddivisibili in:
**Micro impresa**: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, Unità Lavorative Annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:
1. ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o
2. ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.
**Piccola impresa**: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:
1. ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o
2. ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.
**Media impresa**: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:
1. ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o
2. ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.
**Grande impresa**: impresa che non soddisfa i requisiti della microimpresa ovvero della piccola impresa ovvero della media impresa; nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:
1. i dati delle eventuali società associate alla impresa destinataria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale
2. i dati delle eventuali società collegate all' impresa destinataria, nella loro interezza.
In ogni caso per la corretta individuazione della dimensione di impresa si rimanda all'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014. Una guida per l'utente è disponibile al link:
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1
Si ricorda che, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, Allegato, art. 3 comma 4 "un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente".

**Impresa in difficoltà**: ai sensi art. 2, comma 18 Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 del 30 giugno 2023): un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (
1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Dir. 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità

illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della Dir. 2013/34/UE;
3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
5. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni:
1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

**Impresa unica**: ai sensi dell'art. 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023, il concetto di «impresa unica» si riferisce a tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministra-zione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
Ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile sono considerate **società controllate**:

1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

**Imprese collegate**: le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese

collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

**Nucleo di Valutazione:** il Nucleo di Valutazione, istituito presso la Direzione Cultura, è composto da rappresentanti della Regione Lombardia e svolge funzione di supporto all'attività istruttoria.

**Sala destinata ad attività di spettacolo:** una sala in possesso delle autorizzazioni previste in materia di pubblico spettacolo in cui più del 50% delle giornate di apertura è rivolto esclusivamente ad attività di spettacolo in presenza di pubblico intesa come rappresentazione, gratuita o a pagamento, di espressioni artistiche e/o d'intrattenimento, eseguita dal vivo o riprodotta (esclusivamente riferita all'attività cinematografica), svolta prevalentemente in ambiente circoscritto e facendo ricorso a allestimenti scenici. Comprende: manifestazioni teatrali, concertistiche, cinematografiche, di danza, svolte da compagnie di professionisti, in regola con le normative in materia di SIAE, aperte al pubblico. Sono quindi escluse le attività amatoriali, saggi, le attività svolte da studenti, incontri, convegni, dibattiti, attività di spettacolo riprodotto diverso dal cinema e le attività non aperte al pubblico.

**Sala inattiva:** si considera inattiva la sala che non ha svolto attività da almeno 12 mesi al momento della presentazione della domanda

**Titolo di spesa:** la fattura od altra documentazione valida ai fini fiscali comprovante l'avvenuto sostenimento della spesa emessa nei confronti del Soggetto beneficiario.

**D.10 Riepilogo date e termini temporali**

| | |
|---|---|
| Invio domande | Dalle ore 10:00 di lunedì 7 luglio 2025 alle ore 16:00 di giovedì 25 settembre 2025 |
| Istruttoria delle domande | Entro 90 giorni dalla chiusura della procedura per la presentazione della domanda |
| Rendicontazione | Entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento e comunque entro e non oltre il 22 ottobre 2026 alle ore 16:00 |
| Erogazione dei contributi | Entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione e sua validazione da parte della Struttura competente |

**D.11 Allegati/Informative e Istruzioni**

Informativa relativa al trattamento dei dati personali
Allegato 1 Scheda tecnica e relazione progetto
Allegato 2 Prospetto riepilogativo delle spese
Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva atto costitutivo e statuto
Allegato 4 Dichiarazione sostitutiva atto di disponibilità
Allegato5 Scheda di programmazione anno 2024
Allegato 6 Dichiarazione sostitutiva bilanci
Allegato 7 Cronoprogramma
Allegato 8 Calcolo dimensione d'impresa
Allegato 9a Dichiarazione regime di esenzione
Allegato 9b Dichiarazione regime de minimis

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO DI SALE DESTINATE AD ATTIVITA' DI SPETTACOLO - Reg. UE 2016/679, art. 13 – L.R. 25/2016**

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. **Il Titolare del trattamento.**

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

2. **Finalità e base giuridica del trattamento.**

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

| Finalità | Base giuridica | Categorie di dati personali |
|---|---|---|
| I Suoi dati personali sono trattati al fine di sostenere le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore dello spettacolo con gli obiettivi di:<br>• sostenere gli investimenti finalizzati alla crescita e alla competitività di sale destinate ad attività di spettacolo (teatri, cinema, cineteatri, auditorium musicali, sale polivalenti con prevalente attività di spettacolo) localizzate in Lombardia;<br>• riqualificare le sedi di spettacolo mediante la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico, anche attraverso l'acquisto e l'installazione di arredi, macchinari e/o attrezzature | 1. Reg. UE 2016/679, art. 6 lett. e<br>2. D.Lgs. 196/2003, art. 2 ter<br>3. Artt. 34 e 42 Legge regionale 7 ottobre 2016 - n. 25 | Dati comuni:<br>• Nome e Cognome,<br>• Codice Fiscale<br>• Telefono/cellulare<br>• Email/pec<br>• Iban<br>dei legali rappresentanti, dei referenti e delle ditte individuali<br><br>Dati relativi a condanne penali o reati (verifica antimafia per contributi superiori a 150.000 €) |

3. **Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.**

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. **Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.**

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. **Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.**

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quale:

- il Ministero delle imprese e del Made in Italy per il caricamento delle informazioni nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)
- INPS/INAIL per la verifica della regolarità contributiva (DURC)
- Ministero dell'Interno (antimafia)
- DIPE (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica) (CUP)
- IGRUE-Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.
I suoi dati, nei limiti previsti dalla normativa vigente, saranno pubblicati sul portale di Regione Lombardia ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
Il Titolare del trattamento nominerà:

- Aria Spa con sede legale in Piazza Gae Aulenti, 1 - 20154 Milano.
- FINLOMBARDA S.p.A. con sede legale in Piazza Gae Aulenti, 1 - Torre B - 20124 Milano

come Responsabili del trattamento.

6. **Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.**

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. **Tempi di conservazione.**

I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dalla presentazione della domanda, al fine di consentire successivi controlli. Decorso questo termine i suoi dati saranno cancellati

8. **I diritti degli interessati.**

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.
Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.
Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata cultura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, Milano all'attenzione della Direzione Generale Cultura.

9. **Reclamo all'Autorità di controllo.**

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. **Il Responsabile della Protezione dei Dati.**

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. **Modifiche.**

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

## D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

**D.d.s. 23 giugno 2025 - n. 8873**
**D.g.r. 20 dicembre 2024, n. XII/3702 «Approvazione dell'accordo di collaborazione, tra Automobile Club d'Italia, Parco Regionale della Valle del Lambro, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, e Regione Lombardia, per il ripristino e la valorizzazione delle aree boscate interne al sedime dell'Autodromo di Monza»: bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari dal 2025 al 2032 con istituzione del Fondo pluriennale vincolato ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - assunzione impegno pluriennale di spesa a favore di Automobile Club d'Italia ed erogazione prima quota risorse a carico di Regione Lombardia prevista dall'art. 4 dell'accordo di collaborazione - CUP B56F25000100007**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA MONTAGNA, FORESTE E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Richiamata la d.g.r. del 20 dicembre 2024 n. XII/3702 «Approvazione dell'accordo di collaborazione, tra Automobile Club d'Italia, Parco Regionale della Valle del Lambro, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, e Regione Lombardia, per il ripristino e la valorizzazione delle aree boscate interne al sedime dell'Autodromo di Monza» che:

- approva:
  - lo schema dell'accordo di collaborazione, tra Automobile Club d'Italia, Parco Regionale della Valle del Lambro, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e Regione Lombardia, per il ripristino e la valorizzazione delle aree boscate interne al sedime dell'Autodromo di Monza, da ora accordo, completo del relativo allegato tecnico;
  - le «Disposizioni per l'inquadramento ai sensi della normativa aiuti dell'accordo di collaborazione tra Automobile Club d'Italia, Parco Regionale della Valle del Lambro, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e Regione Lombardia, per il ripristino delle aree boscate interne al sedime dell'Autodromo di Monza»;
- prevede che l'apporto regionale per assicurare la realizzazione delle attività previste nell'accordo ammonta complessivamente ad euro 2.612.950,82 e trova copertura finanziaria da avanzo vincolato sul capitolo 16.01.203.11671;
- delega alla firma dell'accordo il direttore della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste;
- demanda al dirigente pro tempore della struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste ogni ulteriore atto di attuazione, successivo alla sottoscrizione dell'accordo, nonché i compiti relativi alle verifiche propedeutiche di cui alla l. 234/2012 e al d.m. 115/2017 e l'alimentazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

Dato atto che:

- l'accordo è stato sottoscritto dalle parti in data 2 aprile 2025 e registrato nella raccolta convenzioni e contratti di Regione Lombardia al n.13783 del 9 aprile 2025;
- il regime di aiuto è stato registrato nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) al n. SA.118092 (2025/XA) ed è stato acquisito il relativo SIAN-COR n. 2255363, a valere sul SIAN-CAR n. 1016984;
- sono state svolte le verifiche propedeutiche di cui alla l. 234/2012 e al d.m. 115/2017 in capo all'Automobile Club d'Italia, come da documentazione agli atti della Struttura;
- il CUP assegnato all'intervento è B56F25000100007;
- l'art. 5 del succitato accordo prevede da parte di Regione Lombardia l'erogazione delle risorse all'Automobile Club d'Italia secondo le seguenti modalità:
  - per la fase 0 (progettazione) e I (attuazione interventi), fino ad un massimo di euro 2.362.110,00, così suddivisi:
    - una prima quota, pari a euro 708.633,00, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo e previa presentazione da parte dell'Automobile Club d'Italia dell'atto di conferimento dell'incarico di attuazione degli interventi alla propria società controllata S.I.A.S. s.p.a.;
    - una seconda quota pari a euro 708.633,00, entro 30 giorni dall'inizio lavori;
    - una quota a saldo pari a euro 944.844,00 per le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui alla fase I, nel rispetto delle quote di contribuzione delle parti partecipanti all'accordo e sulla base di idonea rendicontazione dettagliata, come indicato nell'allegato C dell'accordo e comunque entro e non oltre 3 mesi dalla data di conclusione dei lavori;
  - per la fase II (manutenzioni), fino ad un massimo di euro 250.840,82:
    - attraverso quote annuali, pari alle spese sostenute e sulla base della verifica degli stati di avanzamento, entro 60 giorni dalla presentazione di idonea documentazione di rendicontazione prevista dall'allegato C dell'accordo;
    - un'ultima quota a saldo, a conclusione dell'ultimo anno di manutenzione, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi previsti dalla fase II, sulla base del monitoraggio e della verifica dell'affrancamento delle aree boscate, entro 60 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla presentazione di idonea documentazione di rendicontazione come al punto precedente;
- sulla base del cronoprogramma attuativo degli interventi contenuto nella relazione tecnica di cui all'allegato A dell'accordo sopracitato e delle modalità di erogazione della somme a favore dell'Automobile Club d'Italia, previste dall'art.5 dell'accordo stesso, si è addivenuti alla previsione pluriennale di esigibilità delle spese, come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con individuazione delle somme da impegnare negli esercizi finanziari dal 2025 al 2032, per un importo complessivo di euro 2.612.950,82, come meglio specificato nella tabella di seguito riportata:

| *Esercizio finanziario* | *Importo (euro)* | *Note* |
|---|---|---|
| 2025 | 1.417.266,00 | Competenza |
| 2028 | 944.844,00 | Con attivazione Fondo Pluriennale Vincolato |
| 2029 | 62.710,00 | |
| 2030 | 62.710,00 | |
| 2031 | 62.710,00 | |
| 2032 | 62.710,82 | |

- con nota prot. M1.2025.0077695 del 15 maggio 2025 agli atti della struttura, l'Automobile Club d'Italia ha trasmesso l'atto a firma del commissario straordinario n. A6Q6TL5/0000089/25 del 26 marzo 2025 di conferimento dell'incarico di attuazione degli interventi alla propria società controllata S.I.A.S. s.p.a., come previsto all'art. 5 dell'accordo e confermato la previsione pluriennale di esigibilità delle spese in allegato 1;

Visti:

- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- la legge regionale 30 dicembre 2024 n. 23 «Bilancio di previsione 2025-2027»;
- la d.g.r. n. XII/3718 del 30 dicembre 2024 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2025-2027, - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2025 – Piano di studi e ricerche 2025-2027 - Prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;
- il decreto del segretario generale n. 20964 del 30 dicembre 2024 «Bilancio finanziario gestionale 2025-2027»;
- i decreti n. 2961 del 6 marzo 2025 e n. 3372 del 13 marzo 2025 del dirigente della U.O. bilancio e autorità di certificazione fondi comunitari di Regione Lombardia con i quali è stata perfezionata la reiscrizione dell'avanzo vincolato di euro 2.612.950,82 dal Capitolo 16.01.203.11671, con istituzione del nuovo Capitolo 16.01.203.17085 e successiva variazione compensativa;
- la disponibilità finanziaria sul bilancio negli anni 2025 – 2028 – 2029 -2030 – 2031- 2032 sul Capitolo n. 16.01.203.17085;

Ritenuto:

- di procedere alle variazioni del bilancio di previsione 2025-2027 e per le annualità 2028-2032;
- di assumere gli impegni contabili a valere sul Capitolo

16.01.203.17085 a favore di Automobile Club d'Italia per un importo complessivo di euro 2.612.950,82, nelle annualità dal 2025 al 2032, secondo il cronoprogramma di cui all'allagato1, come meglio specificato nella tabella di seguito riportata:

| *Esercizio finanziario* | *Importo (euro)* | *Note* |
|---|---|---|
| 2025 | 1.417.266,00 | Competenza |
| 2028 | 944.844,00 | Con attivazione Fondo Pluriennale Vincolato |
| 2029 | 62.710,00 | |
| 2030 | 62.710,00 | |
| 2031 | 62.710,00 | |
| 2032 | 62.710,82 | |

- di erogare a favore di Automobile Club d'Italia la prima quota prevista dall'art. 5 dell'accordo, pari a euro 708.633,00;

Visto il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011«Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e s.m.i.;

Richiamato il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del d.lgs.118/2011 e s.m.i. in cui si chiarisce che il «fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese»;

Attestata la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato di cui al precitato d.lgs. 118/2011 delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari indicati negli allegati parte integrante;

Verificato:

- che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- la regolarità contributiva del beneficiario come da D.U.R.C. agli atti;
- la somma erogata con il presente atto non è soggetta all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% prevista dal secondo comma dell'art. 28 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600;

Visti:

- l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;
- gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Atteso che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo attribuite con d.g.r. 13 luglio 2023 n. XII/628;

DECRETA

1. di approvare le scritture contabili indicate nell'allegato contabile, parte integrante e sostanziale al presente atto, e pertanto:

i. di procedere alle variazioni del bilancio di previsione 2025-2027 e per le annualità 2028-2032;

ii. di impegnare a valere sul Capitolo 16.01.203.17085 a favore di Automobile Club d'Italia l'importo complessivo di euro 2.612.950,82, nelle annualità dal 2025 al 2032, secondo il cronoprogramma di cui all'allagato 1, come meglio specificato nella tabella di seguito riportata:

| *Esercizio finanziario* | *Importo (euro)* | *Note* |
|---|---|---|
| 2025 | 1.417.266,00 | Competenza |
| 2028 | 944.844,00 | Con attivazione Fondo Pluriennale Vincolato |
| 2029 | 62.710,00 | |
| 2030 | 62.710,00 | |
| 2031 | 62.710,00 | |
| 2032 | 62.710,82 | |

iii. di erogare a favore di Automobile Club d'Italia la prima quota prevista dall'art. 5 dell'accordo, pari a euro 708.633,00;

2. di trasmettere il presente provvedimento al collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della Legge Regionale 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013);

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi degli art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di trasmettere copia del presente atto all'Automobile Club d'Italia.

Il dirigente
Francesco Brignone

——— • ———

**Allegato 1)**

| INTERVENTO VALORIZZAZIONE AREE BOSCATE PARCO DI MONZA | ANNO DI ESIGIBILITA' DELLA SPESA PER IMPEGNI CONTABILI -CRONOPROGRAMMA LAVORI | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FASI DI PAGAMENTO ( rif. art. 5 Accordo )** | **2025** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **SUB TOTALE** | **SUB TOTALE FASI** |
| | | | | | | | | |
| **FASE 1** | | | | | | | | |
| 1) Sottoscrizione accordo di collaborazione (30%) | 708.633,00 | | | | | | 708.633,00 | |
| 2) Inizio lavori ( 30%) | 708.633,00 | | | | | | 708.633,00 | |
| 3) Saldo a conclusione fase a seguito presentazione rendicontazione (entro 3 mesi dalla data di fine lavori) | | 944.844,00 | | | | | 944.844,00 | |
| Controllo FASE 1 - sub totale | | | | | | | | 2.362.110,00 |
| | | | | | | | | |
| **FASE 2** | | | | | | | | |
| 4) Manutenzioni ( domande di pagamento annuali a rendicontazione) | | | 62.710,00 | 62.710,00 | 62.710,00 | 62.710,82 | 250.840,82 | |
| Controllo FASE 2 - sub totale | | | | | | | | 250.840,82 |
| | | | | | | | | |
| **TOTALE** | 1.417.266,00 | 944.844,00 | 62.710,00 | 62.710,00 | 62.710,00 | 62.710,82 | **2.612.950,82** | **2.612.950,82** |

**D.d.s. 30 giugno 2025 - n. 9263**
**Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia - Intervento SRD10 «Impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli» – Azione SRD10.2) impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non agricole» - d.d.s. 9684 del 26 giugno 2024 – ammissione a finanziamento di 32 domande ammesse con riserva con d.d.s. n. 7909 del 3 giugno 2025 «Ammissione a finanziamento con riserva di 32 domande con esito istruttorio positivo di cui al d.d.s. n. 7605 del 29 maggio 2025 «Approvazione dei nuovi esiti istruttori a seguito di revisione delle istruttorie di cui agli allegati 3 e 4 del decreto n. 2706/2025»**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA MONTAGNA, FORESTE E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Visti:

- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP), approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C (2025) 3805 final del 18 giugno 2025 e in particolare l'intervento SRD10 «Impianti forestazione/imboschimento di terreni non agricoli» – Azione SRD10.2) «Impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non agricole»;
- la d.g.r. n. XI/7370 del 21 novembre 2022 avente ad oggetto «Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)», così come da ultimo modificata con d.g.r. XII/4029 del 10 marzo 2025;
- la d.g.r. n. XII/1578 del 18 dicembre 2023 «Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. disposizioni in merito all'inquadramento ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato degli interventi SRD05, SRD10, SRA28», base giuridica del regime SA.110624 (2023/XA);
- il decreto del 26 giugno 2024 n. 9684, con oggetto: «Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia – Intervento SRD10 «Impianti forestazione/imboschimento di terreni non agricoli» – Azione SRD10.2) impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non agricole. Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande»;
- il decreto del 28 febbraio 2025 n. 2706 «Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia - Intervento SRD10 «Impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli» – Azione SRD10.2) Impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non agricole» - d.d.s. 9684 del 26 giugno 2024 - Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento delle domande - Modifica delle disposizioni attuative in merito al periodo di validità delle graduatorie (Paragrafo 14.3 – allegato A del d.d.s. 9684/2024)»;
- il decreto del 29 maggio 2025 n. 7605 «Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia - Intervento SRD10 «impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli» – Azione SRD10.2) Impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non agricole»- d.d.s. 9684 del 26 giugno 2024 - Approvazione dei nuovi esiti istruttori a seguito di revisione delle istruttorie di cui agli allegati 3 e 4 del decreto n. 2706/2025;
- il decreto del 3 giugno 2025 n. 7909 «Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia - Intervento SRD10 «impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli» – Azione SRD10.2) Impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non agricole» - d.d.s. 9684 del 26 giugno 2024 – Ammissione a finanziamento con riserva di 32 domande con esito istruttorio positivo – di cui al d.d.s. n. 7605 del 29 maggio 2025 «approvazione dei nuovi esiti istruttori a seguito di revisione delle istruttorie di cui agli allegati 3 e 4 del decreto n. 2706/2025»;

Dato atto che il decreto n. 7909 del 3 giugno 2025:

- ha ammesso a finanziamento con riserva, nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea dell'emendamento E4 al PSP, n. 32 domande con esito istruttorio positivo per un importo complessivo di spesa pari a € 1.043.694,98 a cui corrisponde un contributo complessivo pari a € 788.147,66;
- dispone che con successivo provvedimento sarà confermata l'ammissione definitiva a finanziamento, a seguito dell'approvazione da parte della Commissione dell'emendamento E4 al PSP;

Vista l'approvazione da parte della Commissione europea dell'emendamento E4 al PSP con Decisione di esecuzione C (2025) 3805 final del 18 giugno 2025, che tra l'altro prevedeva l'incremento della dotazione finanziaria dell'Intervento SRD10;

Preso atto che a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con la sopra citata decisione della Commissione europea la dotazione finanziaria complessiva per l'Intervento SRD10 consente di ammettere a finanziamento n. 32 domande con esito istruttorio positivo per un importo complessivo di spesa pari a € 1.043.694,98 a cui corrisponde un contributo complessivo pari a € 788.147,66;

Visti:

- la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- il d.m. n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;

Dato atto che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e del d.m. 115/2017:

- sono state effettuate le visure propedeutiche alla concessione dei contributi sul Registro nazionale degli aiuti di Stato per ciascun richiedente ammesso a finanziamento, di cui si riportano i codici all'allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente atto;
- i nominativi degli stessi beneficiari e dei rispettivi contributi sono stati immessi nel Sistema informativo agricolo nazionale, sezione degli aiuti di stato, e per essi è stato fornito il Codice Univoco interno della concessione SIAN-COR a valere sulla misura di aiuto registrata con SIAN-CAR 1014324, a conferma dell'avvenuta registrazione, come riportato nel citato allegato 1 parte integrante e sostanziale al presente atto;

Ritenuto, pertanto, di ammettere a finanziamento, le 32 domande ammesse con riserva con il decreto n. 7909/2025 sopracitato, per un importo complessivo di spesa pari a € 1.043.694,98 a cui corrisponde un contributo complessivo pari a € 788.147,66, riportate nell'elenco delle domande ammesse a finanziamento, di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Dato atto che l'importo del contributo di € 788.147,66, grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste n. 5280 del 14 aprile 2025 ad oggetto «Piano strategico della PAC Italia 2023-2027 - Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Individuazione dei responsabili degli interventi - aggiornamento», con il quale è stato aggiornato l'elenco dei dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli Interventi, tra cui l'Intervento SRD10 «Impianti forestazione/imboschimento di terreni non agricoli»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo attribuite con d.g.r. n XII/628 del 13 luglio 2023;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggio economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di ammettere a finanziamento le 32 domande ammesse con riserva con il decreto n. 7909/2025 per un importo complessivo di spesa pari a € 1.043.694,98 a cui corrisponde un contributo complessivo pari a € 788.147,66, riportate nell'elenco delle domande ammesse a finanziamento con riserva, di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di dare atto che l'importo totale del contributo concesso grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), a cui si demandano le attività inerenti alla gestione ed alla liquidazione delle risorse connesse al presente provvedimento;

3. di comunicare tramite posta elettronica certificata (PEC) ai beneficiari l'approvazione del presente decreto, utilizzando l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo aziendale dai richiedenti all'atto della presentazione della domanda nel Sistema informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.);

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), ai sensi dell'art. 20 comma 5-ter della l.r. 1/2025, sul Portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027;

6. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto;

7. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile di presentare, in alternativa:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il dirigente
Francesco Brignone

——— • ———

**Allegato 1 Domande ammesse a finanziamento**

| NR PROG | NR_DOMANDA | ID_PROC_ITER | PARTITA IVA | RAGIONE_SOCIALE | COMUNE_SEDE_LEGALE | PROVINCIA_SEDE_LEGALE | AREA INTERNA | PUNTEGGIO | Importo RICHIESTO (€) | Importo AMMESSO (€) | Importo CONTRIBUTO AMMESSO (€) | SIAN-CAR | VERCOR | SIAN-COR | CUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202403035290 | 202403035290 | 01518760192 | DELLA ZOPPA MARIA VITTORIA | STAGNO LOMBARDO | CR | NO | 66 | 83.873,70 | 83.873,70 | 67.098,96 | 1014324 | 32713843 | 2298553 | E56E24000220007 |
| 2 | 202403031725 | 202403031725 | 01237010184 | DOZZIO CAGNONI UGO | BELGIOIOSO | PV | NO | 66 | 176.125,48 | 176.125,41 | 140.900,33 | 1014324 | 32713770 | 2298554 | E36E24000210007 |
| 3 | 202403034192 | 202403034192 | 1694800192 | AZIENDA AGRICOLA MARIA LUISA ROSSEGHINI DI GIORGIO INVERNIZZ | GUSSOLA | CR | NO | 65 | 107.949,54 | 107.348,89 | 85.879,11 | 1014324 | 32713804 | 2298555 | E86E24000210007 |
| 4 | 202403033060 | 202403033060 | 01427260193 | PASQUALI DIEGO | CASALMAGGIORE | CR | NO | 63 | 38.903,15 | 38.639,39 | 30.911,52 | 1014324 | 32713849 | 2298556 | E46E24000160007 |
| 5 | 202403033807 | 202403033807 | 01083810190 | SARZI MADDIDINI FRANCO | GUSSOLA | CR | NO | 63 | 14.469,09 | 14.469,09 | 11.575,27 | 1014324 | 32713841 | 2298557 | E86E24000230007 |
| 6 | 202403035144 | 202403035144 | 00328590187 | CASCINA BRUGHIERA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA | PIEVE ALBIGNOLA | PV | SI | 61 | 16.733,49 | 16.733,49 | 13.386,79 | 1014324 | 32713811 | 2298558 | E36E24000190007 |
| 7 | 202403029468 | 202403029468 | 01606300034 | MA CHI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA | NOVARA | NO | SI | 61 | 17.487,17 | 17.487,17 | 13.989,74 | 1014324 | 32713846 | 2298559 | E56E24000230007 |
| 8 | 202403035681 | 202403035681 | 01240920189 | STELLA GIUSEPPE | ZINASCO | PV | SI | 61 | 13.075,41 | 13.075,40 | 10.460,32 | 1014324 | 32713867 | 2298560 | E96E24000130007 |
| 9 | 202403033600 | 202403033600 | 02616930182 | AZIENDA AGRICOLA PONTICELLO ZECCHI SILVIA DI ELISA MASSARI | PIEVE PORTO MORONE | PV | NO | 60 | 11.232,59 | 11.232,59 | 8.986,07 | 1014324 | 32713809 | 2298561 | E56E24000210007 |
| 10 | 202403034212 | 202403034212 | 01221880204 | BELLINI ADELE | VIADANA | MN | NO | 60 | 55.976,73 | 35.139,48 | 28.111,59 | 1014324 | 32713864 | 2298562 | E66E24000870007 |
| 11 | 202403030011 | 202403030011 | 10394990963 | RINAUDO ANTONELLA | MOTTA VISCONTI | MI | NO | 60 | 48.318,34 | 48.318,34 | 43.486,51 | 1014324 | 32713837 | 2298583 | E96E24000100007 |
| 12 | 202403024657 | 202403024657 | 02290220181 | SOCIETA' AGRICOLA CARDANINA SAS DI COTTA RAMUSINO LILIANA E C. | GAMBOLO' | PV | SI | 60 | 9.775,85 | 9.775,84 | 7.820,67 | 1014324 | 32713782 | 2298584 | E46E24000170007 |
| 13 | 202403035559 | 202403035559 | 02319010183 | SOCIETA' AGRICOLA PINCHIAROLA SNC DI BOTTONE ATTILIO E C. | MORTARA | PV | SI | 60 | 7.932,26 | 7.932,25 | 6.345,80 | 1014324 | 32713853 | 2298585 | E26E24000120007 |
| 14 | 202403033789 | 202403033789 | 02518110206 | APORTI ANDREA | BOZZOLO | MN | NO | 58 | 8.141,68 | 8.141,68 | 4.885,01 | 1014324 | 32713787 | 2298586 | E16E24000180007 |
| 15 | 202403034220 | 202403034220 | 00173180209 | AZIENDA AGRICOLA CANTERE S.S. SOCIETA' AGRICOLA | CERESARA | MN | NO | 58 | 35.072,40 | 35.072,40 | 28.057,92 | 1014324 | 32713852 | 2298587 | E46E24000120007 |
| 16 | 202403032234 | 202403032234 | 01045420062 | MACCARINI ROBERTO - AZIENDA AGRICOLA VOIA | TORRE BERETTI E CASTELLARO | PV | SI | 58 | 15.257,93 | 15.257,93 | 12.206,34 | 1014324 | 32713807 | 2298588 | E26E24000110007 |
| 17 | 202403033461 | 202403033461 | 09580080159 | MASSARI GIUSEPPE ALBERTO | ALBAIRATE | MI | NO | 58 | 37.245,21 | 37.245,21 | 29.796,17 | 1014324 | 32713860 | 2298589 | E76E24000180007 |
| 18 | 202403035707 | 202403035707 | 01852340338 | ISOLA TRIPOLI DI PARMIGIANI GIOVANNA | PIACENZA | PC | NO | 56 | 38.406,85 | 38.406,85 | 30.725,48 | 1014324 | 32713857 | 2298590 | E16E24000220007 |
| 19 | 202403030116 | 202403030116 | 12503710159 | S.ALESSANDRO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE | ZEME | PV | SI | 56 | 74.005,17 | 74.005,17 | 59.204,14 | 1014324 | 32713844 | 2298591 | E56E24000260007 |
| 20 | 202403033654 | 202403033654 | 02447170206 | LUPPI ERCHILDE | SABBIONETA | MN | NO | 55 | 9.775,85 | 5.355,46 | 4.284,37 | 1014324 | 32713777 | 2298592 | E36E24000220007 |
| 21 | 202403032965 | 202403032965 | 01720000197 | TENUTA GRUMONE DI CLAUDIO MALGUZZI | CORTE DE'FRATI | CR | NO | 55 | 21.893,04 | 21.893,04 | 13.135,82 | 1014324 | 32713842 | 2298593 | E76E24000200007 |
| 22 | 202403031583 | 202403031583 | 02134660204 | NEGRI MARIA TERESA | SERMIDE E FELONICA | MN | SI | 53 | 31.442,68 | 31.442,68 | 18.865,61 | 1014324 | 32713784 | 2298594 | E16E24000230007 |
| 23 | 202403032046 | 202403032046 | 00684130198 | SOCIETA' AGRICOLA BOSCO SERGNANO DI OLMO L. & F. S.S. | CREMA | CR | NO | 53 | 30.839,12 | 30.839,12 | 18.503,47 | 1014324 | 32713847 | 2298595 | E96E24000110007 |
| 24 | 202403033310 | 202403033310 | 01253150195 | SOCIETA' AGRICOLA CHIESA DI CHIESA GIUSEPPE E STEFANIA SS | ASOLA | MN | NO | 53 | 11.145,00 | 10.566,23 | 6.339,74 | 1014324 | 32713805 | 2298596 | E56E24000270007 |
| 25 | 202403033580 | 202403033580 | 02179370180 | CAPITINI ROBERTO ARTURO | MEZZANA BIGLI | PV | SI | 52 | 11.936,64 | 11.936,64 | 7.161,99 | 1014324 | 32713869 | 2298597 | E86E24000220007 |
| 26 | 202403033829 | 202403033829 | 02498990189 | SOCIETA' AGRICOLA CASA DUCALE DI SAVOIA AOSTA - TENUTA MORA - SOCIETA' SEMPLICE | SARTIRANA LOMELLINA | PV | SI | 51 | 28.757,30 | 28.607,26 | 17.164,36 | 1014324 | 32713812 | 2298598 | E16E24000240007 |
| 27 | 202403033796 | 202403033796 | 01435090194 | DAVINI ANTONIO | TORRE DE'PICENARDI | CR | NO | 46 | 31.133,77 | 31.133,77 | 18.680,26 | 1014324 | 32713794 | 2298599 | E96E24000090007 |
| 28 | 202403034221 | 202403034221 | 00915730196 | GUARDINCERRI MARIA LUISA | CASALMAGGIORE | CR | NO | 45 | 11.650,22 | 11.650,22 | 6.990,13 | 1014324 | 32713810 | 2298600 | E46E24000140007 |
| 29 | 202403035164 | 202403035164 | 01471660207 | SAVAZZI LIA | DOSOLO | MN | NO | 45 | 30.100,88 | 30.100,88 | 18.060,53 | 1014324 | 32713870 | 2298601 | E76E24000190007 |
| 30 | 202403035592 | 202403033967 | 01426830186 | AZ.AGR.ANTONIO VENTURA DEI F. LLI VENTURA SOCIETA' AGRICOLA | GARLASCO | PV | SI | 41 | 13.884,00 | 13.884,00 | 8.330,40 | 1014324 | 32713851 | 2298602 | E56E24000200007 |
| 31 | 202403033335 | 202403033335 | 02599820202 | GARDINAZZI FRANCO | VIADANA | MN | NO | 40 | 10.123,15 | 10.123,15 | 6.073,89 | 1014324 | 32713839 | 2298603 | E66E24000900007 |
| 32 | 202403032016 | 202403032016 | 00658830203 | TENCA CESARE | SABBIONETA | MN | NO | 35 | 17.882,25 | 17.882,25 | 10.729,35 | 1014324 | 32713781 | 2298604 | E36E24000230007 |

**Comunicato regionale 1 luglio 2025 - n. 72**
**Pubblicazione della proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana, in applicazione della procedura di cui all'allegato A del d.d.u.o. n. 18383 del 13 dicembre 2019 (BURL serie ordinaria n. 51 del 20 dicembre 2019)**

Come previsto dalle procedure regionali di cui al decreto del Dirigente di Unità Organizzativa n. 18283 del 13 dicembre 2019, si pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione del formaggio DOP «Provolone Valpadana» in seguito alla richiesta di modifica ordinaria trasmessa dal Consorzio di Tutela autorizzato, ricevuta in data 13 giugno 2025 con protocollo M1.2025.0104409.

Tale proposta di modifica riguarda unicamente l'articolo 3 nella sezione «Marchiatura» con l'introduzione del nuovo logo identificativo del prodotto, come segue:

All'articolo 3 del disciplinare vigente è scritto:

**Marchiatura** - Il marchio che identifica la D.O.P. «Provolone Valpadana» è così individuato:
carattere scrittura ERAS;
pantone process color - 356 CVC - 293 CVC - 123 CVC - 179 CVC per il logogramma 418 CVC;
quadricromia - 100% ciano 90% giallo 25% nero.

Nel disciplinare proposto è scritto:

**Marchiatura** - Il marchio che identifica la D.O.P. «Provolone Valpadana» è così individuato:
carattere RIGHTEOUS
pantone process color – 1225C - 7C – 186C – 347C – 000C
quadricromia CMYK 0 – 20 – 74 0
quadricromia CMYK 0 – 0 – 0 – 90
larghezza minima stampa 20 mm
larghezza minima web 100 px

ed è giustificata dalla seguente motivazione:

«Il logo attuale si presenta sotto forma di un «bollo» dentato, caratterizzato dal colore di fondo verde, predominante. Al centro, su sfondo blu, viene riportata la forma iconica del Provolone Valpadana, il cosiddetto «mandarone», con la bandiera italiana. Analizzando l'evolversi della raffigurazione dei loghi, si è riscontrata che, per favorire la leggibilità del logotipo, appare prevalente una visione non più circolare bensì lineare. Quindi si è proceduto a selezionare una versione del logo che tenesse conto di questi aspetti. Anche la scelta del font è ricaduta su uno stile più fresco rispetto all'attuale. Pertanto, fermo restando la tonalità del giallo del logo attuale ed il mantenimento della forma, come riferimento della tipologia di formaggio, è stato creato un box contenente il nome ben distinguibile ed utilizzabile anche come marchio o timbro. Alla denominazione è stato aggiunto l'acronimo DOP. La proposta favorisce una migliore leggibilità, una riconoscibilità accentuata ed una distintività inequivocabile. Il nuovo marchio richiama la forma «a mandarone», eleggendola come la più rappresentativa del prodotto. Il giallo oro riprende quello del prodotto e diventa distintivo del marchio. Nella parte centrale del logo spicca il box con il nome, reso più leggibile da un font chiaro e distinto e campeggia il tricolore, a sottolinearne la italianità. Il logo è chiuso con un box bianco contenente la scritta DOP che acquisisce importanza».

La proposta di modifica è da considerarsi ordinaria in base a quanto stabilito dall'articolo 24 del Regolamento (UE) 2024/1143, in quanto:

non modifica il nome della DOP o il suo uso,

non rischia di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico,

non comporta ulteriori restrizioni sulla commercializzazione della DOP;

si pubblica la proposta di modifica al fine della presentazione di eventuali osservazioni alla proposta stessa, da parte di soggetti del territorio lombardo, che abbiano un interesse legittimo;

le eventuali osservazioni vanno inviate via PEC all'indirizzo:

agricoltura@pec.regione.lombardia.it

entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL;

la presente comunicazione e i documenti che riportano l'immagine del logo sono pubblicati sul portale istituzionale della Regione Lombardia nella sezione «Imprese Agricole» al link:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-agricole/promozione-e-qualita-dei-prodotti-agroalimentari/qualita-dei-prodotti nella sezione AVVISI.

Il dirigente
Lucia Silvestri

———— • ————

PROVOLONE
VALPADANA
DOP

PROVOLONE
VALPADANA
DOP